

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 353

33° anno

17 dicembre 1990

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CEE) n. 3568/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, relativo all'introduzione di misure tariffarie transitorie a favore della Bulgaria, della Cecoslovacchia, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, dell'URSS e della Jugoslavia, applicabili fino al 31 dicembre 1992, per tener conto dell'unificazione tedesca 1
- ★ Regolamento (CEE) n. 3569/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, che prevede l'adeguamento per l'applicazione in Germania del regolamento (CEE) n. 3044/89 relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella primavera 1990 e 1991 7
- ★ Regolamento (CEE) n. 3570/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, concernente le deroghe da prevedere per le indagini statistiche agrarie in Germania nell'ambito dell'unificazione tedesca 8
- ★ Regolamento (CEE) n. 3571/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, che stabilisce talune misure relative all'attuazione della politica comune della pesca nell'ex Repubblica democratica tedesca 10
- ★ Regolamento (CEE) n. 3572/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, che modifica, a seguito dell'unificazione tedesca, talune direttive, decisioni e regolamenti nel settore dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile 12
- ★ Regolamento (CEE) n. 3573/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, che modifica, a seguito dell'unificazione tedesca, il regolamento (CEE) n. 4055/86 che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi 16
- ★ Regolamento (CEE) n. 3574/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, che introduce un periodo transitorio nell'attuazione di taluni atti comunitari nel settore energetico ... 17

Prezzo: 12 ecu

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

★ Regolamento (CEE) n. 3575/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, relativo all'intervento dei fondi strutturali nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca	19
★ Regolamento (CEE) n. 3576/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, recante sospensione temporanea dei meccanismi previsti agli articoli 123, 152, 318 e 338 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo e dei dazi doganali per i prodotti vitivinicoli e gli ortofrutticoli provenienti dalla Spagna e dal Portogallo immessi in consumo sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca	21
★ Regolamento (CEE) n. 3577/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, relativo alle misure transitorie e agli adeguamenti necessari nel settore dell'agricoltura, a seguito dell'unificazione tedesca	23

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

90/650/CEE:

★ Direttiva del Consiglio, del 4 dicembre 1990, relativa alle misure transitorie applicabili in Germania nel quadro dell'armonizzazione delle norme tecniche per taluni prodotti	39
--	----

90/651/CEE:

★ Decisione del Consiglio, del 4 dicembre 1990, concernente gli adeguamenti necessari, nel quadro dell'unificazione tedesca, del sistema comunitario di scambio rapido di informazioni sui pericoli connessi con l'uso di prodotti di consumo	43
---	----

90/652/CEE:

★ Direttiva del Consiglio, del 4 dicembre 1990, che modifica la direttiva 87/167/CEE concernente gli aiuti alla costruzione navale	45
--	----

90/653/CEE:

★ Direttiva del Consiglio, del 4 dicembre 1990, che prevede adeguamenti per l'applicazione in Germania di talune direttive comunitarie relative alle statistiche dei trasporti di merci ed alle statistiche dei prezzi del gas e dell'energia elettrica	46
---	----

90/654/CEE:

★ Direttiva del Consiglio, del 4 dicembre 1990, relativa alle misure transitorie e ai necessari adeguamenti delle direttive fitosanitarie relative alle sementi, ai materiali di moltiplicazione ed agli alimenti per animali nonché della normativa veterinaria e zootecnica, a seguito dell'unificazione tedesca	48
--	----

90/655/CEE:

★ Decisione del Consiglio, del 4 dicembre 1990, che modifica la decisione 87/277/CEE concernente la ripartizione delle possibilità di catture di merluzzo bianco nella regione dello Spitzberg e dell'isola degli Orsi e nella divisione 3M quale definita dalla convenzione NAFO	57
---	----

(segue in terza pagina di copertina)

90/656/CEE :

- ★ Direttiva del Consiglio, del 4 dicembre 1990, relativa alle misure transitorie applicabili in Germania concernenti talune disposizioni comunitarie nel settore della tutela dell'ambiente 59

90/657/CEE :

- ★ Direttiva del Consiglio, del 4 dicembre 1990, relativa alle misure transitorie applicabili in Germania nel quadro dell'armonizzazione delle norme tecniche 65

90/658/CEE :

- ★ Direttiva del Consiglio, del 4 dicembre 1990, che prevede adeguamenti, a seguito dell'unificazione tedesca, di talune direttive concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi 73

90/659/CEE :

- ★ Direttiva del Consiglio, del 4 dicembre 1990, relativa alle misure transitorie applicabili in Germania nel campo della sicurezza e della salute dei lavoratori 77

90/660/CEE :

- ★ Direttiva del Consiglio, del 4 dicembre 1990, relativa alle misure transitorie applicabili in Germania concernenti talune disposizioni comunitarie nel settore della tutela dell'ambiente, in relazione al mercato interno 79

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3568/90 DEL CONSIGLIO

del 4 dicembre 1990

relativo all'introduzione di misure tariffarie transitorie a favore della Bulgaria, della Cecoslovacchia, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, dell'URSS e della Jugoslavia, applicabili fino al 31 dicembre 1992, per tener conto dell'unificazione tedesca

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 28, 43 e 113,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che a decorrere dal 3 ottobre 1990, data dell'unificazione tedesca, la tariffa doganale comune è applicabile di diritto al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca;

considerando che l'ex Repubblica democratica tedesca ha concluso con la Bulgaria, la Cecoslovacchia, l'Ungheria, la Polonia, la Romania, l'URSS e la Jugoslavia numerosi accordi relativi allo scambio annuo di merci specifiche a dazio nullo in quantitativi massimi o fino a valori massimi; che l'ex Repubblica democratica tedesca ha concluso con la Cecoslovacchia, la Polonia e l'URSS accordi di cooperazione e investimento a lungo termine i quali prevedono forniture reciproche di merci a dazio nullo ancora per molti anni;

considerando che il primo tipo di accordi non verrà rinnovato dopo il 31 dicembre 1990; che il secondo tipo sarà rinegoziato a livello della Comunità, della Germania o dell'impresa privata, ma che questo processo di rinegoziato si protrarrà per qualche tempo;

considerando che i quantitativi o valori massimi indicati in tali accordi non comportano obblighi giuridicamente vincolanti tra le parti; che l'inadempimento dei medesimi non può quindi dar luogo ad alcuna compensazione da parte della Comunità;

considerando che occorre pertanto attenuare, durante un periodo transitorio, gli effetti dell'unificazione tedesca sui due tipi di accordi, onde evitare gravi ripercussioni per le imprese situate sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca ed in Bulgaria, in Cecoslovacchia, in Ungheria, in Polonia, in Romania, nell'URSS e in Jugoslavia; che la stabilità economica di questi paesi potrebbe in effetti risentirne;

considerando che per le ragioni indicate è opportuno sospendere temporaneamente i dazi della tariffa doganale comune a favore dei prodotti originari della Bulgaria, della Cecoslovacchia, dell'Ungheria, della Polonia e della Romania, dell'URSS e della Jugoslavia, oggetto degli accordi sopracitati tra la ex Repubblica democratica tedesca e detti paesi, fino a concorrenza dei quantitativi o valori massimi ivi menzionati;

considerando che le finalità della politica agricola comune indicate all'articolo 39 del trattato consentono di applicare i principi definiti dal presente regolamento soltanto per i prodotti soggetti a un dazio doganale; che i regimi comunitari in materia di prezzi di riferimento o di prezzi minimi, come pure i prelievi agricoli e altri oneri all'importazione imposti dalle organizzazioni di mercato, devono continuare ad essere applicati; che, considerata la sensibilità dei mercati, nessun esonero è possibile per il settore bovino;

considerando che, date le speciali circostanze dell'unificazione tedesca, è opportuno limitare la suddetta sospensione dei dazi ai prodotti interessati, soltanto nella misura in cui sono immessi in libera pratica nel territorio della ex Repubblica democratica tedesca;

considerando che occorre prendere disposizioni onde determinare l'origine delle merci che beneficiano della sospensione dei dazi;

considerando che, tenendo conto delle difficoltà inerenti alla loro applicazione e del fatto che taluni dei loro effetti non sono prevedibili, occorre sottolineare il carattere tran-

⁽¹⁾ GU n. L 263 del 26.9.1990, pag. 3, modificata il 28 novembre 1990.

⁽²⁾ Parere reso il 21 novembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

sitorio di queste misure e limitarne l'applicabilità per un biennio sino al 31 dicembre 1992;

considerando che è opportuno prevedere misure speciali nonché la relativa procedura di attuazione, per l'eventualità che la sospensione temporanea dei dazi provochi o minacci di provocare grave pregiudizio ad un settore dell'industria della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A decorrere dal 3 ottobre 1990, data dell'unificazione tedesca, e fino al 31 dicembre 1992, i dazi all'importazione ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2144/87 del Consiglio, del 13 luglio 1987, riguardante l'obbligazione doganale ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 4108/88 ⁽²⁾, compresi i dazi antidumping attualmente in vigore, sono sospesi per i prodotti che sono originari della Bulgaria, della Cecoslovacchia, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, dell'URSS e della Jugoslavia e che sono contemplati negli accordi elencati negli allegati I e II del presente regolamento, conclusi tra detti paesi e l'ex Repubblica democratica tedesca per i quantitativi e i valori massimi fissati nei medesimi accordi — gli elementi essenziali di tali accordi saranno pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Tuttavia, per quanto riguarda i prodotti agricoli di cui all'allegato II del trattato, continueranno ad essere applicati i prelievi agricoli e gli altri oneri all'importazione imposti in virtù della politica agricola comune; nella misura in cui esistono regimi di prezzi di riferimento o prezzi minimi all'importazione, questi devono effettivamente essere applicati.

Le esenzioni previste al primo comma sono applicabili alle carni bovine e agli animali vivi diversi dagli animali di razza pura bovina destinati alla riproduzione.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano soltanto a condizione che:

- l'immissione in libera pratica dei prodotti in questione avvenga sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca ed i prodotti siano ivi consumati o subiscano una trasformazione che conferisca loro l'origine comunitaria ⁽³⁾,

⁽¹⁾ GU n. L 201 del 22. 7. 1987, pag. 15.

⁽²⁾ GU n. L 361 del 29. 12. 1988, pag. 2.

⁽³⁾ Il controllo di questa utilizzazione sarà effettuato conformemente alle disposizioni pertinenti in materia di destinazione particolare. Regolamento (CEE) n. 4142/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni di ammissione di talune merci al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione in funzione della loro destinazione particolare (GU n. L 387 del 31. 12. 1987, pag. 81).

- a sostegno della dichiarazione d'immissione in libera pratica sia esibita una licenza, rilasciata dalle autorità tedesche competenti e attestante che i prodotti in questione sono ammessi a beneficiare delle disposizioni del paragrafo 1.

3. La Commissione e le autorità tedesche competenti prendono le misure necessarie a garantire che il consumo finale dei prodotti in questione, ovvero la loro trasformazione tramite cui viene acquisita l'origine comunitaria, abbiano luogo nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.

Articolo 2

Per la determinazione del carattere originario dei prodotti di cui all'articolo 1, si applica il regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1769/89 ⁽⁵⁾.

Articolo 3

1. Se la sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 1 arreca grave pregiudizio in uno o più Stati membri ai produttori comunitari di prodotti simili o direttamente concorrenti, la Commissione può, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, ripristinare la normale aliquota del dazio per il prodotto in questione.

Ciascuno Stato membro può adire la Commissione in caso di difficoltà. La Commissione, intervenendo con urgenza, esamina il problema e presenta le proprie conclusioni, eventualmente corredate di misure appropriate.

2. Si segue la procedura di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1765/82 del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da paesi a commercio di Stato ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1243/88 ⁽⁷⁾.

Articolo 4

La Commissione riferisce al Parlamento europeo ed al Consiglio, anteriormente al 1° ottobre 1991, in merito al funzionamento del sistema messo in atto, alle quantità di prodotti che ne hanno beneficiato e allo stato della rinegoziazione degli impegni sussistenti.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽⁴⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 174 del 22. 6. 1989, pag. 11.

⁽⁶⁾ GU n. L 195 del 5. 7. 1982, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 113 del 30. 4. 1986, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. DE MICHELIS

ALLEGATO I

1. Protocollo tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo della Repubblica popolare di Bulgaria sugli scambi di merci nel 1990 (29 novembre 1989).
2. Protocollo n. 5 dell'accordo tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo della Repubblica socialista cecoslovacca sugli scambi di merci negli anni 1986—1990 (13 dicembre 1989).
3. Protocollo tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo della Repubblica ungherese sugli scambi bilaterali di beni e servizi nel 1990 (19 gennaio 1990).
4. Protocollo tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo della Repubblica popolare polacca sugli scambi bilaterali di merci e servizi nel 1989 (30 novembre 1988).
5. Protocollo tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo della Repubblica socialista di Romania sugli scambi bilaterali di merci nel 1990 (16 novembre 1988).
6. Protocollo tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sugli scambi di merci e i pagamenti nel 1990 (22 novembre 1989).
7. Protocollo tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo federale della Skupstina della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia sugli scambi bilaterali di merci e servizi nel 1990 (20 dicembre 1989).

ALLEGATO II

- Accordo tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, del 20 gennaio 1986, relativo alla cooperazione per lo sfruttamento del giacimento di gas naturale di Jamburg.
- Accordo tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, del 28 ottobre 1987, relativo alla cooperazione per la costruzione di un complesso di estrazione e di trattamento di minerali contenenti ossidi e l'accordo, del 28 ottobre 1987, sulle condizioni di soggiorno o di attività delle organizzazioni mandatarie.
- Accordo tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, del 15 aprile 1985, relativo alla cooperazione nel settore delle costruzioni navali e alle reciproche forniture di navi e attrezzature navali.
- Accordo tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, del 21 luglio 1976, relativo alla cooperazione per la costruzione di una linea da 750 kV.
- Accordo tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, del 21 giugno 1974, relativo ad investimenti congiunti nel settore del gas naturale (centro di Oremburg) (quantitativo spettante: 2,8 Mrd di m³/l'anno fino al 1998).
- Accordo tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, del 16 novembre 1973, relativo ad investimenti congiunti nel settore dell'amianto (centro di Kijembal) (quantitativo spettante: 40 kt di amianto l'anno fino al 1991).
- Accordo tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, del 21 giugno 1973, relativo ad investimenti congiunti nel settore della cellulosa (centro di Ust-Ilimsk) (quantitativo spettante 56 kt di cellulosa l'anno fino al 1992).
- Accordo tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, del 14 luglio 1965, relativo alla costruzione di centrali nucleari (centrali Nord e Stendal I).
- Accordo tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, del 3 giugno 1987, relativo alla cooperazione per la ricostruzione di unità da 210 MW.
- Accordo a livello ministeriale, del 6 giugno 1980, sulla specializzazione e la cooperazione nella produzione e sullo scambio di vari tipi di carta e cartone, nonché sulla cooperazione scientifica e tecnica.

- Accordo a livello ministeriale, del 24 maggio 1989, sulla cooperazione in materia di creazione e produzione di tomografi computerizzati.
- Accordo tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, del 23 dicembre 1976, relativo alla cooperazione per la produzione di prodotti in gomma.
- Accordo tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, del 27 giugno 1977, relativo alla cooperazione per lo sviluppo della produzione e per la fornitura di cuscinetti a rulli oscillanti.
- Accordo a livello ministeriale, del 4 dicembre 1985, relativo alla specializzazione e alla cooperazione per la produzione di macchine per la pettinatura del cotone, modello 1532.
- Accordo tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, del 14 dicembre 1984, relativo alla cooperazione per la produzione di cromogeni protetti.
- Accordo tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, del 28 giugno 1979, relativo alla cooperazione per la produzione di lievito da foraggio a Mozyr.
- Accordo a livello ministeriale, del 17 dicembre 1986, sulla specializzazione e la cooperazione nel settore dei catalizzatori.
- Accordo tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, del 9 dicembre 1975, sull'ulteriore sviluppo dell'integrazione per quanto riguarda l'industria chimica.
- Accordo tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, del 18 giugno 1982, relativo alla cooperazione per la messa a punto di una tecnologia di produzione e per l'utilizzazione di inibitori della nitrificazione per concimi azotati.
- Accordo tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, del 15 giugno 1973, relativo alla creazione di un'organizzazione economica internazionale nel settore dell'industria fotochimica (« Assofoto »).
- Accordo tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, del 30 ottobre 1986, relativo alla cooperazione per la costruzione della centrale nucleare Stendal II.
- Accordo tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, del 9 dicembre 1983, relativo alla cooperazione per la costruzione e la ricostruzione di depositi frigoriferi per patate e ortofrutticoli.
- Accordo tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, del 9 dicembre 1983, relativo alla collaborazione per la produzione in cooperazione di sementi di erba medica.
- Accordo tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, del 14 dicembre 1984, relativo alla cooperazione per l'espansione della produzione di polveri filtranti (farina fossile) per l'industria alimentare.
- Accordo tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, del 22 dicembre 1977, relativo alla cooperazione in materia di perfezionamento, sviluppo e creazione di nuovi procedimenti tecnologici e di impianti di depurazione delle acque dei grandi agglomerati urbani e dei complessi industriali.
- Accordo tra il governo della Repubblica democratica tedesca, il governo della Repubblica popolare di Polonia e il governo dell'URSS, del 18 dicembre 1959, relativo alla costruzione di un oleodotto URSS-Polonia-Repubblica democratica tedesca.
- Accordo tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo della Repubblica popolare di Polonia, al 18 gennaio 1961, relativo alla costruzione e al finanziamento dell'oleodotto URSS-Polonia-Repubblica democratica tedesca, e protocollo, del 12 novembre 1972, integrativo di questo accordo.
- Accordo tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo della Repubblica popolare di Polonia, del 18 ottobre 1969, relativo alla costruzione e al finanziamento di un secondo oleodotto per il trasporto del petrolio dall'URSS in Polonia e, attraverso il territorio polacco, nella Repubblica democratica tedesca.
- Accordo tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo della Repubblica popolare di Polonia, del 17 agosto 1983, relativo alla costruzione e al finanziamento di un attraversamento della Vistola presso Plock per il primo e il secondo tratto dell'oleodotto « Amicizia » (Freundschaft).

- Intesa tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo della Repubblica popolare di Polonia, del 12 giugno 1972, relativa alla costruzione, gestione e utilizzazione comune di un cotonificio nel territorio della Repubblica popolare di Polonia.
 - Accordo tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo della Repubblica popolare di Polonia, del 28 novembre 1973, relativo alla cooperazione per la creazione nella Repubblica democratica tedesca di uno stabilimento per la produzione di lievito da foraggio e la fornitura di questo prodotto alla Polonia.
 - Accordo tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo della Repubblica popolare di Polonia, del 6 settembre 1985, relativo alla fornitura di zolfo, con pagamento scaglionato del saldo attivo della Repubblica democratica tedesca.
 - Accordo tra il governo della Repubblica democratica tedesca e il governo della Repubblica socialista cecoslovacca, del 2 luglio 1971, sul trasporto di gas naturale dall'URSS nella Repubblica democratica tedesca attraverso il territorio cecoslovacco e protocolli, del 12 gennaio 1973 e del 31 maggio 1989, integrativi di questo accordo.
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 3569/90 DEL CONSIGLIO

del 4 dicembre 1990

che prevede l'adeguamento per l'applicazione in Germania del regolamento (CEE) n. 3044/89 relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella primavera 1990 e 1991

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 213,

visto il progetto della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 3044/89 relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella primavera 1990 e 1991 ⁽⁴⁾;

considerando che a decorrere dall'unificazione tedesca la normativa comunitaria è applicabile di diritto al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca;

considerando che per la primavera 1991 è opportuno ampliare il campione dei nuclei familiari per l'indagine per campione sulle forze di lavoro in Germania,

Articolo 1

L'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3044/89 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 3

Nella primavera 1991 il campione interessa un numero di nuclei familiari compreso fra 120 000 e 130 000 per la Germania, fra 60 000 e 100 000 per la Francia, l'Italia, il Regno Unito e la Spagna, fra 30 000 e 50 000 per il Belgio, i Paesi Bassi, l'Irlanda, la Grecia e il Portogallo, fra 15 000 e 30 000 per la Danimarca e di circa 10 000 per il Lussemburgo.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. DE MICHELIS

⁽¹⁾ GU n. C 248 del 2. 10. 1990, pag. 8, modificata il 25. 10. 1990.

⁽²⁾ Parere reso il 21 novembre 1990 (non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*).

⁽³⁾ Parere reso il 20 novembre 1990 (non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*).

⁽⁴⁾ GU n. L 292 dell'11. 10. 1989, pag. 2.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3570/90 DEL CONSIGLIO

del 4 dicembre 1990

concernente le deroghe da prevedere per le indagini statistiche agrarie in Germania nell'ambito dell'unificazione tedesca

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Articolo 2

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che, nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, non è possibile conformarsi immediatamente agli obblighi previsti dalla legislazione comunitaria in materia di statistica agraria, poiché in tale territorio devono essere introdotti importanti mutamenti ed adeguamenti;

considerando che inoltre occorre aumentare la stima delle spese previste nel regolamento (CEE) n. 837/90 del Consiglio, del 26 marzo 1990, relativo alle informazioni statistiche che gli Stati membri devono fornire in merito alla produzione di cereali ⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca sono autorizzate fino al 31 dicembre 1992, nel campo della statistica agraria, deroghe agli atti giuridici elencati nell'allegato, per quanto attiene ai periodi di riferimento, alle date di riferimento, alle date delle rilevazioni, alle date di trasmissione ed al campo delle persone da intervistare.

2. Le deroghe di cui al paragrafo 1 sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 4.

All'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alle indagini statistiche sulle superfici viticole ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 490/86 ⁽⁵⁾, è aggiunto il comma seguente:

«La prima indagine intermedia nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca è effettuata entro due anni dallo svolgimento della prima indagine di base.»

Articolo 3

All'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 837/90 l'importo «3 200 000 ecu» è sostituito da «3 520 000 ecu».

Articolo 4

1. Qualora si ricorra alla procedura definita nel presente articolo, il comitato permanente della statistica agraria, in appresso denominato «comitato», viene investito della questione dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato viene attribuita ai voti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito

⁽¹⁾ GU n. C 248 del 2. 10. 1990, pag. 9, modificata il 25 ottobre 1990 e il 28 novembre 1990.

⁽²⁾ Parere reso il 21 novembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. L 88 del 3. 4. 1990, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 124.

⁽⁵⁾ GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 22.

alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. DE MICHELIS

ALLEGATO

ELENCO DEGLI ATTI GIURIDICI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

Regolamenti del Consiglio

(CEE) n. 2782/75 del 29. 10. 1975
(CEE) n. 357/79 del 5. 2. 1979
(CEE) n. 571/88 del 29. 2. 1988
(CEE) n. 837/90 del 26. 3. 1990

Direttive del Consiglio

72/280/CEE del 31. 7. 1972
73/132/CEE del 15. 5. 1973
76/625/CEE del 20. 7. 1976
76/630/CEE del 20. 7. 1976
78/ 53/CEE del 19. 12. 1977
82/177/CEE del 22. 3. 1982
82/606/CEE del 28. 7. 1982

REGOLAMENTO (CEE) N. 3571/90 DEL CONSIGLIO

del 4 dicembre 1990

che stabilisce talune misure relative all'attuazione della politica comune della pesca nell'ex
Repubblica democratica tedesca

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾.

considerando che a decorrere dall'unificazione tedesca la normativa comunitaria è applicabile di diritto al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca;

considerando che è opportuno adottare talune disposizioni transitorie per facilitare l'attuazione della politica comune della pesca nell'ex Repubblica democratica tedesca;

considerando che l'integrazione dell'ex Repubblica democratica tedesca nella politica comune della pesca può rendere necessaria l'adozione di disposizioni integrative in materia di attività di produzione e di commercializzazione, di riduzione dello sforzo di pesca, di ristrutturazione della flotta e dell'industria, di controlli per preservare il patrimonio ittico e di relazioni internazionali;

considerando che la Comunità succede all'ex Repubblica democratica tedesca per quanto riguarda gli accordi di pesca da essa conclusi e gli altri obblighi internazionali assunti dalla stessa nei confronti di paesi terzi e organizzazioni internazionali e che i diritti e gli obblighi derivanti da tali accordi per la Comunità restano immutati durante il periodo in cui le disposizioni di detti accordi sono provvisoriamente mantenute nella loro forma attuale e al più tardi fino alla data della loro scadenza, salvo eventuale nuovo negoziato;

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2886/89 ⁽⁵⁾, autorizza gli Stati membri ad accor-

dare alle organizzazioni di produttori aiuti destinati a incentivarne la costituzione ed a facilitarne il funzionamento; che, a causa della situazione particolare esistente nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, è d'uopo autorizzare la Repubblica federale di Germania a corrispondere questi aiuti, secondo tassi e modalità più flessibili, a tutte le organizzazioni di produttori costituite dopo il 1° luglio 1990 e riconosciute entro un periodo di tre anni a decorrere dall'unificazione tedesca;

considerando che, per tener conto delle azioni previste dal regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura ⁽⁶⁾, che saranno realizzate sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca nel corso del 1991, è opportuno, da un lato, aumentare la stima della spesa globale a carico del bilancio comunitario fino a 830 milioni di ecu e, dall'altro, completare l'elenco delle regioni meno sviluppate, inserendovi quelle del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, tenendo presente che alcune di queste ultime hanno le stesse caratteristiche delle regioni corrispondenti della Comunità;

considerando che la dipendenza dell'ex Repubblica democratica tedesca dalle risorse esterne motiva le dimensioni della sua flotta di pesca che, in considerazione dell'insufficienza delle risorse comunitarie, deve essere ristrutturata;

considerando che le informazioni disponibili sulla situazione della pesca nell'ex Repubblica democratica tedesca non permettono di stabilire in via definitiva la portata degli adeguamenti e delle deroghe; che, per tener conto dell'evoluzione di tale situazione, è necessario prevedere, conformemente all'articolo 145, terzo trattino del trattato, una procedura semplificata che permetta di adeguare ed integrare, ove necessario, le misure previste dal presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3796/81,

(1) GU n. L 263 del 26. 9. 1990, pag. 32, modificata il 25 ottobre 1990.

(2) Parere reso il 21 novembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) Parere reso il 20 novembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.

(5) GU n. L 282 del 2. 10. 1989, pag. 1.

(6) GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 7.

la Repubblica federale di Germania è autorizzata ad accordare gli aiuti di cui al succitato paragrafo 1 alle organizzazioni di produttori, costituite sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca dopo il 1° luglio 1990 e riconosciute durante un periodo di tre anni a decorrere dalla data dell'unificazione tedesca; tali aiuti verranno erogati secondo le modalità seguenti:

- l'importo degli aiuti per il primo, secondo e terzo anno non deve superare rispettivamente il 5 %, il 3 % e l'1 % del valore della produzione commercializzata connessa con l'azione dell'organizzazione di produttori;
- gli aiuti non devono peraltro superare nel primo anno l'80 %, nel secondo anno il 70 % e nel terzo anno il 60 % delle spese di gestione sostenute dall'organizzazione di produttori;
- possono essere versati anticipi forfettari sugli importi degli aiuti alle organizzazioni di produttori interessate dal momento del loro riconoscimento, e successivamente all'inizio di ogni anno;
- il saldo degli aiuti deve essere versato entro cinque anni dalla data di riconoscimento.

Articolo 2

La Commissione studia a fondo gli accordi di pesca e gli impegni dell'ex Repubblica democratica nell'ambito delle convenzioni internazionali e, entro il 30 giugno 1991, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata da proposte appropriate.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 4028/86 è modificato come segue:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 1990.

- a) all'articolo 40, paragrafo 2, l'importo « 800 milioni di ecu » è sostituito da « 830 milioni di ecu »;
- b) nell'allegato II, ai punti I. 1, II. 1 e nell'allegato VI, al punto 1, i termini « e Veneto » sono sostituiti ogniquale volta dai termini « Veneto e Mecklenburg — Vorpommern ».

Articolo 4

1. Secondo la procedura prevista all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3796/81 può essere decisa l'adozione di misure di adeguamento delle misure oggetto dei regolamenti (CEE) n. 3796/81, (CEE) n. 4028/86 e (CEE) n. 4042/89.

2. Tali adeguamenti devono perseguire l'obiettivo di garantire un'applicazione coerente dei succitati regolamenti nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, tenendo conto della situazione specifica ivi esistente e delle difficoltà particolari che incontra l'applicazione dei suddetti regolamenti.

Essi devono rispettare l'economia generale ed i principi di base di tali regolamenti nonché le disposizioni del presente regolamento.

3. Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere adottate fino al 31 dicembre 1992. La loro applicazione è limitata a questa stessa data.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. DE MICHELIS

REGOLAMENTO (CEE) N. 3572/90 DEL CONSIGLIO

del 4 dicembre 1990

che modifica, a seguito dell'unificazione tedesca, talune direttive, decisioni e regolamenti nel settore dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la Comunità ha adottato una serie di regole relative ai trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile;

considerando che a decorrere dall'unificazione tedesca la normativa comunitaria è applicabile di diritto al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca;

considerando che si rende necessario apportare taluni adeguamenti ad alcuni atti comunitari relativi ai trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile, per tener conto della situazione particolare esistente in detto territorio;

considerando che è necessario prevedere un termine particolare per rendere conformi agli atti comunitari le regolamentazioni in vigore nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca;

considerando che le deroghe previste a tal fine devono avere un carattere temporaneo e arrecare meno perturbazioni possibili al funzionamento del mercato comune;

considerando che le informazioni disponibili sullo stato delle regolamentazioni e sulla situazione dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca non consentono di stabilire in via definitiva la natura degli adeguamenti, né la portata delle deroghe e che, per poter tener conto dell'evoluzione di tale situazione, è necessario prevedere una procedura semplificata, in conformità dell'articolo 145, terzo trattino del trattato;

considerando che le disposizioni delle direttive 74/561/CEE ⁽⁴⁾ e 74/562/CEE ⁽⁵⁾, modificate da ultimo dalla direttiva 89/438/CEE ⁽⁶⁾, dovrebbero essere applicate in modo da rispettare i diritti quesiti dei trasportatori che esercitano già tale professione nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e al tempo stesso concedere alle imprese di trasporti di recente costituzione un certo lasso di tempo per ottemperare a determinate disposizioni relative alla capacità finanziaria ed alla capacità professionale;

considerando che, a decorrere dall'unificazione tedesca, i veicoli adibiti al trasporto su strada immatricolati nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca hanno lo stesso statuto giuridico di quelli degli altri Stati membri; che il regolamento (CEE) n. 3821/85 ⁽⁷⁾ prevede determinate misure relative agli apparecchi di controllo installati sui veicoli adibiti al trasporto su strada; che l'installazione di detti apparecchi sui veicoli nuovi avviene al momento della produzione e non presenta pertanto alcuna difficoltà, mentre l'installazione su veicoli immatricolati nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca prima dell'unificazione deve poter essere effettuata nel corso di un periodo transitorio ragionevole, tenuto conto del costo supplementare e delle capacità tecniche delle officine d'installazione convenzionate;

considerando l'opportunità di inserire il nome della Deutsche Reichsbahn (DR) negli atti comunitari che citano espressamente i nomi delle aziende ferroviarie e di prevedere un termine per l'applicazione delle regole in questione;

considerando che le misure comunitarie relative al risanamento strutturale del settore della navigazione interna devono essere adeguate, tenuto conto della situazione particolare delle imprese di trasporto per via navigabile stabilite nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 5 della direttiva 74/561/CEE è aggiunto il paragrafo seguente:

«5. Per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca saranno applicabili, anziché le date indicate nei paragrafi 1 e 2:

⁽¹⁾ GU n. L 263 del 26. 9. 1990, pag. 34, modificata il 25 ottobre 1990 e il 28 novembre 1990.

⁽²⁾ Parere reso il 21 novembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Parere reso il 20 novembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU n. L 308 del 19. 11. 1974, pag. 18.

⁽⁵⁾ GU n. L 308 del 19. 11. 1974, pag. 23.

⁽⁶⁾ GU n. L 212 del 22. 7. 1989, pag. 101.

⁽⁷⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1985, pag. 8.

- al paragrafo 1, anziché il 1° gennaio 1978, il 3 ottobre 1989;
- al paragrafo 2, anziché il 31 dicembre 1974, il 1° gennaio 1978 e il 1° gennaio 1980, rispettivamente il 2 ottobre 1989, il 1° gennaio 1992 e il 1° luglio 1992.»

Articolo 2

All'articolo 4 della direttiva 74/562/CEE è aggiunto il paragrafo seguente:

«5. Per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca saranno applicabili, anziché le date indicate nei paragrafi 1 e 2:

- al paragrafo 1, anziché il 1° gennaio 1978, il 3 ottobre 1989;
- al paragrafo 2, anziché il 31 dicembre 1974, il 1° gennaio 1978 e il 1° gennaio 1980, rispettivamente il 2 ottobre 1989, il 1° gennaio 1992 e il 1° luglio 1992.»

Articolo 3

Nel regolamento (CEE) n. 3821/85 è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 20 bis

Il presente regolamento è applicabile soltanto a decorrere dal 1° gennaio 1991 ai veicoli immatricolati prima di questa data nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.

Il presente regolamento è applicabile soltanto a decorrere dal 1° gennaio 1993 a questi veicoli, qualora essi effettuino unicamente trasporti nazionali nel territorio della Repubblica federale di Germania. Tuttavia il presente regolamento è applicabile a decorrere dalla sua entrata in vigore ai veicoli che effettuano trasporti di merci pericolose.»

Articolo 4

Alla fine dell'articolo 8, paragrafo 1 della direttiva 80/1263/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1980, relativa all'istituzione di una patente di guida comunitaria ⁽¹⁾, è aggiunto il comma seguente:

«Le disposizioni del presente paragrafo sono applicabili anche alle patenti di guida rilasciate dall'ex Repubblica democratica tedesca.»

⁽¹⁾ GU n. L 375 del 31. 12. 1980, pag. 1.

Articolo 5

L'elenco delle aziende ferroviarie che figura:

- nell'articolo 19, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile ⁽²⁾;
- nell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie ⁽³⁾;
- nell'allegato II, punto A.1 «Ferrovie — reti principali» del regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970, che istituisce una contabilità delle spese per le infrastrutture dei trasporti per ferrovia, su strada e per navigabile ⁽⁴⁾;
- nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2830/77 del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativo alle misure necessarie per rendere comparabili la contabilità e i conti annuali delle aziende ferroviarie ⁽⁵⁾;
- nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2183/78 del Consiglio, del 19 settembre 1978, relativo alla fissazione di principi uniformi per il calcolo dei costi delle aziende ferroviarie ⁽⁶⁾;
- nell'articolo 1, paragrafo 1 della decisione 75/327/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, relativa al risanamento della situazione delle aziende ferroviarie e all'armonizzazione delle norme che disciplinano i rapporti finanziari fra tali aziende e gli Stati ⁽⁷⁾;
- nell'articolo 1, paragrafo 1 della decisione 82/529/CEE del Consiglio, del 19 luglio 1982, relativa alla formazione dei prezzi nel settore dei trasporti internazionali di merci per ferrovia ⁽⁸⁾;
- nell'articolo 1, paragrafo 1 della decisione 83/418/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1983, relativa all'autonomia commerciale delle aziende ferroviarie nella gestione del loro traffico internazionale di viaggiatori e di bagagli ⁽⁹⁾.

è sostituito dall'elenco seguente:

- «— Société nationale des chemins de fer belges (SNCB)/ Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS),

⁽²⁾ GU n. L 156 del 28. 6. 1969, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 156 del 28. 6. 1969, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 130 del 15. 6. 1970, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU n. L 334 del 24. 12. 1977, pag. 13.

⁽⁶⁾ GU n. L 258 del 21. 9. 1978, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 152 del 12. 6. 1975, pag. 3.

⁽⁸⁾ GU n. L 234 del 9. 8. 1982, pag. 5.

⁽⁹⁾ GU n. L 237 del 26. 8. 1983, pag. 32.

- Danske Statsbaner (DSB),
- Deutsche Bundesbahn (DB),
- Deutsche Reichsbahn (DR),
- Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ),
- Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE),
- Société nationale des chemins de fer français (SNCF),
- Córas Iompair Éireann (CIE),
- Ente Ferrovie dello Stato (FS),
- Société nationale des chemins de fer luxembourgeois (CFL),
- Naamloze Vennootschap Nederlandse Spoorwegen (NS),
- Caminhos de Ferro Portugueses, EP (CP),
- British Rail (BR),
- Northern Ireland Railways (NIR).»

Articolo 6

Il regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio, del 27 aprile 1989, relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna ⁽¹⁾ è modificato come segue:

- 1) All'articolo 6, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:

«Nel caso dei battelli tedeschi già registrati nell'ex Repubblica democratica tedesca alla data dell'unificazione, il pagamento della quota sarà obbligatorio a decorrere dal 1° gennaio 1991.»

- 2) All'articolo 6, è aggiunto il paragrafo seguente:

«8. Qualora, entro un termine di sei mesi dall'unificazione tedesca, il governo tedesco desideri che venga organizzata un'azione di demolizione anche per i battelli della sua flotta registrati, prima dell'unificazione, nell'ex Repubblica democratica tedesca, esso comunica la propria richiesta alla Commissione che determina le modalità dell'azione di demolizione secondo le disposizioni di cui al paragrafo 7 del presente articolo e secondo principi uguali a quelli stabiliti nel regolamento (CEE) n. 1102/89 della Commissione (*).

(*) GU n. L 116 del 28. 4. 1989, pag. 30.»

- 3) All'articolo 8, paragrafo 3, lettera a) è aggiunto il comma seguente:

«Le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non sono più applicabili ai battelli in fase di costruzione nell'ex

Repubblica democratica tedesca anteriormente al 1° settembre 1990, a condizione che la data di consegna e di entrata in servizio non sia posteriore al 31 gennaio 1991.»

- 4) All'articolo 8, paragrafo 3, lettera b) è aggiunto il comma seguente:

«Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 sono applicabili ai battelli che sono stati integrati nella flotta tedesca a seguito dell'unificazione tedesca ma che non erano registrati nell'ex Repubblica democratica tedesca alla data del 1° settembre 1990.»

- 5) All'articolo 10, è aggiunto il paragrafo seguente:

«5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi all'articolo 6, paragrafo 4, quarto comma ed all'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), secondo comma e lettera b), secondo comma anteriormente al 1° gennaio 1991. Essi ne informano la Commissione.»

Articolo 7

1. I regolamenti (CEE) n. 2183/78 e (CEE) n. 2830/77 sono applicabili nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca soltanto a decorrere dal 1° gennaio 1992.

2. Il regolamento (CEE) n. 1192/69 è applicabile nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca soltanto a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Articolo 8

Le decisioni 76/327/CEE, 82/529/CEE e 83/418/CEE sono applicabili nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca soltanto a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Articolo 9

1. Secondo la procedura prevista all'articolo 10 può essere decisa l'adozione di misure riguardanti complementi destinati a colmare evidenti lacune, nonché adeguamenti tecnici alle misure oggetto della presente direttiva.

2. Tali adeguamenti devono essere intesi a garantire un'applicazione coerente della regolamentazione comunitaria nel settore coperto dalla presente direttiva nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, tenendo conto della situazione specifica ivi esistente e delle difficoltà particolari che incontra l'applicazione di detta regolamentazione.

Essi devono rispettare i principi della regolamentazione ed essere strettamente connessi ad una delle deroghe previste dalla presente direttiva.

3. Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere adottate fino al 31 dicembre 1992. La loro applicazione è limitata a questa stessa data.

(1) GU n. L 116 del 28. 4. 1989, pag. 25.

Articolo 10

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. DE MICHELIS

REGOLAMENTO (CEE) N. 3573/90 DEL CONSIGLIO

del 4 dicembre 1990

che modifica, a seguito dell'unificazione tedesca, il regolamento (CEE) n. 4055/86 che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la Comunità economica europea ha adottato una serie di regole relative ai trasporti marittimi;

considerando che, a decorrere dall'unificazione tedesca, la normativa comunitaria è applicabile di diritto al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca;

considerando che si rende necessario prevedere determinati adeguamenti del regolamento (CEE) n. 4055/86 ⁽⁴⁾, per tener conto della situazione particolare derivante dall'unificazione tedesca relativamente agli accordi bilaterali conclusi tra l'ex Repubblica democratica tedesca e paesi terzi;

considerando che gli accordi conclusi dell'ex Repubblica democratica tedesca riguardano unicamente i carichi in provenienza da tale Stato e che di conseguenza gli eventuali diritti di paesi terzi conseguenti ad accordi relativi alla ripartizione dei carichi riguardano unicamente carichi aven-

ti origine nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca;

considerando che il termine previsto per l'adattamento da parte degli Stati membri degli accordi relativi ai traffici non soggetti al codice di comportamento per le conferenze marittime delle Nazioni Unite deve essere prorogato per quanto riguarda gli accordi bilaterali conclusi dalla Repubblica democratica tedesca con paesi terzi, per permettere alla Repubblica federale di Germania di condurre i negoziati necessari per adattare detti accordi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 4055/86 è aggiunto il comma seguente:

«Gli accordi conclusi dall'ex Repubblica democratica tedesca devono essere adattati senza indugio e comunque entro il 1° gennaio 1995.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. DE MICHELIS

⁽¹⁾ GU n. C 248 del 2. 10. 1990, pag. 13, modificata il 25 ottobre 1990.

⁽²⁾ Parere reso il 21 novembre 1990 (non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*).

⁽³⁾ Parere reso il 20 novembre 1990 (non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*).

⁽⁴⁾ GU n. L 378 del 31. 12. 1986, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3574/90 DEL CONSIGLIO

del 4 dicembre 1990

che introduce un periodo transitorio nell'attuazione di taluni atti comunitari nel settore energetico

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 103,

visto la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che, nel quadro dei vari regolamenti relativi al settore dell'energia, gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione informazioni specifiche secondo procedure definite;

considerando che, a decorrere dall'unificazione tedesca, la normativa comunitaria è applicabile di diritto al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca; che, dato il livello di sviluppo economico regionale, tale applicazione può far sorgere difficoltà;

considerando che l'articolo 8 C del trattato invita la Commissione a tener conto dell'ampiezza dello sforzo che dovrà essere sopportato nel corso del periodo di instaurazione del mercato interno da talune economie che presentano differenze di sviluppo;

considerando che tali deroghe devono avere un carattere temporaneo e arrecare meno perturbazioni possibili al funzionamento del mercato comune;

considerando che le informazioni disponibili sullo stato della regolamentazione vigente sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e circa la situazione dell'industria dell'energia non permettono di stabilire in via definitiva la portata delle deroghe,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La Repubblica federale di Germania non è tenuta alla trasmissione delle informazioni previste dalla direttiva e dai regolamenti citati in allegato per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.

Articolo 2

La deroga di cui all'articolo 1 è valida per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data dell'unificazione tedesca.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. DE MICHELIS

(1) GU n. L 263 del 26. 9. 1990, pag. 38, modificata il 25 ottobre 1990.

(2) Parere reso il 21 novembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) Parere reso il 20 novembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

ALLEGATO**1. Formazione dei prezzi e informazione e consultazione sui prezzi**

Direttiva 76/491/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente una procedura comunitaria d'informazione e di consultazione sui prezzi del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi nella Comunità (GU n. L 140 del 28. 5. 1976, pag. 4).

2. Comunicazione sulle importazioni di idrocarburi

Regolamento (CEE) n. 1055/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, sulla comunicazione alla Commissione delle importazioni di idrocarburi (GU n. L 120 del 25. 5. 1972, pag. 3).

Regolamento (CEE) n. 1893/79 del Consiglio, del 28 agosto 1979, che introduce nella Comunità la registrazione delle importazioni di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (GU n. L 220 del 30. 8. 1979, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2592/79 del Consiglio, del 20 novembre 1979, che stabilisce le norme in base alle quali viene effettuata nella Comunità la registrazione delle importazioni di petrolio greggio, prevista dal regolamento (CEE) n. 1893/79 (GU n. L 297 del 24. 11. 1979, pag. 1).

3. Comunicazione sulle esportazioni di idrocarburi

Regolamento (CEE) n. 388/75 del Consiglio, del 13 febbraio 1975, sulla comunicazione alla Commissione delle esportazioni di idrocarburi nei paesi terzi (GU n. L 45 del 19. 2. 1975, pag. 1).

REGOLAMENTO (CEE) N. 3575/90 DEL CONSIGLIO

del 4 dicembre 1990

relativo all'intervento dei fondi strutturali nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43, 126, 127, 130 D, 130 E e 153,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la Comunità economica europea ha adottato, ai fini dell'applicazione dell'articolo 130 A, un complesso di regole riguardanti le missioni dei fondi a finalità strutturale, la loro efficacia e il coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti;

considerando che, a decorrere dall'unificazione tedesca, la normativa comunitaria è applicabile di diritto al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca;

considerando che la situazione particolare esistente in questo territorio richiede alcune modifiche transitorie eccezionali degli atti comunitari riguardanti i fondi strutturali;

considerando in particolare che, in mancanza di statistiche sufficientemente attendibili, non è possibile classificare questo territorio tra le regioni e le zone interessate dagli obiettivi a carattere regionale e rurale, secondo i criteri previsti nel regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti ⁽⁴⁾;

considerando che, di conseguenza, durante un periodo transitorio l'azione della Comunità deve essere esercitata con flessibilità;

considerando che gli adeguamenti necessari alla regolamentazione comunitaria relativa all'obiettivo n. 5a formano oggetto del regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽⁵⁾;

considerando che l'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 2052/88 prevede che il Consiglio debba, su proposta della Commissione, riesaminare il suddetto regolamento entro e non oltre il 31 dicembre 1993,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2052/88, il regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 ⁽⁶⁾, il regolamento (CEE) n. 4254/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale ⁽⁷⁾, il regolamento (CEE) n. 4255/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo ⁽⁸⁾ e il regolamento (CEE) n. 4256/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il FEAOG, sezione orientamento ⁽⁹⁾, sono applicabili nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca alle condizioni previste dal presente regolamento.

Articolo 2

1. Entro il 31 gennaio 1991, la Repubblica federale di Germania presenta alla Commissione un piano sull'insieme degli interventi strutturali previsti a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, per il periodo che si conclude il 31 dicembre 1993.

Il piano contiene:

- un'analisi quanto più dettagliata possibile della situazione socio-economica delle nuove regioni tedesche, elaborata in funzione delle informazioni disponibili;

⁽¹⁾ GU n. C 248 del 2. 10. 1990, pag. 14, modificata il 25 ottobre 1990 e il 28 novembre 1990.

⁽²⁾ Parere reso il 24 ottobre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del 21 novembre 1990 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Parere reso il 20 novembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.

⁽⁵⁾ Vedi pagina 23 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁶⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 15.

⁽⁸⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 21.

⁽⁹⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 25.

- la descrizione, per quanto possibile al livello regionale adeguato, degli assi principali scelti per gli interventi comunitari nonché delle relative azioni;
- i dati relativi alle azioni condotte nell'ambito dell'obiettivo n. 5a;
- indicazioni sull'utilizzazione dei contributi dei Fondi, della BEI e degli altri strumenti finanziari previsti per la realizzazione del piano.

2. Il piano può prevedere altresì azioni da avviare per il conseguimento degli obiettivi previsti nelle iniziative comunitarie di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4253/88.

3. Un quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali relativi al periodo che si conclude il 31 dicembre 1993 viene definito entro un termine di tre mesi a decorrere dalla presentazione del piano.

4. Il quadro comunitario di sostegno viene elaborato secondo le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2052/88, dell'articolo 8, paragrafo 3 e dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4253/88.

5. A titolo eccezionale, data la mancanza di dati statistici appropriati relativi al territorio in questione, le misure dei fondi strutturali saranno attuate senza una classificazione a priori delle regioni e delle zone di questo territorio, in base agli obiettivi regionali e rurali.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 1990.

Articolo 3

1. L'importo delle spese comunitarie per realizzare l'azione di cui al presente regolamento a carico del FESR, del FSE e del FEAOG, sezione orientamento, ammonta a 3 miliardi di ecu (prezzi 1991) per il periodo 1991—1993.

2. Gli stanziamenti d'impegno corrispondenti all'importo di cui al paragrafo 1 si aggiungono agli importi indicati nell'articolo 12, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 2052/88.

Essi non vengono presi in considerazione per l'applicazione dei paragrafi da 3 a 6 del suddetto articolo.

Articolo 4

Le azioni che, in virtù dell'articolo 1, paragrafi 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 4255/88 possono essere attuate unicamente nelle regioni che rientrano nell'obiettivo n. 1, sono ammissibili nell'intero territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.

Non è applicabile l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 4255/88.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. DE MICHELIS

REGOLAMENTO (CEE) N. 3576/90 DEL CONSIGLIO

del 4 dicembre 1990

recante sospensione temporanea dei meccanismi previsti agli articoli 123, 152, 318 e 338 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo e dei dazi doganali per i prodotti vitivinicoli e gli ortofrutticoli provenienti dalla Spagna e dal Portogallo immessi in consumo sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 2 e l'articolo 234, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che a seguito dell'unificazione tedesca i prodotti vitivinicoli e gli ortofrutticoli provenienti dalla Spagna e spediti verso il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca sono soggetti ai dazi doganali e ai meccanismi degli importi regolatori e di compensazione previsti nell'atto di adesione; che a partire dal 1° gennaio 1991 si applicano meccanismi analoghi per gli stessi prodotti provenienti dal Portogallo e spediti verso lo stesso territorio;

considerando che l'impatto di questa nuova situazione va ad aggiungersi a quello delle concessioni che sono accordate a norma del regolamento (CEE) n. 3568/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, relativo all'introduzione di misure tariffarie transitorie a favore della Bulgaria, della Cecoslovacchia, della Polonia, della Romania, dell'URSS e della Jugoslavia (3), e che sono applicabili fino al 31 dicembre 1992; che, per non trattare i prodotti suddetti provenienti dalla Spagna e dal Portogallo e immessi in consumo sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca in un modo meno favorevole dei prodotti provenienti dai paesi dell'Europa dell'Est, è opportuno sospendere temporaneamente i meccanismi in questione e la riscossione dei dazi doganali durante il periodo di applicazione delle suddette concessioni tariffarie, limitatamente ai quantitativi tradizionalmente spediti dalla Spagna e dal Portogallo a destinazione dell'ex Repubblica democratica tedesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'applicazione dei meccanismi previsti agli articoli 123, 152, 318 e 338 dell'atto di adesione e la riscossione dei dazi

doganali sono sospese per le spedizioni verso il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca dei prodotti vitivinicoli e degli ortofrutticoli di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1193/90 (5), provenienti dalla Spagna e dal Portogallo.

La sospensione si limita ai quantitativi medi annui che sono stati oggetto di scambi tra la Spagna e il Portogallo, da un lato, e la Repubblica democratica tedesca, dall'altro, negli anni 1987, 1988 e 1989.

2 La sospensione è applicabile soltanto a condizione che detti prodotti siano immessi in consumo sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e vengano ivi consumati o sottoposti a trasformazione.

Articolo 2

Per l'applicazione dell'articolo 1, i prodotti

- sono scortati, durante il trasporto, da un documento rilasciato dalle autorità spagnole o portoghesi competenti, il quale attesti la loro provenienza e la loro destinazione all'immissione in consumo sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e
- formano oggetto, al momento della dichiarazione di immissione al consumo sul territorio di destinazione, di un attestato di ammissione al beneficio dell'articolo 1, rilasciato dalle autorità tedesche competenti e sono, a partire da tale momento, sottoposti ad un regime di controllo della loro utilizzazione.

Articolo 3

La Commissione adotta, conformemente alla procedura prevista, secondo i casi, all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72 o all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87 (6), le modalità di applicazione del presente regolamento e fissa in particolare i quantitativi ammessi al beneficio dell'articolo 1.

Secondo le stesse procedure e, se necessario, secondo la procedura equivalente prevista dagli altri regolamenti rela-

(1) Proposta del 25 ottobre 1990 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale)

(2) Parere reso il 21 novembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(4) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

(5) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 43.

(6) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1

tivi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, la Commissione può decidere che la riscossione dei dazi doganali e degli importi compensativi «adesione» sia sospesa per i prodotti agricoli provenienti dalla Spagna e dal Portogallo e spediti verso il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, sempreché tali prodotti siano contemplati dagli accordi di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3568/90 e al massimo entro i limiti quantitativi previsti da detti accordi.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile durante il periodo delle concessioni previste nel regolamento (CEE) n. 3568/90.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. DE MICHELIS

REGOLAMENTO (CEE) N. 3577/90 DEL CONSIGLIO

del 4 dicembre 1990

relativo alle misure transitorie e agli adeguamenti necessari nel settore dell'agricoltura, a seguito dell'unificazione tedesca

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3879/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 5 quater, paragrafo 6, l'articolo 6, paragrafo 6 e l'articolo 7, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1325/90⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafi 1 e 4, l'articolo 16, paragrafo 7 e l'articolo 80,

vista la proposta della Commissione⁽⁷⁾,

visto il parere del Parlamento europeo⁽⁸⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽⁹⁾,

considerando che la Comunità ha adottato un insieme di regole concernenti la politica agricola comune;

considerando che, a decorrere dall'unificazione tedesca, la normativa comunitaria è applicabile di diritto al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca;

considerando che, per agevolare l'integrazione dell'agricoltura del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca

nel quadro della politica agricola comune, a decorrere dal 1° luglio 1990, la Repubblica democratica tedesca, con iniziativa autonoma, ha già fatto propri alcuni elementi della regolamentazione agricola comune;

considerando che è nondimeno necessario apportare alcuni adeguamenti agli atti comunitari in materia agricola, in modo da tener conto della particolare situazione esistente in detto territorio;

considerando che le deroghe a tal fine previste devono avere, normalmente, carattere temporaneo e arrecare meno perturbazioni possibili al funzionamento della politica agricola comune ed al perseguimento delle finalità indicate nell'articolo 39 del trattato;

considerando che in vari settori si applicano misure volte a stabilizzare i mercati di produzioni eccedenti; che è d'uopo precisare l'applicazione di tali regimi nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca;

considerando che i quantitativi massimi garantiti fissati per la maggior parte dei settori in questione scadono al più tardi alla fine della campagna di commercializzazione 1991/1992; che, tenuto conto dell'incompletezza delle informazioni finora disponibili circa i consumi effettivi nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, è opportuno lasciare immutati i quantitativi massimi garantiti per il tempo in cui resteranno ancora in vigore, evitando quindi di prendere in considerazione la produzione tedesco-orientale al momento della determinazione della produzione comunitaria; che comunque tutta la produzione tedesca del settore in questione dovrà essere assoggettata alle norme specifiche applicabili in caso di superamento del quantitativo massimo garantito fissato per tale settore;

considerando che alcune condizioni relative all'intervento devono essere adeguate per tener conto delle condizioni di produzione e delle strutture operative proprie al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca;

considerando che l'applicazione del regime di controllo della produzione lattiera non deve pregiudicare la ristrutturazione delle aziende agricole nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca; che si rendono quindi necessari alcuni temperamenti a tale regime, i quali dovrebbero tuttavia essere strettamente limitati alle aziende situate nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca; che è parimenti opportuno provvedere affinché le quote supplementari attribuite alla Germania nel settore saccarifero servano esclusivamente all'agricoltura tedesco-orientale;

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 1.

(3) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(4) GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.

(5) GU n. L 84 del 24. 3. 1987, pag. 1.

(6) GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 19.

(7) GU n. L 263 del 26. 9. 1990, pag. 12, modificata il 25 ottobre 1990.

(8) Parere reso il 21 novembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(9) Parere reso il 20 novembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

considerando che al momento della fissazione dei quantitativi globali di latte garantiti per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca è necessario prevedere una riduzione del 3 % analoga a quella decisa nella Comunità nel 1986 per tener conto dell'evoluzione del mercato del latte; che è opportuno indennizzare i produttori interessati secondo modalità corrispondenti a quelle previste per gli altri produttori della Comunità a norma del regolamento (CEE) n. 1336/86 del Consiglio, del 6 maggio 1986, che fissa un'indennità per l'abbandono definitivo della produzione lattiera ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 841/88 ⁽²⁾;

considerando inoltre che il regolamento (CEE) n. 775/87 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3882/89 ⁽⁴⁾, ha stabilito la sospensione temporanea di una parte dei quantitativi di riferimento previsti all'articolo 5 quater, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68; che l'indennità a tal fine fissata nella Comunità ha tenuto conto del fatto che la sospensione doveva essere realizzata dopo tre anni di funzionamento del regime e su un arco di tempo di due anni; che è indispensabile imporre ai produttori del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca una corrispondente sospensione dei quantitativi di riferimento; che, tuttavia, in tale territorio la sospensione sarà realizzata in una sola volta e nel primo anno di applicazione del regime, allo scopo di evitare spese supplementari per lo smaltimento di prodotti lattiero-caseari; che al momento della fissazione dell'indennità destinata a compensare la sospensione dei quantitativi di produzione nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca è opportuno prendere in considerazione il consistente risparmio reso così possibile;

considerando che per agevolare l'evoluzione delle strutture agrarie nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la quale comprenderà sia la creazione di aziende a carattere familiare, sia il riassetto delle aziende cooperative, è necessario prevedere alcuni adattamenti temporanei della regolamentazione per accelerare l'adeguamento delle strutture agrarie nella prospettiva della riforma della politica agricola comune (obiettivo 5a); che i necessari adeguamenti della regolamentazione concernente altri obiettivi strutturali costituiscono oggetto di un regolamento distinto;

considerando che le misure intese al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca in taluni casi dovranno essere adottate gradualmente, onde evitare bruschi conflitti sia a livello sociale e dell'occupazione che a quello dell'equilibrio rurale e regionale;

considerando che la ristrutturazione dell'agricoltura nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca richiede misure particolari, intese a dare un nuovo assetto alle cooperative nonché a facilitare l'accesso degli agricoltori

alla proprietà dei mezzi di produzione; che tali misure devono però fondarsi, nella misura del possibile, su principi e criteri comunitari, in modo da favorire la libera concorrenza ed evitare situazioni di monopolio;

considerando che l'applicazione dei principi della politica agricola comune nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca ha provocato un'improvvisa e consistente contrazione del reddito dei produttori interessati; che è opportuno autorizzare temporaneamente la Repubblica federale di Germania a prevedere un regime di aiuti nazionali intesi ad attenuare tali perdite di reddito;

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 855/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, relativo al calcolo e allo smantellamento degli importi compensativi monetari applicabili a taluni prodotti agricoli ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1004/84 ⁽⁶⁾, la Repubblica federale di Germania è stata autorizzata ad accordare ai produttori tedeschi un aiuto speciale destinato a compensare la contrazione del reddito conseguente all'adattamento del tasso rappresentativo nel 1984;

considerando che è opportuno determinare le norme applicabili alle scorte di prodotti esistenti nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca il giorno dell'unificazione tedesca; che, per quanto concerne le scorte d'intervento pubblico, è d'uopo che la Comunità le prenda a carico soltanto ad un valore deprezzato, conformemente ai principi fissati all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 787/89 ⁽⁸⁾; che le spese di questo deprezzamento saranno a carico della Repubblica federale di Germania; che, per quanto concerne le scorte private esistenti, la Repubblica federale di Germania deve eliminare a proprie spese qualsiasi scorta superiore al quantitativo di una scorta normale; che la Commissione controllerà che tali scorte vengano determinate secondo criteri obiettivi e con la massima trasparenza;

considerando che il livello di informazione sulla situazione dell'agricoltura nell'ex Repubblica democratica tedesca non consente di stabilire in via definitiva la portata degli adeguamenti e delle deroghe e che, per tener conto della dinamica di detta situazione, è necessario prevedere una procedura semplificata in conformità dell'articolo 145, terzo trattino del trattato, la quale permetta, all'occorrenza, di adattare ed integrare le misure previste nel presente regolamento;

considerando che l'integrazione nella Comunità del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la quale impone

(1) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 21.

(2) GU n. L 87 del 31. 3. 1988, pag. 3.

(3) GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 5.

(4) GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 6.

(5) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

(6) GU n. L 101 del 13. 4. 1984, pag. 2.

(7) GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.

(8) GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 1.

l'adozione di misure di carattere transitorio e urgente nel settore agricolo, determinerà difficoltà nuove e gravi per taluni Stati membri che ancora si trovano nel periodo transitorio e che è quindi necessario provvedervi;

considerando che misure di salvaguardia possono risultare necessarie nel caso insorgano difficoltà gravi e tali da mettere in pericolo il conseguimento delle finalità indicate nell'articolo 39 del trattato; che è opportuno determinare le condizioni in cui possono essere prese misure di questo tipo;

considerando che il presente regolamento non riguarda la legislazione concernente i prodotti vegetali, i prodotti per l'alimentazione degli animali, la legislazione in materia agricola, né la regolamentazione della pesca, le quali formano oggetto di una normativa distinta;

considerando la necessità di elaborare statistiche precise relative all'agricoltura dei territori dell'ex Repubblica democratica tedesca, segnatamente il loro potenziale di produzione, la qualità e gli sbocchi eventuali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Allo scopo di garantire l'integrazione armoniosa del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca nel quadro della politica agricola comune, il presente regolamento stabilisce le disposizioni transitorie e gli adeguamenti necessari della regolamentazione agricola comune.

2. Il presente regolamento si applica:

- ai prodotti agricoli previsti nell'allegato II del trattato e
- alle merci che risultano dalla trasformazione di prodotti agricoli e che sono previste nel regolamento (CEE) n. 3033/80⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1436/90⁽²⁾, e nel regolamento (CEE) n. 2783/75⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4001/87⁽⁴⁾.

Esso non riguarda:

- le direttive concernenti i settori fitosanitario, delle sementi, dei materiali di moltiplicazione e degli alimenti per animali, nonché la legislazione veterinaria e zootecnica, oggetto della direttiva 90/654/CEE⁽⁵⁾,

- le direttive attinenti all'armonizzazione della legislazione in materia agricola, oggetto della direttiva 90/650/CEE⁽⁶⁾,
- i prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2886/89⁽⁸⁾.

Articolo 2

Gli adeguamenti e le misure transitorie di cui all'articolo 1 figurano negli allegati da I a XVI.

Articolo 3

1. Per garantire il conseguimento dell'obiettivo indicato all'articolo 1, paragrafo 1, possono venir decise, secondo la procedura prevista all'articolo 8, misure che integrino o adeguino le misure che formano oggetto del presente regolamento.

2. Tali integrazioni o adeguamenti devono perseguire l'obiettivo di garantire un'applicazione coerente della regolamentazione agricola nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la quale tenga conto della situazione specifica ivi esistente e delle particolari difficoltà cui è confrontata l'applicazione della regolamentazione agricola.

Essi devono rispettare l'economia generale ed i principi fondamentali della regolamentazione agricola e delle disposizioni del presente regolamento.

3. Le misure di cui al paragrafo 1 possono venir prese fino al 31 dicembre 1992. La loro applicazione è limitata a questa stessa data.

Articolo 4

In deroga al regolamento (CEE) n. 768/89 del Consiglio, del 21 marzo 1989, che istituisce un regime di aiuti transitori al reddito agricolo⁽⁹⁾, la Commissione può autorizzare la Repubblica federale di Germania ad introdurre nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca un regime di aiuti volto a compensare, in detto territorio, le perdite di reddito agricolo risultanti dalla transizione verso l'applicazione della politica agricola comune. Gli aiuti devono essere regressivi e limitati nel tempo. Essi devono essere abrogati entro il 31 dicembre 1993.

⁽¹⁾ GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 138 del 31. 5. 1990, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 104.

⁽⁴⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 44.

⁽⁵⁾ Vedi pagina 48 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁶⁾ Vedi pagina 39 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁷⁾ GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 282 del 2. 10. 1989, pag. 95.

⁽⁹⁾ GU n. L 84 del 29. 3. 1989, pag. 8.

Le regole procedurali previste all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato sono applicabili agli aiuti introdotti ai sensi del primo comma. Al momento dell'esame di tali aiuti, la Commissione vigila affinché i loro effetti sul commercio siano quanto più contenuti possibile e sia assicurata una transizione armoniosa verso l'applicazione della politica agricola comune.

Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli aiuti notificati alla Commissione entro il 30 giugno 1992.

Articolo 5

1. Qualora a seguito dell'unificazione tedesca insorgano difficoltà gravi e tali da compromettere il conseguimento delle finalità indicate all'articolo 39 del trattato, ovvero difficoltà che potrebbero gravemente alterare una situazione economica regionale, fino al 31 dicembre 1992 qualsiasi Stato membro può chiedere di venir autorizzato ad adottare misure di salvaguardia che consentano di riequilibrare la situazione e di adeguare il settore interessato.

2. Nel caso si presenti la situazione di cui al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, può, nel rispetto del trattato, decidere le necessarie misure che vengono comunicate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili. Se la Commissione è stata adita su richiesta di uno Stato membro che subisce o rischia di subire gravi perturbazioni, essa prende una decisione nelle ventiquattr'ore che seguono il ricevimento della richiesta.

3. Qualsiasi Stato membro può deferire al Consiglio la misura presa dalla Commissione entro i tre giorni lavorativi successivi alla comunicazione della misura stessa. Il Consiglio si riunisce senza indugio. Esso può, deliberando a maggioranza qualificata, modificare o annullare la misura in questione.

4. L'applicazione delle misure previste nei paragrafi 1, 2 e 3 è limitata al 31 dicembre 1993.

Articolo 6

1. Il giorno dell'unificazione tedesca, la Comunità prende a carico le scorte detenute dall'organismo d'intervento dell'ex Repubblica democratica tedesca al valore risultante dall'applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1883/78.

2. Tale presa a carico è operata a condizione che la regolamentazione comunitaria preveda per i prodotti in questione il ricorso all'intervento pubblico e che le scorte corrispondano alle esigenze qualitative comunitarie, eventualmente adeguate dalle disposizioni particolari del presente regolamento.

3. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 8.

Articolo 7

1. La Repubblica federale di Germania provvede ad eliminare a proprie spese, conformemente alle disposizioni da determinare in conformità della procedura prevista al paragrafo 2, qualsiasi scorta privata di prodotti la quale sia oggetto di un regolamento relativo all'organizzazione comune di un mercato di prodotti agricoli, si trovi in libera pratica nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca il giorno dell'unificazione tedesca e risulti quantitativamente superiore a quella che può essere considerata una scorta normale di riporto. La nozione di scorta normale di riporto è definita, per ciascun prodotto, in funzione dei criteri e degli obiettivi propri alla corrispondente organizzazione comune di mercato.

2. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 8.

Articolo 8

Nei casi in cui viene fatto riferimento al presente articolo, le misure sono adottate secondo la procedura prevista:

- all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2902/89 ⁽²⁾, ovvero, a seconda dei casi, agli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli;
- all'articolo che prevede l'adozione delle modalità d'applicazione in un'altra disposizione agricola comune; oppure,
- nel caso di cui all'articolo 6, paragrafo 3, all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 ⁽⁴⁾.

Articolo 9

1. Fino al 31 marzo 1991 deve essere mantenuto il regime nazionale di limitazione della produzione lattiera stabilito dall'ex Repubblica democratica tedesca.

L'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 è applicabile al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca soltanto a decorrere dal 1° aprile 1991. I quantitativi di riferimento possono essere attribuiti provvisoriamente per l'ottavo periodo di dodici mesi, a condizione che l'importo così attribuito non sia modificato durante tale periodo.

Il regolamento (CEE) n. 1079/77 ⁽⁵⁾, non è applicabile al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca durante la

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.

campagna lattiera 1990/1991. Durante questa campagna deve essere mantenuto il regime nazionale di riscossione del prelievo di corresponsabilità stabilito dall'ex Repubblica democratica tedesca.

2. Gli articoli da 27 a 51 del regolamento (CEE) n. 822/87 sono applicabili al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca soltanto a decorrere dal 1° settembre 1991.

Articolo 10

La Repubblica federale di Germania notifica quanto prima alla Commissione le misure prese in virtù delle autorizza-

zioni previste nel presente regolamento. La Commissione ne informa gli Stati membri nelle sedi idonee.

Alla scadenza dei termini fissati per le misure transitorie, la Repubblica federale di Germania riferisce in merito alla loro applicazione; tale relazione è trasmessa alla Commissione che la comunica agli altri Stati membri.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. DE MICHELIS

ALLEGATO I**CEREALI**

Regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975 (GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90 (GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1)

All'articolo 4 ter è inserito il paragrafo seguente:

« 4 bis. Al momento della constatazione della produzione di cui al presente articolo, non si tiene conto dei quantitativi raccolti nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca. »

ALLEGATO II**PISELLI, FAVE, FAVETTE E LUPINI DOLCI**

Regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982 (GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1104/88 (GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 16)

All'articolo 3 bis è aggiunto il paragrafo seguente:

« 3 bis. Al momento della stima e della constatazione della produzione, non si tiene conto, ai fini del presente articolo, dei quantitativi raccolti nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca. »

ALLEGATO III**SEMI DI SOIA**

Regolamento (CEE) n. 1491/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985 (GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 15), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2217/88 (GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 11)

All'articolo 3 bis è aggiunto il paragrafo seguente:

« 3 bis. Al momento della stima e della constatazione della produzione, non si tiene conto, ai fini del presente articolo, dei quantitativi raccolti nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca. »

ALLEGATO IV**SEMI DI COLZA, DI RAVIZZONE E DI GIRASOLE**

Regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966 (GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2902/89 (GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 2)

All'articolo 27 bis è aggiunto il paragrafo seguente:

« 3 bis. Al momento della stima e della constatazione della produzione, non si tiene conto, ai fini del presente articolo, dei quantitativi raccolti nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca. »

ALLEGATO V

ZUCCHERO

Regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981 (GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89 (GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1)

1) È inserito l'articolo seguente con effetto a decorrere dal 1° luglio 1990:

«Articolo 24 bis

1. Fatto salvo l'articolo 24, paragrafo 2, nel caso della Germania viene costituita una regione supplementare ai fini dell'applicazione del regime delle quote alle imprese produttrici di zucchero le quali siano stabilite in tale regione, abbiano prodotto zucchero anteriormente al 1° luglio 1990 e continuino a produrlo dopo tale data.

Ai fini del presente regolamento tale regione corrisponde al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.

2. Ai fini dell'attribuzione delle quote A e B alle imprese di cui al paragrafo 1, vengono stabiliti i seguenti quantitativi di base:

- a) quantitativo di base A: 647 703 tonnellate di zucchero bianco,
- b) quantitativo di base B: 199 297 tonnellate di zucchero bianco.

3. La quota A di ciascuna impresa produttrice di zucchero di cui al paragrafo 1 è determinata applicando alla sua produzione media annua di zucchero nel corso delle campagne di commercializzazione che vanno dal 1984/1985 al 1988/1989 (ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1), in appresso denominata "produzione di riferimento", un coefficiente corrispondente al rapporto tra, da un lato, il quantitativo di base A di cui al paragrafo 2 e, dall'altro, la somma delle produzioni di riferimento delle imprese stabilite nella regione di cui al paragrafo 1.

Tuttavia, per la campagna di commercializzazione 1990/1991, se l'impresa produttrice di zucchero non esisteva in quanto tale anteriormente al 1° luglio 1990, la produzione di riferimento di cui al primo comma è determinata tenendo conto della produzione durante il periodo previsto nel comma precitato di ogni fabbrica costitutiva a decorrere dal 1° luglio 1990 dell'impresa produttrice di zucchero in questione.

4. La quota B di ciascuna impresa produttrice di zucchero di cui al paragrafo 1 è pari al 30,77 % della sua quota A stabilita conformemente al paragrafo 3.

5. Per le imprese di cui al paragrafo 1, le disposizioni dell'articolo 25 sono applicabili unicamente ai trasferimenti tra le imprese produttrici di zucchero di cui al paragrafo 1.

6. Le eventuali modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 41.»

2) All'articolo 46 è aggiunto il paragrafo seguente:

«7. Durante le campagne di commercializzazione 1990/1991, 1991/1992 e 1992/1993, la Repubblica federale di Germania è autorizzata ad accordare, alle condizioni in appresso indicate, un aiuto di adattamento alle imprese produttrici di zucchero.

L'aiuto può essere corrisposto soltanto per gli zuccheri A e B, quali definiti all'articolo 24, paragrafo 1 bis e prodotti dalle imprese di cui all'articolo 24 bis, paragrafo 1.

L'aiuto è limitato a 320 milioni di DM per il periodo di cui al primo comma, e non può comunque superare, per ciascuna impresa, il 20 % degli investimenti effettuati.»

ALLEGATO VI

LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

- I. Regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968 (GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3879/89 (GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 1)

All'articolo 5 quater, paragrafo 3:

- 1) il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente:

«Fatta salva l'applicazione del paragrafo 4, la somma dei quantitativi di riferimento di cui al paragrafo 1 non può superare il quantitativo globale garantito stabilito al secondo comma.»

- 2) nel secondo comma, la linea «Germania 23 423» è sostituita dalla linea seguente:

«Germania 30 227
(di cui 6 804 per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca)»

- 3) nel terzo comma, lettera d) è aggiunta la frase seguente:

«Tuttavia, per quanto concerne la Germania e per il periodo di dodici mesi tra il 1° aprile 1991 e il 31 marzo 1992, il quantitativo globale garantito in migliaia di tonnellate è così stabilito:

Germania 29 118, 960
(di cui 6 599,880 per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca).»

- II. Regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968 (GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1185/90 (GU n. L 119 del 11. 6. 1990, pag. 31)

All'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), il testo del terzo trattino è sostituito dal testo seguente:

«— classificato "Markenbutter" per quanto riguarda il burro tedesco oppure, fino al 31 dicembre 1992, "Export Qualität" per quanto riguarda il burro fabbricato nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.»

- III. Regolamento (CEE) n. 1014/68 del Consiglio, del 20 luglio 1968 (GU n. L 173 del 22. 7. 1968, pag. 4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1272/79 (GU n. L 161 del 29. 6. 1979, pag. 13)

All'articolo 1, paragrafo 1:

— sono soppressi i termini «e, durante le campagne lattiere 1968/1969 e 1969/1970, di fabbricazione roller»;

— è aggiunto il comma seguente:

«Tuttavia, sino alla fine della campagna 1992/1993, l'organismo d'intervento tedesco acquista latte scremato in polvere di prima qualità di fabbricazione roller, a condizione che sia stato prodotto nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e soddisfi i requisiti di cui al primo comma, lettere a) e b). Durante la campagna lattiera 1990/1991, il prezzo d'acquisto all'intervento per il latte scremato in polvere di fabbricazione roller è di 163,81 ecu per 100 kg.»

- IV. Regolamento (CEE) n. 857/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984 (GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1183/90 (GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 27)

- 1) All'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma:

— alla lettera a), i termini «gli Stati membri diversi dal Regno di Spagna» sono sostituiti da «gli Stati membri diversi dal Regno di Spagna e, a partire dal 1° aprile 1991, dalla Repubblica federale di Germania per quanto riguarda il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca»;

— è aggiunta la lettera seguente:

«c) per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, il quantitativo di riferimento di cui al primo comma è pari al quantitativo di latte o equivalente latte consegnato o acquistato nell'anno civile 1989, con l'applicazione di una percentuale fissata in modo che non venga superato il quantitativo garantito di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68.»

- 2) All'articolo 3, punto 3, primo comma è aggiunta la frase seguente:

«Nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, tali produttori ottengono, su loro richiesta, la presa in considerazione di un altro anno di riferimento compreso nel periodo 1987-1989.»

- 3) All'articolo 4 bis, paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

«Tuttavia le disposizioni del comma precedente non sono applicabili tra il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e gli altri territori della Repubblica federale di Germania.»

- 4) All'articolo 7, paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

«Allo scopo di permettere la ristrutturazione della produzione lattiera nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e in deroga ai commi precedenti, la Repubblica federale di Germania può autorizzare, durante l'ottavo periodo di dodici mesi, entro i limiti di un programma quadro da stabilire per detto territorio, il trasferimento una tantum di quantitativi di riferimento senza il trasferimento dei terreni corrispondenti. A tal fine la Repubblica federale di Germania comunica alla Commissione il programma quadro per il territorio in parola. Tale programma è esaminato secondo la procedura di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 804/68.»

- 5) Nella tabella riportata nell'allegato, la linea «Germania» è sostituita dal testo seguente:

«(in migliaia di t)

	2.4.1984 – 31.3.1985	1.4.1985 – 31.3.1986	1.4.1986 – 31.3.1987	1.4.1987 – 31.3.1988	1.4.1988 – 31.3.1989	1.4.1989 – 31.3.1990	1.4.1990 – 31.3.1991	1.4.1991 – 31.3.1992
Germania di cui ⁽¹⁾	305 —	130 —	130 —	94,400 —	93,100 —	93,100 —	93,100 —	153,100 60,000

⁽¹⁾ Per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.»

- V. Regolamento (CEE) n. 1336/86 del Consiglio, del 6 maggio 1986 (GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 21), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 841/88 (GU n. L 87 del 31. 3. 1988, pag. 3)

- 1) È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 4 bis

Gli articoli 1, 2 e 3 sono applicabili ai produttori del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, fatte salve le disposizioni seguenti:

- la riduzione della produzione lattiera deve corrispondere a 204 120 tonnellate ed essere effettiva entro il 31 marzo 1991;
- la Repubblica federale di Germania è autorizzata a versare un'indennità di importo massimo pari a 42 ecu per 100 kg, pagata una tantum;
- la Repubblica federale di Germania è autorizzata a concedere l'indennità di cui sopra per l'abbandono totale o parziale della produzione di ciascun interessato rispetto alla sua produzione anteriore.

La Repubblica federale di Germania comunica alla Commissione entro il 31 maggio 1991 tutte le informazioni necessarie per valutare l'efficacia dell'aiuto previsto dal presente regolamento.»

- 2) Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 6

Il finanziamento dell'azione prevista all'articolo 2, paragrafo 1 ed all'articolo 4 bis è considerato come un intervento ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70.»

- VI. Regolamento (CEE) n. 775/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987 (GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3882/89 (GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 6)

- 1) All'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, i termini «del regolamento (CEE) n. 804/68 per il terzo periodo di dodici mesi» sono sostituiti da «secondo comma del regolamento (CEE) n. 804/68.»

- 2) All'articolo 2 è aggiunto il paragrafo seguente:

«1 bis. Per i produttori del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e per l'ottavo periodo di dodici mesi, l'indennità è fissata a 21 ecu per 100 kg. Tale indennità è corrisposta agli aventi diritto fino a concorrenza del 50 % durante il primo trimestre e per il saldo durante l'ultimo trimestre del periodo in questione.»

- 3) Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 7*

Il finanziamento dell'azione prevista all'articolo 2, paragrafi 1 e 1 bis, all'articolo 3, paragrafo 2 ed all'articolo 4, terzo comma è considerato come un intervento ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70. »

- VII. Regolamento (CEE) n. 777/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987 (GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 10)

- 1) All'articolo 1, paragrafo 2, la cifra «100 000 tonnellate» è sostituita da «106 000 tonnellate».
- 2) all'articolo 1, paragrafo 4, secondo comma la cifra «250 000 tonnellate» è sostituita da «275 000 tonnellate»

ALLEGATO VII

CARNI BOVINE

- I. Regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968 (GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89 (GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43)

All'articolo 6, paragrafo 1, ultima frase, il quantitativo di 220 000 t è sostituito da 235 000 t.

- II. Regolamento (CEE) n. 1357/80 del Consiglio, del 5 giugno 1980 (GU n. L 140 del 5. 6. 1980, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1187/90 (GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 34)

Nell'allegato, al quinto trattino, è aggiunta la menzione seguente: «Schwarzbunte Milchrasse (SMR)».

ALLEGATO VIII

CARNI OVINE E CAPRINE

- Regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989 (GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1)

All'articolo 8, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«Al momento della stima e della constatazione del patrimonio ovino, non si tiene conto degli ovini allevati nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.»

ALLEGATO IX

CARNI SUINE

- Regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984 (GU n. L 301 del 20. 11. 1984, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3530/86 (GU n. L 326 del 21. 11. 1986, pag. 8)

All'articolo 6, è aggiunto il comma seguente:

«La Commissione determina, secondo la procedura prevista all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2759/75, le condizioni di constatazione dei prezzi dei suini macellati nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca fino al 31 dicembre 1992.»

ALLEGATO X

ORTOFRUTTICOLI

- I. Regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972 (GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1193/90 (GU n. L 178 dell'11. 7. 1990, pag. 13)

- 1) All'articolo 13 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. All'occorrenza la Commissione determina, secondo la procedura di cui all'articolo 33, le condizioni secondo cui la Repubblica federale di Germania può accordare un riconoscimento temporaneo, limitato al 31 dicembre 1992, alle organizzazioni di produttori che sono situate nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che soddisfano gli obiettivi menzionati al paragrafo 1, lettera a), senza rispettare altre disposizioni.

Tale riconoscimento temporaneo non conferisce alle organizzazioni di produttori interessate il diritto di beneficiare dell'aiuto all'avviamento di cui all'articolo 14.»

- 2) È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 18 ter

1. Per ciascun prodotto soggetto al regime dell'intervento, nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca la compensazione finanziaria prevista dall'articolo 18 è versata, per ogni organizzazione di produttori riconosciuta, soltanto in riferimento ad un volume di prodotti ritirati conformi alle norme comuni di qualità non superiore al 10 % della produzione commercializzata — ivi compresa la parte ritirata — nel periodo che va fino alla fine della campagna di commercializzazione 1990/1991 e durante la campagna di commercializzazione 1991/1992 di ciascun prodotto.

2. I raccolti e i ritiri dei singoli prodotti, effettuati nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca durante i periodi indicati al paragrafo 1, non sono presi in considerazione né ai fini della determinazione dei limiti d'intervento, né per la constatazione dell'eventuale superamento dei limiti stessi.»

- II. Regolamento (CEE) n. 1200/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990 (GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 63)

All'articolo 2, paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

«Tuttavia, in deroga a quanto previsto alla lettera a), nel caso di beneficiari che si trovino nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e sino alla fine della campagna di commercializzazione 1991/1992, la concessione del premio è subordinata all'impegno del beneficiario di procedere o far procedere, anteriormente al 1° aprile di un determinato anno, all'estirpazione:

- nel caso dei meleti con una superficie compresa tra 50 e 99 ettari, di tutti i meli su una superficie di 25 ettari e del 20 % almeno della restante superficie del meleto,
- nel caso dei meleti con una superficie superiore a 99 ettari, di tutti i meli su una superficie di 50 ettari e del 20 % almeno della restante superficie del meleto.»

ALLEGATO XI

PRODOTTI TRASFORMATI A BASE DI ORTOFRUTTICOLI

Regolamento (CEE) n. 1203/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990 (GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 68).

All'articolo 1, paragrafo 1, la tabella è sostituita dalla tabella seguente:

« Tutte le imprese situate in »	Concentrati di pomodoro		Pomodori pelati interi in conserva		Altri prodotti a base di pomodori	
	1990/1991	1991/1992	1990/1991	1991/1992	1990/1991	1991/1992
Spagna	500 000	550 000	219 000	240 000	148 050	177 050
Francia	278 691	278 691	73 628	73 628	40 087	40 087
Grecia	967 003	967 003	25 000	15 000	21 593	21 593
Italia	1 655 000	1 655 000	1 185 000	1 185 000	453 998	453 998
Portogallo	747 945	832 945	14 800	19 600	32 192	42 192
Germania	—	33 700	—	—	—	1 300 »

ALLEGATO XII

VINO

- I. Regolamento (CEE) n. 2392/86 del Consiglio, del 24 luglio 1986 (GU n. L 208 del 31. 7. 1986, pag. 1)

All'articolo 10 è aggiunto il trattino seguente:

« — se del caso, quelle relative alle condizioni particolari di istituzione dello schedario nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca. »

- II. Regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987 (GU n. L 84 del 24. 3. 1987, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1325/90 (GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 19)

- 1) All'articolo 13, paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente:

« Per quanto concerne il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, i prodotti di cui al primo comma provenienti da varietà di viti che non figurano nella classificazione possono circolare fino al 31 agosto 1992, a condizione che si tratti di varietà tradizionalmente coltivate nei territori in parola ed appartenenti alla specie *Vitis vinifera*. »

- 2) All'articolo 16, paragrafo 7 è aggiunto il comma seguente:

« Tuttavia, un vino ottenuto dal taglio di un vino originario di un paese terzo o della Comunità con un vino elaborato con uve raccolte nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca o dal taglio di un vino originario di un paese terzo con un vino della Comunità, effettuato prima del 3 ottobre 1990 può essere detenuto per la vendita o commercializzato come vino da tavola fino all'esaurimento delle scorte. »

- 3) Nell'allegato V, alla lettera e) è aggiunta la frase seguente:

« Per quanto concerne il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, nel caso delle superfici estirpate dopo il 1° settembre 1970 questo termine decorre dalla data dell'unificazione tedesca. Tale diritto di nuovo impianto è limitato a 400 ettari, corrispondenti alla superficie di vigneto abbandonata negli ultimi decenni. »

- III. Regolamento (CEE) n. 823/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987 (GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 59), modificato dal regolamento (CEE) n. 2043/89 (GU n. L 202 del 14. 7. 1989, pag. 1)

L'articolo 4 è modificato nel modo seguente:

- a) nel paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

« Per quanto concerne le regioni viticole del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la Repubblica federale di Germania compila l'elenco delle varietà di cui al primo comma fino al 31 agosto 1992. »

- b) nel paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente:

« Fino alla compilazione dell'elenco delle varietà di cui al paragrafo 1, secondo comma, i vini raccolti nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, ottenuti da varietà tradizionalmente coltivate in detto territorio ed appartenenti alla specie *Vitis vinifera*, sono considerati come atti a venir trasformati in v.q.p.r.d. »

- IV. Regolamento (CEE) n. 2389/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989 (GU n. L 232 del 9. 8. 1989, pag. 1)

Il testo dell'articolo 3, paragrafo 1, primo trattino è sostituito dal testo seguente:

« — il Regierungsbezirk oppure, in assenza di tale unità amministrativa, il Land per la Germania. »

ALLEGATO XIII

TABACCO

Regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970 (GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1329/90 (GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 25)

1) All'articolo 4, paragrafo 5, è inserito il sesto comma seguente:

« Per il raccolto 1991 e fatta salva l'applicazione della riduzione e della correzione di cui al terzo comma, ai fini del calcolo dell'aliquota del superamento del quantitativo massimo garantito per una varietà o un gruppo di varietà non vengono presi in considerazione i quantitativi di tabacco prodotti nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca. »

2) All'articolo 7 bis, paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

« Il primo comma non è applicabile alle varietà di tabacco del raccolto 1991 coltivate nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca. »

ALLEGATO XIV

LUPPOLO

Regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971 (GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2780/90 (GU n. L 265 del 28. 9. 1990, pag. 1)

All'articolo 17, paragrafo 6, è aggiunto il comma seguente:

« Per quanto concerne il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la realizzazione dell'azione di cui all'articolo 8 è limitata a cinque anni a decorrere dalla data dell'unificazione tedesca. »

ALLEGATO XV

STRUTTURE AGRARIE [OBIETTIVO N. 5a)]

- I. Regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985 (GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2176/90 (GU n. L 198 del 28. 7. 1990, pag. 6)

È inserito l'articolo seguente:

« *Articolo 32 ter*

1. Le seguenti disposizioni particolari sono applicabili al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca:

- a) I regimi previsti dai titoli 01 e 02 sono applicabili a decorrere dalla campagna 1991/1992.
- b) In deroga a quanto disposto dall'articolo 1 bis, paragrafo 2, le terre coltivate a patate possono beneficiare dell'aiuto al ritiro dalla produzione.
- c) Qualora in un'azienda la superficie delle terre arabili, comprese, eventualmente, le terre coltivate a patate, superi i 750 ettari, la condizione del ritiro di non meno del 20 % di tali terre prevista nel paragrafo 3 del medesimo articolo, è sostituita dalla condizione del ritiro di non meno di 150 ettari.
- d) Nel caso della creazione di aziende agricole a carattere familiare:
 - non si applica la condizione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, primo trattino;
 - la Repubblica federale di Germania può accordare gli aiuti di cui agli articoli 7 e 7 bis agli agricoltori che non hanno superato i 55 anni; tuttavia, gli aiuti erogati ad agricoltori che hanno compiuto 40 anni non sono imputabili al Fondo.
- e) Le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma e all'articolo 6, paragrafo 4, primo trattino non sono applicabili agli aiuti accordati nell'ambito della creazione di nuove aziende agricole a carattere familiare o della ristrutturazione di aziende cooperative, se il numero di vacche lattifere presenti nell'insieme delle aziende nuove o ristrutturate non supera il numero di vacche lattifere precedentemente detenute dalle aziende preesistenti.

Qualora il 31 dicembre 1990 il Consiglio non abbia ancora adottato il regime applicabile alle domande di aiuto per investimenti nel settore della suinicoltura presentate a decorrere dal 1° gennaio 1991, le condizioni previste per tale settore dall'articolo 3, paragrafo 4 riferentesi al numero dei posti per suini e dall'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, secondo trattino non sono applicabili agli aiuti accordati nell'ambito della creazione di nuove aziende agricole a carattere familiare o della ristrutturazione di aziende cooperative, se il numero di posti per suini dell'insieme delle aziende nuove o ristrutturate non supera il numero di posti per suini di cui disponevano precedentemente le aziende preesistenti.
- f) Il volume di investimento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma è portato a 140 000 ecu per unità di lavoro umano e a 280 000 ecu per azienda.
- g) Nell'ambito della ristrutturazione delle aziende cooperative, l'articolo 6, paragrafo 5 è applicabile anche alle associazioni che non assumono la forma giuridica di una cooperativa.
- h) Nel corso del 1991 può venir applicato un regime particolare di aiuto alle aziende agricole ubicate in zone svantaggiate delimitate secondo parametri che la Repubblica federale di Germania dovrà determinare. Durante tale periodo il titolo III non è applicabile al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.

Le spese effettuate nel quadro di tale regime particolare non sono imputabili al Fondo.

2. Le disposizioni del paragrafo 1, lettere da b) a g) sono applicabili fino al 31 dicembre 1993.

Entro la fine del 1992, la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sull'attuazione e sullo sviluppo degli interventi e delle misure strutturali. A seconda dei risultati ottenuti e dell'evoluzione della situazione, la Commissione può, se del caso, presentare proposte intese ad aumentare l'efficacia di dette misure. »

II. Regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990 (GU n. L 91 del 6. 4. 1990, pag. 1)

È inserito l'articolo seguente:

« Articolo 19 bis

Periodo transitorio per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca

Fino al 31 dicembre 1991, la Commissione può decidere la concessione del contributo a favore di programmi operativi che prevedano investimenti nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca conformi ai criteri di selezione di cui all'articolo 8, senza che sia necessario procedere previamente, per detto territorio, all'elaborazione dei piani settoriali e dei quadri comunitari di sostegno previsti agli articoli da 2 a 7. »

ALLEGATO XVI

RETE D'INFORMAZIONE CONTABILE AGRICOLA

Regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965 (GU n. 109 del 23. 6. 1965, pag. 1859/65), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8)

Nell'allegato, al punto « Germania » è aggiunto il testo seguente:

- « 11. Berlin
 - 12. Brandenburg
 - 13. Mecklenburg-Vorpommern
 - 14. Sachsen
 - 15. Sachsen-Anhalt
 - 16. Thüringen. »
-

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 4 dicembre 1990

relativa alle misure transitorie applicabili in Germania nel quadro dell'armonizzazione delle norme tecniche per taluni prodotti

(90/650/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che, ai fini dell'immissione sul mercato e dell'impiego dei prodotti, la Comunità ha adottato un insieme di regole che hanno natura obbligatoria per tutti gli Stati membri e per tutti gli operatori economici;

considerando che, a decorrere dall'unificazione tedesca, la normativa comunitaria è applicabile di diritto al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca; che detta applicazione può provocare talune difficoltà a causa del livello di sviluppo economico regionale;

considerando che l'articolo 8 C del trattato invita la Commissione a tener conto dell'ampiezza dello sforzo che dovrà essere sopportato, nel corso del periodo d'instaurazione del mercato interno, da talune economie che presentano differenze di sviluppo;

considerando che tali deroghe debbono avere un carattere temporaneo ed arrecare meno perturbazioni possibili al funzionamento del mercato comune; che esse non devono comunque pregiudicare la salute e la sicurezza dei consumatori;

considerando che il livello d'informazione sulla situazione delle regolamentazioni in vigore nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, nonché sulla situazione dell'industria, non consente di stabilire in maniera definitiva la portata delle deroghe e che, per poter tener conto dell'evoluzione di tale situazione, si deve prevedere una procedura semplificata conformemente all'articolo 145, terzo trattino del trattato, per l'adeguamento e la gestione di dette deroghe,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

⁽¹⁾ GU n. L 263 del 26. 9. 1990, pag. 8, modificata il 25 ottobre 1990.

⁽²⁾ Parere reso il 21 novembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Parere reso il 20 novembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

1. In deroga alle direttive di cui all'allegato, la Repubblica federale di Germania è autorizzata a mantenere in vigore nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca le regolamentazioni esistenti per i prodotti che sono o sono stati fabbricati su detto territorio, a condizione che ciò non

pregiudichi l'immissione sul mercato e la libera circolazione in tale territorio dei prodotti conformi alle direttive comunitarie.

2. L'autorizzazione prevista al paragrafo 1 può essere applicata fino al 31 dicembre 1992 alle direttive comunitarie figuranti nell'allegato.

3. Le autorità tedesche possono estendere le deroghe di cui ai paragrafi 1 e 2 ai prodotti contemplati dagli accordi di cui agli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 3568/90 ⁽⁴⁾. Tali misure sono prese nei limiti dei quantitativi o dei valori massimi stabiliti in detti accordi e per soddisfare le esigenze del mercato dell'ex Repubblica democratica tedesca.

Articolo 2

1. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri si accertano, nell'ambito delle procedure di controllo della conformità dei prodotti, che i prodotti che beneficiano di una deroga ai sensi dell'articolo 1 non siano immessi su mercati diversi da quello dell'ex Repubblica democratica tedesca.

2. La Repubblica federale di Germania prende tutte le misure necessarie per garantire che i prodotti non conformi alle direttive comunitarie previsti all'articolo 1 non siano immessi sul mercato di un territorio della Comunità diverso dal territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca; tali misure devono essere compatibili con il trattato, in particolare con gli obiettivi dell'articolo 8 A, e non dare luogo a controlli e formalità supplementari alle frontiere tra gli Stati membri.

3. Ciascuno Stato membro può adire la Commissione in caso di difficoltà. La Commissione, intervenendo con urgenza, esamina il problema e presenta le proprie conclusioni, eventualmente corredate di misure appropriate. Tali misure sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 5.

Articolo 3

1. Le regolamentazioni il cui mantenimento è autorizzato in applicazione dell'articolo 1 e le misure di controllo adottate a norma dell'articolo 2 sono notificate alla Commissione al più tardi nel momento in cui le misure provvisorie adottate a norma del regolamento (CEE) n. 2684/90 ⁽⁵⁾ sono sostituite dalle misure transitorie e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1990. Le normative e misure di controllo notificate alla Commissione vengono immediatamente pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

2. La Repubblica federale di Germania presenta una relazione sull'applicazione delle misure prese in virtù della presente direttiva, in data 31 dicembre 1991, 31 dicembre 1992 e 31 dicembre 1995. Tale relazione è trasmessa alla Commissione che la comunica agli altri Stati membri e al Parlamento europeo.

Articolo 4

1. In conformità della procedura di cui all'articolo 5, si può decidere di prendere misure di adeguamento per colmare lacune manifeste nonché adeguamenti tecnici alle misure oggetto della presente direttiva.

2. Tali adeguamenti devono perseguire l'obiettivo di garantire un'applicazione coerente della regolamentazione comunitaria nel settore coperto dalla presente direttiva nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, tenendo conto della situazione specifica ivi esistente e delle particolari difficoltà per l'applicazione di detta regolamentazione.

Essi devono inoltre rispettare i principi della regolamentazione in questione ed essere strettamente connessi ad una delle deroghe previste nella presente direttiva.

3. Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere prese fino al 31 dicembre 1992. La loro applicazione è limitata a questa stessa data.

Articolo 5

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3 e dell'articolo 4, la Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto di misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in sede di comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

⁽⁴⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁵⁾ GU n. L 263 del 26. 9. 1990, pag. 1.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di un mese a decorrere dalla data in cui è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 1990.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. DE MICHELIS

ALLEGATO

1. *Direttiva 73/437/CEE del Consiglio*

Determinati tipi di zucchero

Data di adozione: 11. 12. 1973

GU n. L 356 del 27. 12. 1973, pag. 71

2. *Direttiva 74/409/CEE del Consiglio*

Miele

Data di adozione: 22. 7. 1974

GU n. L 221 del 12. 8. 1974, pag. 10

3. *Direttiva 75/726/CEE del Consiglio*

Succhi di frutta

Data di adozione: 17. 11. 1975

GU n. L 311 dell'1. 12. 1975, pag. 40

Direttiva 79/168/CEE del Consiglio

Modifica della direttiva 75/726/CEE

Data di adozione: 5. 2. 1979

GU n. L 37 del 13. 2. 1979, pag. 27

Direttiva 81/487/CEE del Consiglio

Seconda modifica della direttiva 75/726/CEE

Data di adozione: 30. 6. 1981

GU n. L 189 dell'11. 7. 1981, pag. 43

Direttiva 89/394/CEE del Consiglio

Modifica della direttiva 75/726/CEE

Data di adozione: 14. 6. 1989

GU n. L 186 del 30. 5. 1989, pag. 14

4. *Direttiva 76/118/CEE del Consiglio*

Taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato

Data di adozione: 18. 12. 1975

GU n. L 24 del 30. 1. 1976, pag. 49

Direttiva 83/635/CEE del Consiglio

Seconda modifica della direttiva 76/118/CEE

Data di adozione: 13. 12. 1983

GU n. L 257 del 21. 12. 1983, pag. 37

5. *Direttiva 76/621/CEE del Consiglio*

Acido erucico negli oli e nei grassi

Data di adozione: 20. 7. 1976

GU n. L 202 del 28. 7. 1976, pag. 35

6. *Direttiva 79/693/CEE del Consiglio*

Confetture, gelatine e marmellate di frutta e crema di marroni

Data di adozione: 24. 7. 1979

GU n. L 205 del 13. 8. 1979, pag. 5

Direttiva 88/593/CEE del Consiglio

Modifica della direttiva 79/693/CEE

Data di adozione: 18. 11. 1988

GU n. L 318 del 25. 11. 1988, pag. 44

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 4 dicembre 1990

concernente gli adeguamenti necessari, nel quadro dell'unificazione tedesca, del sistema comunitario di scambio rapido di informazioni sui pericoli connessi con l'uso di prodotti di consumo

(90/651/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che a decorrere dall'unificazione tedesca, la normativa comunitaria è applicabile di diritto al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca;

considerando che tale applicazione può far sorgere difficoltà, data la mancanza di appropriate strutture amministrative;

considerando che questo è il caso della decisione 89/45/CEE ⁽⁴⁾, modificata dalla decisione 90/352/CEE ⁽⁵⁾, la quale persegue l'obiettivo di consentire a livello comunitario uno scambio rapido di informazioni su prodotti di consumo, qualora sia constatato che tali prodotti, commercializzati nella Comunità, possono mettere in pericolo la salute e la sicurezza delle persone in modo da richiedere l'urgente attuazione di opportuni provvedimenti; che a tal fine è stato introdotto un sistema organizzato a livello comunitario e nazionale;

considerando che è necessario pertanto tener conto di queste difficoltà dando alla Repubblica federale di Germania la possibilità di gestire in modo diverso tale sistema rapido di informazione;

considerando che tale deroga deve avere carattere temporaneo e arrecare meno perturbazioni possibili al funzionamento del mercato comune; che la Repubblica federale di Germania deve fare quanto possibile per raggiungere gli obiettivi della decisione precitata in tutto il suo territorio;

considerando che il trattato non prevede, per l'adozione della presente decisione, poteri d'azione diversi da quelli dell'articolo 235,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La Repubblica federale di Germania è autorizzata a prevedere che, per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, gli obblighi derivanti dall'applicazione della decisione 89/45/CEE possano essere soddisfatti durante un periodo che scade al più tardi il 31 dicembre 1992, mediante mezzi di intervento diversi da quelli già vigenti in applicazione di detta decisione.

2. La Repubblica federale di Germania, durante questo periodo, si adopera affinché si possa ricorrere, per quanto possibile, alle strutture esistenti onde garantire la realizzazione degli obiettivi della decisione 89/45/CEE e, in particolare, garantisce l'opportuna diffusione, su tutto il suo territorio, delle informazioni ricevute tramite il sistema di informazioni introdotto da detta decisione.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania riferisce periodicamente sulle misure adottate ai fini dell'articolo 1 nel quadro delle consultazioni in seno al Comitato istituito dall'articolo 7 della decisione 89/45/CEE.

⁽¹⁾ GU n. L 263 del 26. 9. 1990, pag. 11.

⁽²⁾ Parere reso il 21 novembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Parere reso il 20 novembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU n. L 17 del 21. 1. 1989, pag. 51.

⁽⁵⁾ GU n. L 173 del 6. 7. 1990, pag. 49.

Ciascuno Stato membro può adire la Commissione in caso di difficoltà. La Commissione, intervenendo d'urgenza, esamina il problema e presenta le proprie conclusioni, eventualmente corredate di misure appropriate.

Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 1990

Articolo 3

Per il Consiglio

Il Presidente

G. DE MICHELIS

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 4 dicembre 1990

che modifica la direttiva 87/167/CEE concernente gli aiuti alla costruzione navale

(90/652/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 92, paragrafo 3, lettera d) e l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che a decorrere dall'unificazione tedesca la direttiva 87/167/CEE ⁽⁴⁾ è applicabile al territorio della Germania unificata;

considerando che l'industria della costruzione navale dell'ex Repubblica democratica tedesca necessita di un processo di ristrutturazione urgente; che l'applicazione immediata del massimale comune per gli aiuti alla produzione non agevola tale processo e che occorre pertanto autorizzare un regime speciale per permettere all'industria della costruzione navale dell'ex Repubblica democratica tedesca di procedere ad una graduale ristrutturazione e di conformarsi alle disposizioni del regime di aiuti applicabile a tutta la Comunità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 87/167/CEE è modificata nel modo seguente:

1) Il titolo del capo IV è sostituito dal titolo seguente:

«SPAGNA, PORTOGALLO E TERRITORIO DELL'EX REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA»

2. All'articolo 9, paragrafo 1 sono inseriti i termini seguenti:

«... né nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, ...».

3) All'articolo 9 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. Gli aiuti al funzionamento a favore della costruzione navale e della trasformazione di navi nell'ex Repubblica democratica tedesca possono essere considerati compatibili con il mercato comune a condizione che:

- questo settore abbia avviato un programma di ristrutturazione sistematico e specifico comprensivo di riduzione di capacità, il quale possa essere considerato suscettibile di renderlo competitivo;
- gli aiuti vengano ridotti progressivamente.»

Articolo 2

La presente direttiva è applicabile a decorrere dal 3 ottobre 1990, giorno dell'unificazione tedesca.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. DE MICHELIS

(1) GU n. C 248 del 2. 10. 1990, pag. 6

(2) Parere reso il 21 novembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) Parere reso il 20 novembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4) GU n. L 69 del 12. 3. 1987, pag. 55.

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 4 dicembre 1990

che prevede adeguamenti per l'applicazione in Germania di talune direttive comunitarie relative alle statistiche dei trasporti di merci ed alle statistiche dei prezzi del gas e dell'energia elettrica

(90/653/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 213,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che il Consiglio ha adottato la direttiva 78/546/CEE ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 89/462/CEE ⁽⁵⁾, e le direttive 80/1119/CEE ⁽⁶⁾ e 80/1177/CEE ⁽⁷⁾, modificate dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, relative alle statistiche dei trasporti di merci;

considerando che il Consiglio ha adottato la direttiva 90/377/CEE concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica ⁽⁸⁾;

considerando che a decorrere dall'unificazione tedesca, la normativa comunitaria è applicabile di diritto al territorio della ex Repubblica democratica tedesca;

considerando che è opportuno ampliare, per le statistiche dei trasporti, la ripartizione regionale, includendovi il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca;

considerando che è opportuno adeguare l'elenco delle amministrazioni che gestiscono le principali reti ferroviarie nel quadro delle statistiche dei trasporti ferroviari delle merci;

considerando che è opportuno ampliare per le statistiche dei prezzi del gas e dell'energia elettrica la ripartizione regionale e quella per località, includendovi il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca;

considerando che la situazione attuale non consente di definire in modo preciso le regioni e le località in questione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Per quanto attiene alla ripartizione regionale delle statistiche dei trasporti delle merci che sono oggetto delle direttive 78/546/CEE, 80/1177/CEE e 80/1119/CEE, la Repubblica federale di Germania definisce, prima della data in cui le misure provvisorie introdotte a norma della direttiva 90/476/CEE saranno sostituite da misure transitorie, e comunque entro il 31 dicembre 1990, le regioni per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e le comunica alla Commissione. Tali comunicazioni sono trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio per informazione.

2. Per le statistiche dei trasporti ferroviari di merci nel quadro di una statistica regionale, le quali sono oggetto della direttiva 80/1177/CEE, la Repubblica federale di Germania comunica, prima della data in cui le misure provvisorie introdotte a norma della direttiva 90/476/CEE saranno sostituite da misure transitorie, e comunque entro il 31 dicembre 1990, i nomi delle amministrazioni che gestiscono le linee e le installazioni delle ferrovie in Germania. Tali comunicazioni sono trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio per informazione.

Articolo 2

Per quanto attiene alla ripartizione regionale e per località delle statistiche dei prezzi di gas e di energia elettrica che sono oggetto della direttiva 90/377/CEE, la Germania definisce al più tardi il 1° luglio 1992 le regioni e le località per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e le comunica alla Commissione. Tale comunicazione è trasmessa al Consiglio e al Parlamento europeo per informazione.

(1) GU n. C 248 del 2. 10. 1990, pag. 7.

(2) Parere reso il 21 novembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) Parere reso il 20 novembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4) GU n. L 168 del 26. 6. 1978, pag. 29.

(5) GU n. L 226 del 3. 8. 1989, pag. 8.

(6) GU n. L 339 del 15. 12. 1980, pag. 30.

(7) GU n. L 350 del 23. 12. 1980, pag. 23.

(8) GU n. L 185 del 17. 7. 1990, pag. 16.

Articolo 3

La Commissione è autorizzata ad adeguare:

- gli allegati II delle direttive indicate nell'articolo 1, paragrafo 1,
- l'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 80/1177/CEE,
- gli allegati I e II della direttiva 90/377/CEE, previa consultazione del comitato competente, secondo la procedura prevista all'articolo 7 di detta direttiva.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. DE MICHELIS

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 4 dicembre 1990

relativa alle misure transitorie e ai necessari adeguamenti delle direttive fitosanitarie relative alle sementi, ai materiali di moltiplicazione ed agli alimenti per animali nonché della normativa veterinaria e zootecnica, a seguito dell'unificazione tedesca

(90/654/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 89/662/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4 ter, paragrafo 1, lettera c),

vista la direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 89/662/CEE ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13 bis, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ⁽⁵⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽⁶⁾

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽⁷⁾.

considerando che la Comunità ha adottato un insieme di regole concernenti la politica agricola comune;

considerando che, a decorrere dall'unificazione tedesca, la normativa comunitaria è applicabile di diritto al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca;

considerando che, per agevolare l'integrazione dell'agricoltura del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca nel quadro della politica agricola comune, a decorrere dal

1° luglio 1990 l'ex Repubblica democratica tedesca, con iniziativa autonoma, ha già fatti propri alcuni elementi della regolamentazione agricola comune;

considerando che è nondimeno necessario apportare alcuni adeguamenti agli atti comunitari in materia agricola, in modo da tener conto della particolare situazione esistente in detto territorio;

considerando che le deroghe a tal fine previste devono avere, normalmente, carattere temporaneo e arrecare meno perturbazioni possibili al funzionamento della politica agricola comune ed al perseguimento delle finalità indicate all'articolo 39 del trattato;

considerando che, data la situazione attuale, nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca non è possibile procedere all'applicazione immediata di talune disposizioni comunitarie in materia di qualità e di salute; che è necessario evitare qualsiasi perturbazione del buon funzionamento del mercato interno determinata dall'applicazione delle deroghe summenzionate; che i prodotti non conformi alle regole comunitarie dovrebbero pertanto essere commercializzati nella Comunità solo nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca;

considerando che le informazioni disponibili circa la situazione dell'agricoltura nella ex Repubblica democratica tedesca non consentono di stabilire in via definitiva la portata degli adeguamenti e delle deroghe e che, per tener conto della dinamica di detta situazione, è necessario prevedere una procedura semplificata in conformità dell'articolo 145, terzo trattino del trattato, la quale permetta, all'occorrenza, di adattare o di integrare le misure di cui alla presente direttiva;

considerando che le autorità tedesche si sono impegnate ad estendere il loro piano di eradicazione della peste suina classica al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca a decorrere dalla data dell'unificazione; che esse hanno altresì assicurato che, alla stessa data, in tale territorio sarà applicato anche il sistema di notifica delle malattie; che è pertanto opportuno, vista la situazione della salute animale nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e visti gli impegni di cui sopra, riconoscere a detto territorio, a decorrere dalla data dell'unificazione, lo statuto di territorio indenne da peste suina classica,

(1) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.

(2) GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13.

(3) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24.

(4) GU n. L 396 del 30. 12. 1989, pag. 13.

(5) GU n. L 263 del 29. 9. 1990, pag. 24, modificata il 25 ottobre 1990.

(6) Parere reso il 21 novembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(7) Parere reso il 20 novembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Allo scopo di garantire l'integrazione armoniosa del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca nel quadro della politica agricola comune, la presente direttiva dispone misure transitorie ed i necessari adeguamenti delle direttive fitosanitarie relative alle sementi, ai materiali di moltiplicazione ed agli alimenti per animali, nonché della legislazione veterinaria e zootecnica.

Articolo 2

Gli adeguamenti e le misure transitorie di cui all'articolo 1 figurano negli allegati.

Articolo 3

1. In conformità della procedura prevista dall'articolo 4, possono essere decise, per colmare lacune manifeste, misure d'adeguamento o adeguamenti tecnici alle misure oggetto della presente direttiva.

2. Tali adeguamenti devono perseguire l'obiettivo di garantire un'applicazione coerente della regolamentazione comunitaria nel settore coperto dalla presente direttiva nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, tenendo conto della situazione specifica ivi esistente e delle particolari difficoltà per l'applicazione di detta regolamentazione.

Essi devono inoltre rispettare i principi della regolamentazione in questione ed essere strettamente connessi ad una delle deroghe previste nella presente direttiva.

3. Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere prese fino al 31 dicembre 1992. La loro applicazione è limitata alla stessa data; tuttavia, qualora la presente direttiva preveda date limite successive per alcune deroghe, si applicano queste ultime date.

4. Qualora risulti indispensabile prorogare una data limite prevista dalla presente direttiva per l'applicazione di una deroga, questa data può essere prorogata in conformità della procedura di cui all'articolo 4, ma non oltre il 31 dicembre 1992.

Articolo 4

Qualora si ricorra alla procedura definita nel presente articolo, le misure sono adottate, secondo la procedura di

cui all'articolo che prevede l'adozione delle modalità d'applicazione, in una disposizione che rientra nel campo d'applicazione della presente direttiva.

Articolo 5

1. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri si accertano, nell'ambito delle procedure di controllo della conformità dei prodotti, che i prodotti non conformi alla regolamentazione comunitaria non siano immessi su mercati diversi da quello dell'ex Repubblica democratica tedesca.

2. La Repubblica federale di Germania prende, conformemente alle disposizioni previste negli allegati, misure atte a garantire che i prodotti non conformi alla regolamentazione comunitaria non siano immessi su mercati diversi da quello dell'ex Repubblica democratica tedesca; tali misure devono essere compatibili con il trattato, in particolare con gli obiettivi dell'articolo 8 A, e non dare luogo a controlli e formalità supplementari alle frontiere tra gli Stati membri.

3. Ciascuno Stato membro può adire la Commissione in caso di difficoltà. La Commissione, intervenendo con urgenza, esamina il problema e presenta le proprie conclusioni, eventualmente corredate di misure appropriate. Tali misure sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 4.

Articolo 6

La Repubblica federale di Germania notifica senza indugio alla Commissione le misure prese in virtù delle autorizzazioni previste dalla presente direttiva.

Alla scadenza dei termini fissati per le misure transitorie, la Repubblica federale di Germania riferisce in merito alla loro applicazione; tale relazione è trasmessa alla Commissione che la comunica agli altri Stati membri.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. DE MICHELIS

ALLEGATO I

LEGISLAZIONE FITOSANITARIA

1. Direttiva 88/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986 (GU n. L 221 del 7. 8. 1986, pag. 37), modificata dalla direttiva 88/298/CEE (GU n. L 126 del 20. 5. 1988, pag. 53)

All'articolo 16 sono aggiunti i commi seguenti:

«Tuttavia, la Repubblica federale di Germania è autorizzata ad immettere in circolazione nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca fino al 31 dicembre 1992 al più tardi, prodotti che siano previsti all'allegato I e che superino la quantità massima fissata dall'allegato II per l'acido cianidrico; questa deroga si applica esclusivamente ai prodotti originari del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.

I tenori ammessi non possono in nessun caso superare quelli che erano applicabili a norma della legislazione dell'ex Repubblica democratica tedesca.

La Repubblica federale di Germania cura che i prodotti in causa non vengano introdotti nelle parti della Comunità diverse dal territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.»

2. Direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976 (GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20), modificata da ultimo dalla direttiva 90/490/CEE (GU n. L 271 del 3. 10. 1990, pag. 28)

All'articolo 20 è aggiunto il paragrafo seguente:

«6. Nei limiti delle tradizionali correnti di scambi e per soddisfare le esigenze di produzione delle imprese dell'ex Repubblica democratica tedesca, la Repubblica federale di Germania può essere autorizzata, a sua richiesta e secondo la procedura di cui all'articolo 16 bis, a conformarsi, per quanto concerne il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'articolo 5, paragrafo 1 e alle pertinenti disposizioni dell'articolo 12, ad una data successiva a quella indicata al paragrafo 1, lettera b), ma comunque entro il 31 dicembre 1992. Le rispettive domande specificheranno il prodotto e i relativi quantitativi. L'autorizzazione può essere accordata solo previa analisi degli eventuali rischi fitosanitari.

La Repubblica federale di Germania cura che i prodotti di cui trattasi siano introdotti nelle parti della Comunità diverse dal territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca soltanto se è accertato che sono soddisfatte le disposizioni della presente direttiva.»

ALLEGATO II

SEMENTI E MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE

1. Specie agricole ed orticole

1. Direttiva 66/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966 (GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2290/66), modificata da ultimo dalla direttiva 88/380/CEE (GU n. L 187 del 16. 7. 1988, pag. 31)

a) All'articolo 16 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. Il paragrafo 1 è applicabile anche nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca fino al 31 dicembre 1991. Le modalità d'applicazione possono venir adottate secondo la procedura di cui all'articolo 21.»

b) All'articolo 23 sono aggiunti i commi seguenti:

«Per quanto riguarda il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la Repubblica federale di Germania è autorizzata a conformarsi:

— alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, per ciò che attiene:

— alle sementi raccolte prima dell'unificazione tedesca, o dopo di essa, qualora i campi di produzione delle sementi siano stati seminati anteriormente a tale data, oppure

- alle altre sementi, se sono state certificate conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2,
- alle disposizioni dell'articolo 16, nei limiti delle tradizionali correnti di scambi e per soddisfare le esigenze di produzione delle imprese dell'ex Repubblica democratica tedesca,

ad una data successiva a quella sopra indicata, ma comunque entro il 31 dicembre 1992, per quanto riguarda il secondo trattino, ed entro il 31 dicembre 1993 per quanto riguarda il primo trattino.

La Repubblica federale di Germania cura che le sementi per le quali si avvale di questa autorizzazione, diverse da quelle indicate al primo trattino, secondo sottotratteggio siano introdotte nelle parti della Comunità diverse dal territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca soltanto se è accertato che sono soddisfatte le condizioni stabilite dalla presente direttiva. »

2. Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966 (GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66), modificata da ultimo dalla direttiva 89/100/CEE (GU n. L 38 del 10. 2. 1989, pag. 36)

- a) All'articolo 16 è aggiunto il paragrafo seguente:

« 4. Il paragrafo 1 è applicabile anche nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca fino al 31 dicembre 1991. Le modalità d'applicazione possono venir decise secondo la procedura di cui all'articolo 21. »

- b) All'articolo 23 sono aggiunti i commi seguenti:

« Per quanto riguarda il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la Repubblica federale di Germania è autorizzata a conformarsi:

- alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, per ciò che attiene:
 - alle sementi raccolte prima dell'unificazione tedesca, o dopo di essa, qualora i campi di produzione delle sementi siano stati seminati anteriormente a tale data, oppure
 - alle altre sementi, se sono state certificate conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2,
- alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 2, per quanto concerne la limitazione ai "piccoli quantitativi", per le sementi di "Pisum sativum L. (partim)" e di "Vicia faba L. (partim)",
- alle disposizioni dell'articolo 16, nei limiti delle tradizionali correnti di scambi e per soddisfare le esigenze di produzione delle imprese dell'ex Repubblica democratica tedesca,

ad una data successiva a quella sopra indicata, ma comunque entro il 31 dicembre 1992 per quanto riguarda il terzo trattino, ed entro il 31 dicembre 1994 per quanto riguarda gli altri trattini.

La Repubblica federale di Germania cura che le sementi per le quali si avvale di questa autorizzazione, diverse da quelle indicate al primo trattino, secondo sottotratteggio, siano introdotte nelle parti della Comunità diverse dal territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca soltanto se è accertato che sono soddisfatte le condizioni stabilite dalla presente direttiva. »

3. Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966 (GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66), modificata da ultimo dalla direttiva 89/2/CEE (GU n. L 5 del 7. 1. 1989, pag 31)

- a) All'articolo 16 è aggiunto il paragrafo seguente:

« 4. Il paragrafo 1 è applicabile anche nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca fino al 31 dicembre 1991. Le modalità d'applicazione possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 21. »

- b) All'articolo 23 sono aggiunti i commi seguenti:

« Per quanto riguarda il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la Repubblica federale di Germania è autorizzata a conformarsi:

- alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, per ciò che attiene:
 - alle sementi raccolte prima dell'unificazione tedesca, o dopo di essa, qualora i campi di produzione delle sementi siano stati seminati anteriormente a tale data, oppure
 - alle altre sementi se sono state certificate conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera c),

- alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 2, per quanto concerne la limitazione ai "piccoli quantitativi",
- alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 1, per le sementi di "Hordeum vulgare L.",
- alle disposizioni dell'articolo 16, nei limiti delle tradizionali correnti di scambi e per soddisfare le esigenze di produzione delle imprese dell'ex Repubblica democratica tedesca,

ad una data successiva a quella sopra indicata, ma comunque entro il 31 dicembre 1992 per quanto riguarda il primo e quarto trattino, ed entro il 31 dicembre 1994 per quanto riguarda il secondo e terzo trattino.

La Repubblica federale di Germania cura che le sementi per le quali si avvale di questa autorizzazione, diverse da quelle indicate al primo trattino, secondo sottottrattino, siano introdotte nelle parti della Comunità diverse dal territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca soltanto se è accertato che sono soddisfatte le condizioni stabilite dalla presente direttiva. »

4. Direttiva 66/403/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966 (GU n. 125 dell'11.7.1966, pag. 2320/66), modificata da ultimo dalla direttiva 90/404/CEE (GU n. L 208 del 7. 8. 1990, pag. 30)

All'articolo 21 sono aggiunti i commi seguenti:

«Per quanto riguarda il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la Repubblica federale di Germania è autorizzata a conformarsi:

- alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, per ciò che attiene:
 - ai tuberi-seme di patate raccolti prima dell'unificazione tedesca, oppure
 - ai tuberi-seme di patate raccolti dopo tale data, se sono stati certificati conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2,
- alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 2, per quanto concerne la limitazione ai "piccoli quantitativi",
- alle disposizioni dell'articolo 15, nei limiti delle tradizionali correnti di scambi e per soddisfare le esigenze di produzione delle imprese dell'ex Repubblica democratica tedesca,

ad una data successiva a quella sopra indicata, ma comunque entro il 31 dicembre 1992, per quanto riguarda il primo e terzo trattino, ed entro il 31 dicembre 1994 per quanto riguarda il secondo trattino.

La Repubblica federale di Germania cura che i materiali di moltiplicazione per i quali si avvale di questa autorizzazione, diversi da quelli indicati al primo trattino, secondo sottottrattino, siano introdotti nelle parti della Comunità diverse dai territori dell'ex Repubblica democratica tedesca soltanto se è accertato che sono soddisfatte le condizioni stabilite dalla presente direttiva. »

5. Direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30. 6. 1969 (GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3), modificata da ultimo dalla direttiva 88/380/CEE (GU n. L 187 del 16. 7. 1988, pag. 31)

a) All'articolo 15 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. Il paragrafo 1 è applicabile anche nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca fino al 31 dicembre 1991. Le modalità d'applicazione possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 20. »

b) All'articolo 23 sono aggiunti i commi seguenti:

«Per quanto riguarda il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la Repubblica federale di Germania è autorizzata a conformarsi:

- alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, per ciò che attiene:
 - alle sementi raccolte prima dell'unificazione tedesca, o dopo di essa, qualora i campi di produzione delle sementi siano stati seminati anteriormente a tale data, oppure
 - alle altre sementi, se sono state certificate conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2,
- alle disposizioni dell'articolo 16, nei limiti delle tradizionali correnti di scambi e per soddisfare le esigenze di produzione delle imprese dell'ex Repubblica democratica tedesca,

ad una data successiva a quella sopra indicata, ma comunque entro il 31 dicembre 1992.

La Repubblica federale di Germania cura che le sementi per le quali si avvale di questa autorizzazione, diverse da quelle indicate al primo trattino, secondo sottotratino, siano introdotte nelle parti della Comunità diverse dal territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca soltanto se è accertato che sono soddisfatte le condizioni stabilite dalla presente direttiva. »

6. Direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970 (GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 88/380/CEE (GU n. L 187 del 16. 7. 1988, pag. 31)

- a) All'articolo 3, paragrafo 3 è aggiunto il comma seguente:

«Per quanto riguarda il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e per le varietà ammesse dalle autorità della ex Repubblica democratica tedesca, le date del 1° luglio 1972 e del 30 giugno 1980 di cui al primo comma, prima frase sono sostituite rispettivamente dalle date del 3 ottobre 1990 e del 31 dicembre 1994. Questa disposizione è applicabile *mutatis mutandis* alle varietà che non sono state ufficialmente ammesse, ma le cui sementi erano commercializzate o seminate nel territorio in parola prima dell'unificazione tedesca. »

- b) All'articolo 12, paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

«L'ammissione delle varietà accordata dalle autorità dell'ex Repubblica democratica tedesca prima dell'unificazione tedesca resta valida al più tardi sino alla fine del decimo anno civile che segue l'iscrizione di tali varietà nel catalogo compilato dalla Repubblica federale di Germania a norma dell'articolo 3, paragrafo 1. »

- c) All'articolo 16 è aggiunto il comma seguente:

«Per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania e per le varietà ammesse dalle autorità dell'ex Repubblica democratica tedesca, la data del 1° luglio 1972 di cui al primo comma, frase introduttiva è sostituita dalla data del 3 ottobre 1990. L'insieme delle superfici di riproduzione della specie, di cui alla lettera c), sono quelle situate nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca. »

- d) All'articolo 17 è aggiunto il comma seguente:

«Nei casi di cui all'articolo 16, ultimo comma, la data del 1° luglio 1972 di cui al primo comma, frase introduttiva è sostituita dalla data del 3 ottobre 1990. »

7. Direttiva 70/458/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970 (GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 7), modificata da ultimo dalla direttiva 88/380/CEE (GU n. L 187 del 16. 7. 1988, pag. 31)

- a) All'articolo 9, paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

«per quanto riguarda il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e per le varietà ammesse dalle autorità della ex Repubblica democratica tedesca, le date del 1° luglio 1972 e del 30 giugno 1980 di cui al primo comma, prima frase sono sostituite rispettivamente dalle date del 3 ottobre 1990 e del 31 dicembre 1994.

Questa disposizione è applicabile *mutatis mutandis* alle varietà che non sono state ufficialmente ammesse, ma le cui sementi erano commercializzate o seminate nel territorio in parola prima dell'unificazione tedesca. »

- b) All'articolo 13, paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

«L'ammissione delle varietà accordata dalle autorità della ex Repubblica democratica tedesca prima dell'unificazione tedesca resta valida al più tardi sino alla fine del decimo anno civile che segue l'iscrizione di tali varietà nel catalogo compilato dalla Repubblica federale di Germania a norma dell'articolo 3, paragrafo 1. »

- c) All'articolo 16, paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente:

«Per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania e per le varietà ammesse dalle autorità della ex Repubblica democratica tedesca, la data del 1° luglio 1972 di cui al primo comma, prima frase è sostituita dalla data del 3 ottobre 1990. »

- d) All'articolo 43 sono aggiunti i commi seguenti:

«Per quanto riguarda il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la Repubblica federale di Germania è autorizzata a conformarsi:

— alle disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 1, per ciò che attiene alle sementi raccolte prima dell'unificazione tedesca, o dopo di essa, qualora i campi di produzione delle sementi siano stati seminati anteriormente a tale data,

- alle disposizioni dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera d), nei limiti delle tradizionali correnti di scambi e per soddisfare le esigenze di produzione delle imprese dell'ex Repubblica democratica tedesca,

ad una data successiva a quella sopra indicata, ma comunque entro il 31 dicembre 1992.

La Repubblica federale di Germania cura che le sementi per le quali si avvale di questa autorizzazione diverse da quelle indicate al primo trattino, siano introdotte nelle parti della Comunità diverse dal territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca soltanto se è accertato che sono soddisfatte le condizioni stabilite dalla presente direttiva.»

8. Decisione 78/476/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1978 (GU n. L 152 dell'8. 6. 1978, pag. 17), modificata da ultimo dalla decisione 88/574/CEE (GU n. L 313 del 19. 11. 1988, pag. 45), decisione 85/355/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985 (GU n. L 195 del 26. 7. 1985, pag. 1) e decisione 85/356/CEE, del 27 giugno 1985 (GU n. L 195 del 26. 7. 1985, pag. 20), entrambe modificate da ultimo dalla decisione 90/402/CEE (GU n. L 208 del 7. 8. 1990, pag. 27)

Negli allegati, i riferimenti alla Repubblica democratica tedesca sono soppressi.

II. Altre

1. Direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968 (GU n. L 93 del 17. 4. 1968, pag. 15), modificata da ultimo dalla direttiva 88/332/CEE (GU n. L 151 del 17. 6. 1988, pag. 82)

All'articolo 19 sono aggiunti i commi seguenti:

«Per quanto riguarda il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la Repubblica federale di Germania è autorizzata a conformarsi alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1 ad una data successiva a quella sopra indicata, ma comunque entro il 1° gennaio 1995.

La Repubblica federale di Germania cura che i materiali di moltiplicazione per i quali si avvale di questa autorizzazione siano introdotti nelle parti della Comunità diverse dal territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca soltanto se è accertato che sono soddisfatte le condizioni stabilite dalla presente direttiva.»

2. Direttiva 66/404/CEE del Consiglio, del 14. 6. 1966 (GU n. L 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2326/66), modificata da ultimo dalla direttiva 88/332/CEE (GU n. L 151 del 17. 6. 1988, pag. 82)

a) All'articolo 5 sexties è aggiunta la seguente frase:

«Per quanto riguarda l'ex Repubblica democratica tedesca, la data del 1° luglio 1977 è sostituita dal 1° luglio 1990 e la scadenza del periodo transitorio è fissata al 31 dicembre 1994.»

b) All'articolo 18, è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis. Per quanto riguarda il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la Repubblica federale di Germania è autorizzata a conformarsi alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1 ad una data successiva a quella sopra indicata, ma comunque entro il 1° gennaio 1995.

La Repubblica federale di Germania cura che i materiali di moltiplicazione per i quali si avvale di questa autorizzazione siano introdotti nella parti delle Comunità diverse dal territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca soltanto se è accertato che sono soddisfatte le condizioni stabilite dalle presente direttiva.»

3. Direttiva 71/161/CEE del Consiglio, del 30 marzo 1971 (GU n. L 87 del 17. 4. 1971, pag. 14), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8)

All'articolo 19 sono aggiunti i commi seguenti:

«Per quanto riguarda il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la Repubblica federale di Germania è autorizzata a conformarsi alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1 ad una data successiva a quella sopra indicata, ma comunque entro il 1° gennaio 1995.

La Repubblica federale di Germania cura che i materiali di moltiplicazione per i quali si avvale di questa autorizzazione siano introdotti nelle parti della Comunità diverse dal territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca soltanto se è accertato che sono soddisfatte le condizioni stabilite dalla presente direttiva.»

ALLEGATO III

LEGISLAZIONE IN MATERIA DI ALIMENTI PER ANIMALI

1. Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970 (GU n. L 270 del 14. 12. 1970, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 90/412/CEE (GU n. L 209 dell'8. 8. 1990, pag. 25)

All'articolo 26 è aggiunto il comma seguente:

«Tuttavia, per quanto riguarda il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la Repubblica federale di Germania:

- può mantenere le disposizioni della normativa vigente prima dell'unificazione, ai sensi della quale nell'ambito dell'alimentazione animale è autorizzato l'impiego degli additivi:

- Olaquinox,
- Nurseotricina,
- Ergambur.

Questa deroga scade alla data della decisione da adottare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 7 sull'autorizzazione o il divieto dell'impiego degli additivi sopra elencati, e al più tardi il 31 dicembre 1992. La Repubblica federale di Germania vigila affinché tali additivi, nonché gli alimenti nei quali sono incorporati, non vengano inviati in altre parti della Comunità;

- può derogare, fino al 31 dicembre 1991, alle disposizioni in materia di etichettatura previste agli articoli 14, 15 e 16 per gli additivi, le premiscele di additivi e gli alimenti composti nei quali sono stati incorporati gli additivi, prodotti nel territorio qui considerato.»

2. Direttiva 77/101/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976 (GU n. L 32 del 3. 2. 1977, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 87/234/CEE (GU n. L 102 del 14. 4. 1987, pag. 31)

All'articolo 15 è aggiunto il comma seguente:

«Tuttavia, per gli alimenti semplici prodotti nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la Repubblica federale di Germania può derogare fino al 31 dicembre 1991, alle disposizioni in materia di etichettatura previste all'articolo 7.»

3. Direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979 (GU n. L 86 del 6. 4. 1979, pag. 30), modificata da ultimo dalla direttiva 90/44/CEE (GU n. L 27 del 31. 1. 1990, pag. 25)

All'articolo 16 è aggiunto il comma seguente:

«Tuttavia, per gli alimenti composti prodotti nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la Repubblica federale di Germania può derogare, fino al 21 gennaio 1992, alle disposizioni in materia di etichettatura previste all'articolo 5.»

4. Direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30. 6. 1982 (GU n. L 213 del 21. 7. 1982, pag. 8), modificata da ultimo ⁽¹⁾ dalla direttiva 90/439/CEE (GU n. L 227 del 21. 8. 1990, pag. 33)

All'articolo 4 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. Nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, l'utilizzazione negli alimenti per animali di prodotti proteici ottenuti da lieviti del genere "Candida" coltivati su n-alcani è vietata soltanto a decorrere dal 31 dicembre 1991. La Repubblica federale di Germania cura che i prodotti di cui trattasi non siano inviati in altre parti della Comunità.»

All'articolo 7 è aggiunto il comma seguente:

«Tuttavia, per gli alimenti prodotti nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la Repubblica federale di Germania può derogare fino al 31 dicembre 1991, alle disposizioni in materia di etichettatura previste dall'articolo 5.»

⁽¹⁾ Una nuova modifica è in preparazione.

ALLEGATO IV

LEGISLAZIONE VETERINARIA

1. Decisione 88/303/CEE del Consiglio, del 24 maggio 1988 (GU n. L 132 del 28. 5. 1988, pag. 76), modificata da ultimo dalla decisione 90/63/CEE (GU n. L 43 del 17. 2. 1990, pag. 32)

All'allegato II, capitolo I sono aggiunti i seguenti territori:

« Bezirke Rostock, Schwerin, Neubrandenburg, Potsdam, Frankfurt, Cottbus, Magdeburg, Halle, Erfurt, Gera, Suhl, Dresden, Leipzig, Chemnitz e Berlin »

2. Direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971 (GU n. L 55 dell'8. 3. 1971, pag. 23), modificata da ultimo dalla direttiva 89/662/CEE (GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13)

È inserito l'articolo seguente:

« *Articolo 15 quinquies*

1. Sino al 31 dicembre 1992, la Repubblica federale di Germania può derogare, sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, alle seguenti disposizioni:

- articolo 3, paragrafo 1, punto A, lettere a) ed e),
- articolo 3, paragrafo 1, punto A, lettera c) per quanto riguarda i requisiti di cui all'allegato I, capitolo V, n. 28 bis e 28 ter,
- articolo 3, paragrafo 1, punto B, lettera a),
- articolo 3, paragrafo 1, punto B, lettera e) per quanto riguarda i requisiti di cui al punto A, lettera e).

2. La produzione degli stabilimenti di cui al paragrafo 1 deve essere riservata esclusivamente al consumo nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.

3. Gli stabilimenti contemplati dal presente articolo sono iscritti in un elenco speciale e provvisti di un numero di riconoscimento veterinario speciale che non possa essere confuso con il numero di riconoscimento previsto per gli scambi intracomunitari ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1. »

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 4 dicembre 1990

che modifica la decisione 87/277/CEE concernente la ripartizione delle possibilità di catture di merluzzo bianco nella regione della Spitzberg e dell'isola degli Orsi e nella divisione 3M quale definita dalla convenzione NAFO

(90/655/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca ⁽¹⁾, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione ⁽²⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽³⁾,

considerando che a seguito dell'unificazione tedesca mutano i dati statistici delle catture su cui si basava la decisione 87/277/CEE ⁽⁴⁾; che è pertanto opportuno modificare tale

decisione al fine di tener conto delle catture effettuate dall'ex Repubblica democratica tedesca per calcolare le ripartizioni di cui all'allegato di detta decisione,

DECIDE:

Articolo unico

L'allegato della decisione 87/277/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 1990.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

G. DE MICHELIS

⁽¹⁾ GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 248 del 2. 10. 1990, pag. 11.

⁽³⁾ Parere reso il 21 novembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU n. L 135 del 23. 5. 1987, pag. 29.

ALLEGATO

Merluzzo bianco della regione Spitzberg e isola degli Orsi (divisione CIEM II b)

TAC (t)	Quota comunitaria (t)	Germania %	Spagna %	Francia %	Portogallo %	Regno Unito %	Tutti gli altri Stati membri
	PRIMA PARTE	Percentuale della quota comunitaria previa deduzione dell'importo standard assegnato agli «altri Stati membri»					Importo standard
	22 018 o meno	19,24	49,73	8,21	10,50	12,32	100 t
	SECONDA PARTE	Percentuale della quota comunitaria previa deduzione della prima parte e dell'importo assegnato ad «altri Stati membri»					Importo standard
	22 019—24 220	29,71	28,45	16,44	4,21	21,18	250 t
							% della quota comunitaria
700 001— 800 000	24 221—27 680	29,54	28,54	16,46	4,27	21,19	1,91
800 001— 900 000	27 681—31 140	29,51	28,56	16,47	4,27	21,19	2,86
900 001—1 000 000	31 141—34 600	29,54	28,54	16,46	4,27	21,19	3,82
1 000 001 o più	34 601 o più	29,54	28,54	16,46	4,27	21,1	4,77

Merluzzo bianco NAFO 3M

	Germania %	Spagna %	Francia %	Portogallo %	Regno Unito %
PRIMA PARTE 7 500 t o meno	9,33	28,67	4,00	39,33	18,67
SECONDA PARTE più di 7 500 t	1,76	37,81	5,38	51,97	3,08

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 4 dicembre 1990

relativa alle misure transitorie applicabili in Germania concernenti talune disposizioni comunitarie nel settore della tutela dell'ambiente

(90/656/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la Comunità ha adottato un complesso di regole concernenti la tutela dell'ambiente;

considerando che a decorrere dall'unificazione tedesca la normativa comunitaria è applicabile di diritto al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca;

considerando che è tuttavia necessario tenere in considerazione la particolare situazione di quel territorio per quanto concerne lo stato dell'ambiente;

considerando che a tal fine è necessario consentire alla Repubblica federale di Germania di prevedere un termine speciale per rendere conformi agli atti comunitari le regolamentazioni in vigore in detto territorio;

considerando che le deroghe previste a tal fine devono avere carattere temporaneo e arrecare meno perturbazioni possibili al funzionamento del mercato comune e in particolare alle condizioni di concorrenza; che dette deroghe non sono applicabili ai nuovi impianti;

considerando che lo stato dell'ambiente nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca impone uno sforzo notevole di risanamento al fine di rispettare le norme di qualità, i valori limite e gli altri obblighi di tutela dell'ambiente contenuti negli atti giuridici comunitari;

considerando che il tempo necessario all'adeguamento dipende, da un lato, dalla situazione di partenza in tale territorio e, dall'altro, dalle misure necessarie per conformarsi agli obblighi comunitari; che pertanto non possono essere fissati termini uniformi;

considerando che le misure da prendere nei diversi settori di cui alla presente direttiva spesso impongono non solo modifiche della produzione, ma anche la costruzione di nuovi impianti; che le suddette misure implicano l'esistenza di una struttura amministrativa adeguata e la creazione di reti di misurazione e di controllo; che, di conseguenza, è indispensabile prevedere termini di più anni per giungere a una situazione di conformità con il diritto comunitario nel settore dell'ambiente;

considerando che il livello di informazione sullo stato delle regolamentazioni e sulla situazione ambientale nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca non consente di stabilire in via definitiva la natura degli adeguamenti né la portata delle deroghe e che, per poter tenere conto dell'evoluzione della situazione, è necessario prevedere una procedura semplificata, conformemente all'articolo 145, terzo trattino del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Qualità delle acque superficiali

1. In deroga alla direttiva 75/440/CEE ⁽⁴⁾ nonché alla direttiva 79/869/CEE ⁽⁵⁾, la Repubblica federale di Germania è autorizzata a prevedere che, per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, le norme sulla qualità delle acque superficiali, i metodi di misura di riferimento, le frequenze dei campionamenti e delle analisi previsti dalle suddette direttive debbano essere rispettati entro il 31 dicembre 1995.

2. La Repubblica federale di Germania presenta alla Commissione, entro il 31 dicembre 1992, un piano di risanamento ove indica le misure che intende adottare per raggiungere gli obiettivi delle direttive di cui al paragrafo 1 entro il termine indicato.

(1) GU n. L 263 del 26. 9. 1990, pag. 42, modificata il 25 ottobre 1990 ed il 28 novembre 1990.

(2) Parere reso il 21 novembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) Parere reso il 20 novembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4) GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 34.

(5) GU n. L 271 del 29. 10. 1979, pag. 44.

Articolo 2**Qualità delle acque di balneazione**

In deroga alla direttiva 76/160/CEE ⁽¹⁾, la Repubblica federale di Germania è autorizzata a prevedere che, per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, gli obblighi previsti dalla suddetta direttiva debbano essere rispettati entro il 31 dicembre 1993.

Articolo 3**Scarichi di sostanze pericolose**

1. In deroga alle direttive 76/464/CEE ⁽²⁾, 82/176/CEE ⁽³⁾, 83/513/CEE ⁽⁴⁾, 84/156/CEE ⁽⁵⁾, 84/491/CEE ⁽⁶⁾, 86/280/CEE ⁽⁷⁾ e 88/347/CEE ⁽⁸⁾, la Repubblica federale di Germania è autorizzata ad applicare, nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, le disposizioni previste dalle suddette direttive relativamente agli stabilimenti industriali ivi installati alla data dell'unificazione tedesca, al più tardi a decorrere dal 31 dicembre 1992.

2. Qualsiasi stabilimento esistente, la cui capacità di trattamento delle sostanze sia stata sensibilmente aumentata, è considerato come uno stabilimento nuovo ai sensi dell'articolo 2, lettera g) della direttiva 86/280/CEE.

3. Per quanto concerne la direttiva 86/280/CEE, i paragrafi 1 e 2 sono applicabili soltanto alle sostanze che figurano nell'allegato II di detta direttiva.

4. I programmi specifici previsti all'articolo 4 della direttiva 84/156/CEE e all'articolo 5 della direttiva 86/280/CEE devono essere definiti e messi in vigore entro il 31 dicembre 1992.

Articolo 4**Qualità delle acque dolci idonee alla vita dei pesci**

In deroga alla direttiva 78/659/CEE ⁽⁹⁾, la Repubblica federale di Germania è autorizzata a prevedere che, per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, gli obblighi previsti dalla suddetta direttiva debbano essere rispettati entro il 31 dicembre 1992.

Articolo 5**Uccelli selvatici**

In deroga alla direttiva 79/409/CEE ⁽¹⁰⁾, la Repubblica federale di Germania è autorizzata a prevedere, per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, l'introduzione delle misure di protezione derivanti dagli obblighi previsti dagli articoli 3 e 4 della suddetta direttiva entro il 31 dicembre 1992.

Entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data dell'unificazione tedesca, la Repubblica federale di Germania identifica i territori che intende classificare come zone di protezione speciale.

In attesa dell'entrata in vigore delle misure di protezione ai sensi degli articoli 3 e 4 di detta direttiva, la Repubblica federale di Germania si accerta che il potenziale di conservazione di tali territori non subisca interventi da parte delle autorità pubbliche.

Articolo 6**Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento**

1. In deroga alla direttiva 80/68/CEE ⁽¹¹⁾, la Repubblica federale di Germania è autorizzata a prevedere che, per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, gli obblighi previsti dalla suddetta direttiva sullo scarico di sostanze di cui agli elenchi I o II esistenti al momento dell'unificazione tedesca debbano essere rispettati entro il 31 dicembre 1995.

2. Gli inventari delle autorizzazioni previste all'articolo 15 della direttiva 80/68/CEE devono essere completati appena possibile e in ogni caso prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 1.

3. La Repubblica federale di Germania presenta alla Commissione, entro il 31 dicembre 1992, un programma di risanamento delle acque sotterranee di cui al presente articolo, nel quale siano previste le misure necessarie per impedire l'immissione delle sostanze incluse nell'elenco I e per limitare l'immissione delle sostanze indicate nell'elenco II, in conformità delle disposizioni della direttiva 80/68/CEE.

Articolo 7**Qualità delle acque destinate al consumo umano**

1. In deroga alla direttiva 80/778/CEE ⁽¹²⁾, la Repubblica federale di Germania è autorizzata a prevedere che, per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, gli obblighi derivanti dalla suddetta direttiva debbano essere rispettati entro il 31 dicembre 1995. Tuttavia, la Repubblica federale di Germania si adopererà per raggiungere tale obiettivo sin dal 31 dicembre 1991. Qualora a tale data le

(1) GU n. L 31 del 5. 2. 1976, pag. 1

(2) GU n. L 129 del 18. 5. 1976, pag. 23.

(3) GU n. L 81 del 27. 3. 1982, pag. 29.

(4) GU n. L 291 del 24. 10. 1983, pag. 1.

(5) GU n. L 74 del 17. 3. 1984, pag. 49.

(6) GU n. L 274 del 17. 10. 1984, pag. 11.

(7) GU n. L 181 del 4. 7. 1986, pag. 16.

(8) GU n. L 158 del 25. 5. 1988, pag. 35.

(9) GU n. L 222 del 14. 8. 1978, pag. 1.

(10) GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1.

(11) GU n. L 20 del 26. 1. 1980, pag. 43.

(12) GU n. L 229 del 30. 8. 1980, pag. 11.

norme di qualità di cui alla direttiva 80/778/CEE non siano state raggiunte, la Repubblica federale di Germania presenta immediatamente alla Commissione tutte le informazioni utili al riguardo, unitamente ad un piano di risanamento indicante le misure necessarie per garantire la conformità alle norme della direttiva, entro il 31 dicembre 1995.

Articolo 8

Qualità dell'aria per l'anidride solforosa e le particelle in sospensione

1. In deroga alla direttiva 80/779/CEE ⁽¹⁾, la Repubblica federale di Germania è autorizzata a prevedere che, per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca:

- gli obblighi di cui all'articolo 3, paragrafo 1 della suddetta direttiva debbano essere rispettati entro il 31 dicembre 1991;
- gli obblighi di cui all'articolo 3, paragrafo 2 della suddetta direttiva, le cui scadenze sono rispettivamente il 1° ottobre 1982 e il 1° aprile 1986, debbano essere rispettati rispettivamente entro il 31 dicembre 1991 ed il 31 dicembre 1995.

Articolo 9

Rischi di incidenti rilevanti

1. In deroga alla direttiva 82/501/CEE ⁽²⁾, la Repubblica federale di Germania è autorizzata a prevedere che, per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, gli obblighi previsti in detta direttiva per quanto concerne le attività industriali ivi esercitate alla data dell'unificazione tedesca debbano essere rispettati entro il 1° luglio 1992.

2. Per le attività industriali previste al paragrafo 1, la Repubblica federale di Germania è autorizzata a prevedere che la dichiarazione complementare di cui all'articolo 9, paragrafo 4 della direttiva 82/501/CEE e all'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 87/216/CEE ⁽³⁾, debba essere presentata all'autorità competente entro il 1° luglio 1994.

Articolo 10

Piombo contenuto nell'atmosfera

In deroga alla direttiva 82/884/CEE ⁽⁴⁾, la Repubblica federale di Germania è autorizzata a prevedere che, per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca:

- l'obbligo di cui all'articolo 3, paragrafo 1 della suddetta direttiva debba essere rispettato entro il 31 dicembre 1991;
- l'obbligo di informare la Commissione, previsto all'articolo 3, paragrafo 2 della suddetta direttiva debba essere rispettato entro il 31 dicembre 1991;

— l'obbligo di trasmettere alla Commissione i progetti relativi al miglioramento graduale della qualità dell'aria previsto all'articolo 3, paragrafo 3, prima frase, della suddetta direttiva debba essere rispettato entro il 31 dicembre 1992;

— l'obbligo di raggiungere i valori limite stabiliti nella direttiva all'articolo 3, paragrafo 3, terza frase della suddetta direttiva debba essere rispettato entro il 1° luglio 1994.

Articolo 11

Inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali

In deroga alla direttiva 84/360/CEE ⁽⁵⁾, la Repubblica federale di Germania è autorizzata a prevedere che, per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la data fissata all'articolo 2, paragrafo 3 della suddetta direttiva per la definizione degli impianti esistenti sia quella dell'unificazione tedesca.

Articolo 12

Norme di qualità dell'aria per il biossido di azoto

In deroga alla direttiva 85/203/CEE ⁽⁶⁾, la Repubblica federale di Germania è autorizzata a prevedere che, per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca:

- l'obbligo di rispettare il valore limite delle concentrazioni di azoto nell'atmosfera previsto all'articolo 3, paragrafo 1 della suddetta direttiva, debba essere rispettato entro il 31 dicembre 1991;
- i termini previsti all'articolo 3, paragrafo 2 della suddetta direttiva siano prorogati al 31 dicembre 1991 al più tardi;
- il termine per la presentazione dei programmi di miglioramento della qualità dell'aria di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, prima frase della suddetta direttiva, sia fissato al 31 dicembre 1992 al più tardi;
- il termine massimo previsto all'articolo 3, paragrafo 2, in fine della suddetta direttiva sia prorogato al 31 dicembre 1995 al più tardi.

Articolo 13

Eliminazione degli oli usati

In deroga alla direttiva 87/101/CEE ⁽⁷⁾, la Repubblica federale di Germania è autorizzata a prevedere che, per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la data cui fa riferimento l'articolo 3 della suddetta direttiva, sia quella dell'unificazione tedesca.

⁽¹⁾ GU n. L 229 del 30. 8. 1980, pag. 30.

⁽²⁾ GU n. L 230 del 5. 8. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 85 del 28. 3. 1987, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU n. L 378 del 31. 12. 1982, pag. 15.

⁽⁵⁾ GU n. L 188 del 26. 7. 1984, pag. 20.

⁽⁶⁾ GU n. L 87 del 27. 3. 1985, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 42 dell'11. 1. 1987, pag. 43.

Articolo 14**Inquinamento causato dall'amianto**

In deroga alla direttiva 87/217/CEE ⁽¹⁾, la Repubblica federale di Germania è autorizzata a prevedere che, per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca:

- gli obblighi previsti all'articolo 4, paragrafo 1 della suddetta direttiva debbano essere rispettati entro il 31 dicembre 1991;
- gli obblighi previsti all'articolo 14, paragrafo 2 della suddetta direttiva debbano essere rispettati entro il 30 giugno 1993.

Articolo 15**Limitazione dell'inquinamento proveniente dai grandi impianti di combustione**

1. In deroga alla direttiva 88/609/CEE ⁽²⁾, la Repubblica federale di Germania è autorizzata a prevedere che, per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca:

- all'articolo 2, punti 9 e 10 della suddetta direttiva la data del 1° luglio 1987 sia sostituita dalla data del 1° luglio 1990;
- all'articolo 3, paragrafo 1 della suddetta direttiva la data del 1° luglio 1990 per la predisposizione dei programmi di riduzione delle emissioni inquinanti sia sostituita da quella del 1° luglio 1992.

2. All'allegato I della direttiva 88/609/CEE, i dati relativi alla Germania sono modificati come segue:

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stato membro		1993	1998	2003	1993	1998	2003	1993	1998	2003
Germania	5 000	3 000 ⁽³⁾	2 000	1 500	- 40 ⁽³⁾	- 60	- 70	⁽³⁾	—	—

⁽³⁾ La Repubblica federale di Germania deve rispettare il valore indicato in questa voce a decorrere dal 1° gennaio 1996.

3. All'allegato II della direttiva 88/609/CEE i dati relativi alla Germania sono modificati come segue:

	0	1	2	3	4	5	6
Stato membro		1993	1998	1993	1998	1993	1998
Germania	1 090	872 ⁽⁴⁾	654	- 20	- 40	—	—

⁽⁴⁾ La Repubblica federale di Germania deve rispettare il valore indicato in questa voce a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Articolo 16**Rifiuti**

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 8 della direttiva 75/442/CEE ⁽³⁾ e dell'articolo 9 della direttiva 78/319/CEE ⁽⁴⁾, la Repubblica federale di Germania è autorizzata,

salvo per quanto riguarda i nuovi impianti, a prendere le misure necessarie affinché sia garantito il rispetto di tali obblighi nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca entro il 31 dicembre 1995.

2. La Repubblica federale di Germania sottoporrà alla Commissione entro il 31 dicembre 1991 programmi di risanamento che siano conformi alle esigenze definite all'articolo 6 della direttiva 75/442/CEE e all'articolo 12 della direttiva 78/319/CEE e che permettano di rispettare il termine di cui al paragrafo 1.

⁽¹⁾ GU n. L 85 del 28. 3. 1987, pag. 40.

⁽²⁾ GU n. L 336 del 7. 12. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 39.

⁽⁴⁾ GU n. L 84 del 31. 3. 1978, pag. 43.

*Articolo 17***Informazione**

La Repubblica federale di Germania informa immediatamente la Commissione delle misure prese in applicazione degli articoli da 1 a 16; la Commissione provvede a comunicarle agli Stati membri e al Parlamento europeo.

Articolo 18

1. Può essere decisa l'adozione di misure riguardanti completamenti per colmare lacune manifeste, o adeguamenti tecnici alle misure che sono oggetto della presente direttiva.

2. Tali adeguamenti devono essere intesi a garantire un'applicazione coerente della regolamentazione comunitaria nel settore coperto dalla presente direttiva nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, tenendo conto della situazione specifica ivi esistente e delle difficoltà particolari che incontra l'applicazione di detta regolamentazione.

Essi devono inoltre rispettare i principi della regolamentazione in questione ed essere strettamente connessi ad una delle deroghe previste nella presente direttiva.

3. Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere prese:

- per quanto concerne l'articolo 1, in conformità della procedura di cui all'articolo 11 della direttiva 79/869/CEE;
- per quanto concerne l'articolo 2, in conformità della procedura di cui all'articolo 11 della direttiva 76/160/CEE;
- per quanto concerne l'articolo 4, in conformità della procedura di cui all'articolo 14 della direttiva 78/659/CEE;
- per quanto concerne l'articolo 5, in conformità della procedura di cui all'articolo 17 della direttiva 79/409/CEE;
- per quanto concerne l'articolo 7, in conformità della procedura di cui all'articolo 15 della direttiva 80/778/CEE;
- per quanto concerne l'articolo 8, in conformità della procedura prevista all'articolo 14 della direttiva 80/779/CEE;
- per quanto concerne l'articolo 9, in conformità della procedura di cui all'articolo 16 della direttiva 82/501/CEE;
- per quanto concerne l'articolo 10, in conformità della procedura di cui all'articolo 11 della direttiva 82/884/CEE;

- per quanto concerne l'articolo 12, in conformità della procedura di cui all'articolo 14 della direttiva 85/203/CEE;
- per quanto concerne l'articolo 14, in conformità della procedura di cui all'articolo 12 della direttiva 87/217/CEE;
- per quanto concerne l'articolo 16, in conformità della procedura di cui all'articolo 19 della direttiva 78/319/CEE;

4. Per i casi non contemplati dalle procedure di cui al paragrafo 3, le misure di cui al paragrafo 1 possono essere adottate secondo la procedura indicata in appresso, previa convocazione di un comitato ad hoc composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame.

Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione prevista nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa alle votazioni.

La Commissione adotta le misure previste qualora esse siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

5. Gli adeguamenti previsti ai paragrafi 1 e 2 possono essere adottati solo fino alle date limite previste dalla presente direttiva per l'applicazione integrale delle rispettive direttive; la loro applicazione è limitata a queste stesse date. I completamenti resi possibili in base al presente articolo possono essere adottati solo fino al 31 dicembre 1992; la loro applicazione è limitata alle date limite previste dalla presente direttiva per l'applicazione integrale delle rispettive direttive e, in assenza di siffatte date, al 31 dicembre 1995 al più tardi.

6. Qualora risulti indispensabile prorogare una data limite prevista dalla presente direttiva per l'applicazione di una deroga, questa data può essere prorogata in conformità della procedura di cui agli articoli 3 o 4, ma non oltre il 31 dicembre 1995.

7. Ciascuno Stato membro può adire la Commissione in caso di difficoltà. La Commissione, intervenendo d'urgenza, esamina il problema e presenta le proprie conclusioni, eventualmente corredate di misure appropriate.

Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 1990.

Articolo 19

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. DE MICHELIS

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 4 dicembre 1990

relativa alle misure transitorie applicabili in Germania nel quadro dell'armonizzazione delle norme tecniche

(90/657/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che, ai fini dell'immissione sul mercato e dell'impiego dei prodotti, la Comunità ha adottato un insieme di regole che hanno natura obbligatoria per tutti gli Stati membri e per tutti gli operatori economici;

considerando che, a decorrere dall'unificazione tedesca, la normativa comunitaria è applicabile di diritto al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca; che detta applicazione può provocare talune difficoltà a causa del livello di sviluppo economico regionale;

considerando che conformemente all'articolo 8 C del trattato la Commissione tiene conto dell'ampiezza dello sforzo che dovrà essere sopportato, nel corso del periodo d'instaurazione del mercato interno, da talune economie che presentano differenze di sviluppo; che le deroghe che la Commissione può proporre a tal fine devono avere un carattere temporaneo ed arrecare meno perturbazioni possibili al funzionamento del mercato comune e che esse non devono comunque pregiudicare la salute e la sicurezza dei consumatori;

considerando che il livello d'informazione sulla situazione delle regolamentazioni in vigore nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e sulla situazione dell'industria non consente di stabilire in maniera definitiva la

portata delle deroghe; che, per poter tener conto dell'evoluzione di tale situazione, si deve prevedere una procedura semplificata, conformemente all'articolo 145, terzo trattino del trattato ai fini dell'adeguamento e della gestione di dette deroghe,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. In deroga alle direttive indicate agli allegati A e B, la Repubblica federale di Germania è autorizzata a mantenere in vigore sul territorio della ex Repubblica democratica tedesca le regolamentazioni esistenti per i prodotti che sono o sono stati fabbricati in detto territorio, a condizione che ciò non pregiudichi l'immissione sul mercato e la libera circolazione in tale territorio dei prodotti conformi alle direttive precitate.

2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 può essere applicata fino al 31 dicembre 1992 alle direttive indicate all'allegato A; per quanto riguarda le direttive indicate all'allegato B, essa è applicabile secondo le condizioni stabilite in detto allegato.

3. Le autorità tedesche possono estendere le deroghe di cui ai paragrafi 1 e 2 ai prodotti contemplati dagli accordi di cui agli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 3568/90 ⁽⁴⁾. Tali misure sono prese nei limiti dei quantitativi o dei valori massimi stabiliti in detti accordi e per soddisfare le esigenze del mercato dell'ex Repubblica democratica tedesca.

Articolo 2

1. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri assicurano, nell'ambito delle procedure di controllo della conformità dei prodotti, che i prodotti che beneficiano di una deroga ai sensi dell'articolo 1 non siano immessi su mercati diversi da quello dell'ex Repubblica democratica tedesca.

⁽¹⁾ GU n. L 266 del 28. 9. 1990, pag. 4, modificata il 25 ottobre 1990 ed il 28 novembre 1990.

⁽²⁾ Parere reso il 24 ottobre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del 21 novembre 1990 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Parere reso il 20 novembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

2. La Repubblica federale di Germania prende tutte le misure necessarie per assicurare che i prodotti non conformi alle direttive di cui all'articolo 1 non siano immessi sul mercato di un territorio della Comunità diverso dal territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca; tali misure devono essere compatibili con il trattato, in particolare con gli obiettivi dell'articolo 8 A, e non devono dare luogo a ulteriori controlli e formalità alle frontiere tra gli Stati membri.

3. Ciascuno Stato membro può adire la Commissione in caso di difficoltà. La Commissione, intervenendo con urgenza, esamina il problema e presenta le proprie conclusioni, eventualmente corredate di misure appropriate. Tali misure sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 5.

Articolo 3

1. Le regolamentazioni il cui mantenimento è autorizzato in applicazione all'articolo 1 e le misure di controllo prese a norma dell'articolo 2 sono notificate alla Commissione entro la data in cui le misure provvisorie adottate conformemente alla direttiva 90/476/CEE ⁽¹⁾ sono sostituite da misure transitorie e, in ogni caso, entro il 31 dicembre 1990. Le regolamentazioni e misure di controllo notificate alla Commissione vengono immediatamente pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

2. La Repubblica federale di Germania presenta una relazione sull'applicazione delle misure prese in virtù della presente direttiva, il 31 dicembre 1991, il 31 dicembre 1992 ed il 31 dicembre 1995. Tale relazione è trasmessa alla Commissione che la comunica agli altri Stati membri e al Parlamento europeo.

Articolo 4

1. In conformità della procedura prevista all'articolo 5, può essere decisa, per colmare manifeste lacune, l'adozione di misure di adeguamento nonché di adeguamenti tecnici alle misure oggetto della presente direttiva.

2. Gli adeguamenti devono perseguire l'obiettivo di garantire un'applicazione coerente della regolamentazione comunitaria nel settore oggetto dalla presente direttiva nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, in funzione della situazione specifica ivi esistente e delle difficoltà particolari che incontra l'applicazione di detta regolamentazione.

Essi devono rispettare i principi della regolamentazione precitata ed essere strettamente connessi ad una delle deroghe previste nella presente direttiva.

3. Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere adottate fino al 31 dicembre 1992. La loro applicazione è limitata a questa stessa data; tuttavia, qualora la presente direttiva preveda date limite successive per alcune deroghe, queste ultime date sono applicabili.

Articolo 5

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3 e dell'articolo 4, la Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in sede di comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro il termine di un mese a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, le misure proposte vengono adottate dalla Commissione.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. DE MICHELIS

⁽¹⁾ GU n. L 266 del 28. 9. 1990, pag. 1.

ALLEGATO A

1. AGROALIMENTARE

1. *Direttiva del Consiglio del 23. 10. 1962*

Sostanze coloranti

Data di adozione: 23. 10. 1962
GU n. 115 dell'11. 11. 1962, pag. 2645/62

Direttiva 65/469/CEE del Consiglio

Prima modifica della direttiva del 23. 10. 1962

Data di adozione: 25. 10. 1965
GU n. 178 del 26. 10. 1965, pag. 2793/65

Direttiva 81/20/CEE del Consiglio

Settima modifica della direttiva del 23. 10. 1962

Data di adozione: 20. 1. 1981
GU n. L 43 del 14. 2. 1981, pag. 11

2. *Direttiva 64/54/CEE del Consiglio*

Conservativi

Data di adozione: 5. 11. 1963
GU n. 12 del 27. 1. 1964, pag. 161/64

Direttiva 71/160/CEE del Consiglio

Modifica della direttiva 64/54/CEE

Data di adozione: 30. 3. 1971
GU n. L 87 del 17. 4. 1971, pag. 12

Direttiva 74/62/CEE del Consiglio

Nona modifica della direttiva 64/54/CEE

Data di adozione: 17. 12. 1973
GU n. L 38 dell'11. 12. 1974, pag. 29

Direttiva 74/394/CEE del Consiglio

Decima modifica della direttiva 64/54/CEE

Data di adozione: 22. 7. 1974
GU n. L 208 del 30. 7. 1974, pag. 25

Direttiva 76/462/CEE del Consiglio

Undicesima modifica della direttiva 64/54/CEE

Data di adozione: 4. 5. 1976
GU n. L 126 del 14. 5. 1976, pag. 31

3. *Direttiva 65/66/CEE del Consiglio*

Conservativi — Requisiti di purezza

Data di adozione: 26. 1. 1965
GU n. 22 del 9. 2. 1965, pag. 373/65

Direttiva 67/428/CEE del Consiglio

Prima modifica della direttiva 65/66/CEE

Data di adozione: 27. 6. 1967
GU n. L 148 dell'11. 7. 1967, pag. 10

Direttiva 76/463/CEE del Consiglio

Seconda modifica della direttiva 65/66/CEE

Data di adozione: 4. 5. 1976
GU n. L 126 del 14. 5. 1976, pag. 33

Direttiva 86/604/CEE del Consiglio

Terza modifica della direttiva 65/66/CEE

Data di adozione: 8. 12. 1986
GU n. L 352 del 13. 12. 1986, pag. 45

Direttiva 67/427/CEE del Consiglio

Impiego di taluni agenti conservativi per il trattamento in superficie degli agrumi e misure di controllo qualitativo e quantitativo degli agenti conservativi contenuti negli e sugli agrumi

Data di adozione: 27. 6. 1967
GU n. 148 dell'11. 7. 1967, pag. 1

4. *Direttiva 70/357/CEE del Consiglio*

Sostanze che hanno effetti antiossidanti

Data di adozione: 13. 7. 1970
GU n. L 157 del 18. 7. 1970, pag. 31

5. *Direttiva 78/664/CEE del Consiglio*

Sostanze che hanno effetti antiossidanti — requisiti di purezza

Data di adozione: 25. 7. 1978
GU n. L 223 del 14. 8. 1978, pag. 30

Direttiva 82/712/CEE del Consiglio

Prima modifica della direttiva 78/664/CEE

Data di adozione: 18. 10. 1982
GU n. L 297 del 23. 10. 1982, pag. 31

6. *Direttiva 72/241/CEE del Consiglio*

Prodotti di cacao e di cioccolato

Data di adozione: 24. 7. 1973
GU n. L 228 del 16. 8. 1973, pag. 23

Direttiva 75/155/CEE del Consiglio

Terza modifica della direttiva 73/241/CEE

Data di adozione: 4. 3. 1975
GU n. L 64 dell'11. 3. 1975, pag. 21

Direttiva 76/628/CEE del Consiglio

Quarta modifica della direttiva 73/241/CEE

Data di adozione: 20. 7. 1976
GU n. L 223 del 16. 8. 1976, pag. 1

Direttiva 78/609/CEE del Consiglio

Quinta modifica della direttiva 73/241/CEE

Data di adozione: 29. 6. 1978
GU n. L 197 del 22. 7. 1978, pag. 10

Direttiva 80/608/CEE del Consiglio

Settima modifica della direttiva 73/241/CEE

Data di adozione: 30. 6. 1980
GU n. L 170 del 3. 7. 1980, pag. 33

Direttiva 89/344/CEE del Consiglio

Modifica della direttiva 73/241/CEE

Data di adozione: 3. 5. 1989
GU n. L 142 del 25. 5. 1989, pag. 19

7. *Direttiva 74/329/CEE del Consiglio*

Emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti

Data di adozione: 18. 6. 1974
GU n. L 189 del 12. 7. 1974, pag. 1

Direttiva 78/612/CEE del Consiglio

Prima modifica della direttiva 74/329/CEE

Data di adozione: 29. 6. 1978
GU n. L 197 del 22. 7. 1978, pag. 22

Direttiva 80/597/CEE del Consiglio

Seconda modifica della direttiva 74/329/CEE

Data di adozione: 29. 5. 1980
GU n. L 155 del 23. 6. 1980, pag. 23

Direttiva 86/102/CEE del Consiglio

Quarta modifica della direttiva 74/329/CEE

Data di adozione: 24. 3. 1986
GU n. L 88 del 3. 4. 1986, pag. 40

8. *Direttiva 78/663/CEE del Consiglio*

Emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti — requisiti di purezza

Data di adozione: 25. 7. 1978
GU n. L 223 del 14. 8. 1978, pag. 7

Direttiva 82/504/CEE del Consiglio

Modifica della direttiva 78/663/CEE

Data di adozione: 12. 7. 1982
GU n. L 230 del 5. 8. 1982, pag. 35

9. *Direttiva 77/436/CEE del Consiglio*

Estratti di caffè e di cicoria

Data di adozione: 27. 6. 1977
GU n. L 172 del 12. 7. 1977, pag. 20

Direttiva 85/573/CEE del Consiglio

Modifica della direttiva 77/436/CEE

Data di adozione: 19. 12. 1985
GU n. L 372 del 31. 12. 1985, pag. 22

10. *Direttiva 78/142/CEE del Consiglio*

Materiali e oggetti contenenti cloruro di vinile monomero

Data di adozione: 30. 1. 1978
GU n. L 44 del 15. 2. 1978, pag. 15

11. *Direttiva 79/112/CEE del Consiglio*

Etichettatura a presentazione

Data di adozione: 18. 12. 1978
GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1

Direttiva 86/197/CEE del Consiglio

Modifica della direttiva 79/112/CEE

Data di adozione: 26. 5. 1982
GU n. L 144 del 29. 5. 1986, pag. 38

Direttiva 89/395/CEE del Consiglio

Modifica della direttiva 79/112/CEE

Data di adozione: 14. 6. 1989
GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 17

12. *Direttiva 80/777/CEE del Consiglio*

Acque minerali

Data di adozione: 15. 7. 1980
GU n. L 229 del 30. 8. 1980, pag. 1

13. *Direttiva 89/107/CEE del Consiglio*

Additivi

Data di adozione: 21. 12. 1988
GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 27

14. *Direttiva 82/711/CEE del Consiglio*

Migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica

Data di adozione: 18. 10. 1982
GU n. L 297 del 23. 10. 1982, pag. 26

Direttiva 85/572/CEE del Consiglio

Elenco dei simulanti da impiegare per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari

Data di adozione: 19. 12. 1985
GU n. L 372 del 31. 12. 1985, pag. 14

15. *Direttiva 83/417/CEE del Consiglio*

Lattoproteine — Caseine e caseinati

Data di adozione: 25. 7. 1983
GU n. L 237 del 26. 8. 1983, pag. 25

16. *Direttiva 84/500/CEE del Consiglio*

Oggetti di ceramica

Data di adozione: 15. 10. 1984
GU n. L 277 del 20. 10. 1984, pag. 12

17. *Direttiva 85/591/CEE del Consiglio*

Modalità di prelievo dei campioni e metodi d'analisi

Data di adozione: 20. 12. 1985
GU n. L 372 del 31. 12. 1985, pag. 50

18. *Direttiva 83/229/CEE del Consiglio*

Materiali e oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata

Data di adozione: 25. 4. 1983
GU n. L 123 dell'11. 5. 1983, pag. 31

19. *Direttiva 88/344/CEE del Consiglio*

Solventi da estrazione

Data di adozione: 13. 6. 1988
GU n. L 157 del 24. 6. 1988, pag. 28

20. *Direttiva 88/388/CEE del Consiglio*

Aromi

Data di adozione: 22. 6. 1988
GU n. L 184 del 15. 7. 1988, pag. 61

21. *Direttiva 89/108/CEE del Consiglio*

Alimenti surgelati

Data di adozione: 21. 12. 1988
GU n. L 40 dell'11. 12. 1989, pag. 34

22. *Direttiva 89/396/CEE del Consiglio*

Diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare

Data di adozione: 14. 6. 1989
GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 21

23. *Direttiva 89/398/CEE del Consiglio*

Prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare

Data di adozione: 3. 5. 1989
GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 21

2. SOSTANZE E PREPARATI CHIMICI

1. *Direttiva 73/173/CEE del Consiglio*

(sostituita dalla direttiva 88/379/CEE con decorrenza 7. 6. 1991)

Classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi (solventi)

Data di adozione: 4. 6. 1973
GU n. L 189 dell'11. 7. 1973, pag. 7

Direttiva 80/781/CEE del Consiglio

(sostituita dalla direttiva 88/379/CEE con decorrenza 7. 6. 1991)

Modifica della direttiva 73/173/CEE

Data di adozione: 22. 7. 1980
GU n. L 229 del 30. 8. 1980, pag. 57

Direttiva 82/473/CEE del Consiglio

(sostituita dalla direttiva 88/379/CEE con decorrenza 7. 6. 1991)

Adeguamento al progresso tecnico della direttiva 73/173/CEE

Data di adozione: 10. 6. 1982
GU n. L 213 del 21. 7. 1982, pag. 17

2. *Direttiva 73/404/CEE del Consiglio*

Detergenti

Data di adozione: 22. 11. 1973
GU n. L 347 del 17. 12. 1973, pag. 51

Direttiva 82/242/CEE del Consiglio

Prima modifica della direttiva 73/404/CEE relativa ai metodi di controllo della biodegradabilità di tensioattivi non ionici

Data di adozione: 31. 3. 1982
GU n. L 109 del 22. 4. 1982, pag. 1

Direttiva 86/94/CEE del Consiglio

Seconda modifica della direttiva 73/404/CEE

Data di adozione: 10. 3. 1986
GU n. L 80 del 25. 3. 1986, pag. 51

3. *Direttiva 73/405/CEE del Consiglio*

Metodi di controllo della biodegradibilità dei tensioattivi anionici

Data di adozione: 22. 11. 1973
GU n. L 347 del 17. 12. 1973, pag. 53

Direttiva 82/243/CEE del Consiglio

Modifica della direttiva 73/405/CEE

Data di adozione: 31. 3. 1982
GU n. L 109 del 22. 4. 1982, pag. 18

4. *Direttiva 76/769/CEE del Consiglio*

Restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi

Data di adozione: 27. 7. 1976
GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 201

Direttiva 79/663/CEE del Consiglio

Complemento alla prima modifica della direttiva 76/769/CEE (aggiunta all'elenco di restrizioni)

Data di adozione: 24. 7. 1979
GU n. L 197 del 3. 8. 1979, pag. 37

Direttiva 82/806/CEE del Consiglio

Seconda modifica (benzene) della direttiva 76/769/CEE

Data di adozione: 22. 11. 1982
GU n. L 339 dell'1. 12. 1982, pag. 55

Direttiva 82/828/CEE del Consiglio

Terza modifica (PCT) della direttiva 76/769/CEE

Data di adozione: 3. 12. 1982
GU n. L 350 del 10. 12. 1982, pag. 34

Direttiva 83/264/CEE del Consiglio

Quarta modifica della direttiva 76/769/CEE

Data di adozione: 16. 5. 1983
GU n. L 147 del 6. 6. 1973, pag. 9

Direttiva 83/478/CEE del Consiglio

Quarta modifica della direttiva 76/769/CEE

Data di adozione: 19. 9. 1983
GU n. L 263 del 24. 9. 1983, pag. 33

Direttiva 83/467/CEE del Consiglio

Quinta modifica (PCB/PCT) della direttiva 76/769/CEE

Data di adozione: 1. 10. 1985
GU n. L 269 dell'11. 10. 1985, pag. 56

Direttiva 85/610/CEE del Consiglio

Settima modifica (amianto) della direttiva 76/769/CEE

Data di adozione: 20. 12. 1985
GU n. L 375 del 31. 12. 1985, pag. 1

Direttiva 89/677/CEE del Consiglio

Ottava modifica della direttiva 76/769/CEE

Data di adozione: 21. 12. 1989
GU n. L 398 del 30. 12. 1989, pag. 19

5. *Direttiva 77/728/CEE del Consiglio*

(sostituita dalla direttiva 88/379/CEE con decorrenza 7. 6. 1991)

Classificazione, imballaggio ed etichettatura di pitture, vernici, inchiostri da stampa, adesivi ed affini

Data di adozione: 7. 11. 1977
GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 23

Direttiva 83/265/CEE del Consiglio

(sostituita dalla direttiva 88/379/CEE con decorrenza 7. 6. 1991)

Modifica della direttiva 77/728/CEE

Data di adozione: 16. 5. 1983
GU n. L 147 del 6. 6. 1983, pag. 11

Direttiva 86/508/CEE del Consiglio

(sostituiti dalla direttiva 88/379/CEE con decorrenza 7. 6. 1991)

Secondo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 77/728/CEE

Data di adozione: 7. 10. 1986
GU n. L 295 del 18. 10. 1986, pag. 31

6. *Direttiva 78/631/CEE del Consiglio*

Classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari)

Data di adozione: 26. 6. 1978
GU n. L 206 del 29. 7. 1978, pag. 13

Direttiva 81/187/CEE del Consiglio

Modifica della direttiva 78/631/CEE

Data di adozione: 23. 6. 1981
GU n. L 88 del 2. 4. 1981, pag. 29

7. *Direttiva 88/379/CEE del Consiglio*

Ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi

Data di adozione: 7. 6. 1988
GU n. L 187 del 16. 7. 1988, pag. 14

3. SPECIALITÀ FARMACEUTICHE**1. Capitolo IV della direttiva 75/319/CEE del Consiglio**

Ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali

Data di adozione: 20. 5. 1975
GU n. L 147 del 9. 6. 1975, pag. 13

2. Capitolo V della direttiva 81/851/CEE del Consiglio

Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari

Data di adozione: 28. 9. 1981
GU n. L 317 del 6. 11. 1981, pag. 1

4. PRODOTTI COSMETICI**1. Direttiva 76/768/CEE del Consiglio**

Prodotti cosmetici

Data di adozione: 27. 7. 1976
GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 169

Direttiva 79/661/CEE del Consiglio

Prima modifica della direttiva 76/768/CEE

Data di adozione: 24. 7. 1979
GU n. L 192 del 31. 7. 1979, pag. 35

Direttiva 82/368/CEE del Consiglio

Seconda modifica della direttiva 76/768/CEE

Data di adozione: 17. 5. 1982
GU n. L 167 del 15. 6. 1982, pag. 1

Direttiva 83/574/CEE del Consiglio

Terza modifica della direttiva 76/768/CEE

Data di adozione: 26. 10. 1983
GU n. L 332 del 28. 11. 1983, pag. 38

Direttiva 88/667/CEE del Consiglio

Quarta modifica della direttiva 76/768/CEE

Data di adozione: 21. 12. 1988
GU n. L 382 del 31. 12. 1988, pag. 46

Direttiva 89/679/CEE del Consiglio

Quinta modifica della direttiva 76/768/CEE

Data di adozione: 21. 12. 1989
GU n. L 398 del 30. 12. 1989, pag. 25

5. TELECOMUNICAZIONI**Direttiva 87/372/CEE del Consiglio**

Servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonía mobile terrestre — Bande di frequenza

Data di adozione: 25. 6. 1987
GU n. L 196 del 17. 7. 1987, pag. 85

6. MECCANICA E MATERIALE ELETTRICO**1. Direttiva 86/295/CEE del Consiglio**

Strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS) di determinate macchine per cantieri

Data di adozione: 25. 5. 1986
GU n. L 186 dell'8. 7. 1986, pag. 1

2. Direttiva 86/296/CEE del Consiglio

Strutture di protezione in caso di caduta di oggetti (FOPS) di determinate macchine per cantieri

Data di adozione: 26. 5. 1986
GU n. L 186 dell'8. 7. 1986, pag. 10

3. Direttiva 86/663/CEE del Consiglio

Carrelli semoventi per movimentazione

Data di adozione: 22. 12. 1986
GU n. L 384 del 31. 12. 1986, pag. 12

4. Direttiva 82/130/CEE del Consiglio

Materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva nelle miniere grisutose

Data di adozione: 15. 2. 1982
GU n. L 59 del 2. 3. 1982, pag. 10

7. TESSILI**1. Direttiva 71/307/CEE del Consiglio**

Denominazioni del settore tessile

Data di adozione: 26. 7. 1971
GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 16

Direttiva 75/36/CEE del Consiglio

Prima modifica della direttiva 71/307/CEE

Data di adozione: 17. 12. 1974
GU n. L 14 del 20. 1. 1975, pag. 15

Direttiva 83/623/CEE del Consiglio

Seconda modifica della direttiva 71/307/CEE

Data di adozione: 25. 11. 1983
GU n. L 353 del 15. 12. 1983, pag. 8

2. Direttiva 72/276/CEE del Consiglio

Metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili

Data di adozione: 17. 7. 1972

GU n. L 173 del 31. 7. 1972, pag. 1

Direttiva 81/75/CEE del Consiglio

Modifica della direttiva 72/276/CEE

Data di adozione: 17. 2. 1981

GU n. L 57 del 4. 3. 1981, pag. 23

3. Direttiva 73/44/CEE del Consiglio

Metodi d'analisi quantitativa di mischie ternarie di fibre tessili

Data di adozione: 26. 2. 1973

GU n. L 83 del 30. 3. 1973, pag. 1

8. IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI*Direttiva 75/106/CEE del Consiglio, modificata da ultimo dalla direttiva 89/676/CEE*

Ravvicinamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati

Data di adozione: 19. 12. 1974

GU n. L 42 del 15. 2. 1975, pag. 3

e

Data di adozione: 21. 12. 1989

GU n. L 398 del 30. 12. 1989, pag. 18

per quanto riguarda gli imballaggi da 0,7 cl di cui all'allegato III, punto 1, lettera a) e punto 2, lettera a)

9. VETRO CRISTALLO*Direttiva 69/495/CEE del Consiglio*

Data di adozione: 15. 12. 1969

GU n. L 326 del 29. 12. 1969, pag. 36

10. PRODOTTI DEL TABACCO**1. Direttiva 89/622/CEE del Consiglio**

Etichettatura dei prodotti del tabacco

Data di adozione: 13. 11. 1989

GU n. L 357 dell'8. 12. 1989, pag. 1

2. Direttiva 90/239/CEE del Consiglio

Tenore massimo di catrame delle sigarette

Data di adozione: 17. 5. 1990

GU n. L 137 del 30. 5. 1990, pag. 36

ALLEGATO B**Direttiva 75/319/CEE del Consiglio**

concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali

Data di adozione: 20. 5. 1975

GU n. L 147 del 9. 6. 1975, pag. 13

Le disposizioni diverse da quelle di cui al capitolo IV sono progressivamente applicate ai medicinali immessi sul mercato in virtù di disposizioni anteriori in modo che tutti i medicinali siano sottoposti a revisione al più tardi entro il 31 dicembre 1995.

Direttiva 81/851/CEE del Consiglio

Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari

Data di adozione: 28. 9. 1981

GU n. L 317 del 6. 11. 1981, pag. 1

Le disposizioni diverse da quelle di cui al capitolo V sono progressivamente applicate ai medicinali immessi sul mercato in virtù di disposizioni anteriori in modo che tutti i medicinali siano sottoposti a revisione al più tardi entro il 31 dicembre 1995.

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 4 dicembre 1990

che prevede adeguamenti, a seguito dell'unificazione tedesca, di talune direttive concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi

(90/658/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 49, l'articolo 57, paragrafo 1 e paragrafo 2, prima e terza frase, nonché l'articolo 66,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che, a seguito dell'unificazione tedesca, è necessario apportare talune modifiche alle direttive 75/362/CEE ⁽⁴⁾, 77/452/CEE ⁽⁵⁾, 78/686/CEE ⁽⁶⁾, 78/1026/CEE ⁽⁷⁾ e 80/154/CEE ⁽⁸⁾ modificate da ultimo dalle direttive 89/594/CEE ⁽⁹⁾ e 89/595/CEE ⁽¹⁰⁾ concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli rispettivamente di medico, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario ed ostetrica, nonché alla direttiva 85/433/CEE ⁽¹¹⁾, modificata dalla direttiva 85/584/CEE ⁽¹²⁾ e alla direttiva 85/384/CEE ⁽¹³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 86/17/CEE ⁽¹⁴⁾, concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli rispettivamente nel settore farmaceutico e nel campo dell'architettura, e infine alla direttiva 75/363/CEE ⁽¹⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 89/594/CEE concernenti il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico;

considerando che a decorrere dall'unificazione tedesca, la normativa comunitaria è applicabile di diritto al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca;

considerando che è necessario adeguare le direttive precitate per tener conto della situazione particolare esistente in tale territorio;

considerando che occorre, a titolo dei diritti quesiti, accordare ai cittadini tedeschi, che esercitano la propria attività professionale in detto territorio in base ad una formazione ivi iniziata prima dell'unificazione e non conforme alle norme comunitarie in materia di formazione, il beneficio del riconoscimento dei loro diplomi, certificati o altri titoli in condizioni analoghe a quelle di cui hanno beneficiato gli altri cittadini degli Stati membri al momento dell'adozione delle direttive precitate o delle adesioni alla Comunità;

considerando che è opportuno tutelare, sul piano comunitario, i diritti quesiti dei portatori di vecchi titoli che non vengono più rilasciati in seguito alle modifiche intervenute nella normativa dello Stato membro che li ha rilasciati; che la direttiva 89/594/CEE ha introdotto tale disposizione nella maggior parte delle direttive concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli; che tale disposizione può, senza alcuna modifica, essere applicata ai cittadini tedeschi provenienti dal territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca; che è opportuno introdurre inoltre una disposizione analoga nella direttiva 85/433/CEE che riguarda il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli in farmacia;

considerando che la maggior parte delle disposizioni particolari relative al riconoscimento dei diplomi, certificati o altri titoli rilasciati dall'ex Repubblica democratica tedesca diventano senza oggetto per effetto dell'unificazione tedesca; che esse devono pertanto essere abrogate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La direttiva 75/362/CEE è modificata nel modo seguente:

- 1) all'articolo 3, lettera a) «(in Germania)», è soppresso il punto 3;

(1) GU n. L 266 del 28. 9. 1990, pag. 12, modificata il 28 novembre 1990.

(2) Parere reso il 24 ottobre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del 21 novembre 1990 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3) Parere reso il 20 novembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4) GU n. L 167 del 30. 6. 1975, pag. 1.

(5) GU n. L 176 del 15. 7. 1977, pag. 1.

(6) GU n. L 233 del 24. 8. 1978, pag. 1.

(7) GU n. L 362 del 23. 12. 1978, pag. 1.

(8) GU n. L 33 dell'11. 2. 1980, pag. 1.

(9) GU n. L 341 del 23. 11. 1989, pag. 19.

(10) GU n. L 341 del 23. 11. 1989, pag. 30.

(11) GU n. L 253 del 24. 9. 1985, pag. 37.

(12) GU n. L 372 del 31. 12. 1985, pag. 42.

(13) GU n. L 223 del 21. 8. 1985, pag. 15.

(14) GU n. L 27 dell'1. 2. 1986, pag. 71.

(15) GU n. L 167 del 30. 6. 1975, pag. 14.

2) è inserito l'articolo seguente:

« *Articolo 9 bis*

1. Per i cittadini degli Stati membri, i cui diplomi, certificati ed altri titoli di medico attestano una formazione che è stata acquisita nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che non risponde all'insieme delle esigenze minime di formazione previste all'articolo 1 della direttiva 75/363/CEE, gli Stati membri, diversi dalla Repubblica federale di Germania, riconoscono che detti diplomi, certificati ed altri titoli costituiscono una prova sufficiente se essi:

- attestano una formazione iniziata prima dell'unificazione tedesca,
- danno diritto all'esercizio dell'attività di medico in tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli rilasciati dalle autorità competenti tedesche ed indicati all'articolo 3, lettera a), punti 1 e 2, e
- sono corredati di un attestato rilasciato dalle autorità competenti tedesche il quale certifichi che questi cittadini si sono dedicati effettivamente e lecitamente in Germania alle attività di cui trattasi per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio dell'attestato.

2. Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati ed altri titoli di medico specialista attestano una formazione che è stata acquisita nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che non risponde alle esigenze minime di formazione previste agli articoli da 2 a 5 della direttiva 75/363/CEE, gli Stati membri, diversi dalla Repubblica federale di Germania, riconoscono che detti diplomi, certificati ed altri titoli costituiscono una prova sufficiente se essi:

- attestano una formazione iniziata prima della scadenza del termine previsto all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma della direttiva 75/363/CEE, e
- permettono l'esercizio, a titolo di specialista, dell'attività in cui trattasi in tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli rilasciati dalle autorità competenti tedesche ed indicati agli articoli 5 e 7.

Essi possono tuttavia esigere che detti diplomi, certificati ed altri titoli siano corredati di un certificato rilasciato dalle autorità o dagli organismi competenti tedeschi attestante l'esercizio, a titolo di specialista, dell'attività di cui trattasi per un periodo equivalente al doppio della differenza tra la durata di formazione specializzata acquisita nel territorio tedesco e la durata minima di formazione prevista dalla direttiva 75/363/CEE, qualora essi non soddisfino le durate minime di formazione di cui agli articoli 4 e 5 della direttiva 75/363/CEE.»

Articolo 2

All'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 75/363/CEE è aggiunto il comma seguente:

«Tuttavia per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la Repubblica federale di Germania prende le misure necessarie ai fini dell'applicazione degli articoli da 2 a 5 entro un termine di 18 mesi a decorrere dall'unificazione.»

Articolo 3

La direttiva 77/452/CEE è modificata nel modo seguente:

1) l'articolo 3, lettera a) «Germania)», secondo trattino è soppresso;

2) è inserito l'articolo seguente:

« *Articolo 4 bis*

Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati ed altri titoli di infermiere responsabile dell'assistenza generale attestano una formazione che è stata acquisita nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che non risponde all'insieme delle esigenze minime di formazione previste all'articolo 1 della direttiva 77/453/CEE, gli Stati membri, diversi dalla Repubblica federale di Germania, riconoscono che detti diplomi, certificati ed altri titoli costituiscono una prova sufficiente se essi:

- attestano una formazione iniziata prima dell'unificazione tedesca,
- danno diritto all'esercizio delle attività di infermiere responsabile dell'assistenza generale in tutto il territorio della Germania, alle stesse condizioni dei titoli rilasciati dalle autorità competenti tedesche ed indicati all'articolo 3, lettera a), e
- sono corredati di un attestato rilasciato dalle autorità competenti tedesche il quale certifichi che questi cittadini si sono effettivamente e lecitamente dedicati in Germania alle attività di infermiere responsabile dell'assistenza generale per un periodo di almeno tre anni nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato. Tali attività devono aver compreso la piena responsabilità della programmazione, dell'organizzazione e della prestazione dell'assistenza infermieristica al paziente.»

Articolo 4

La direttiva 78/686/CEE è modificata nel modo seguente:

1) all'articolo 3, lettera a) «(Germania)» sono soppressi:

- la presentazione sotto forma di due punti numerati;
- il testo del punto 2;

2) è inserito l'articolo seguente:

« Articolo 7 bis

1. Per i cittadini degli Stati membri, i cui diplomi certificati ed altri titoli di dentista attestano una formazione che è stata acquisita nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che non risponde all'insieme delle esigenze minime di formazione prevista all'articolo 1 della direttiva 78/687/CEE, gli Stati membri, diversi dalla Repubblica federale di Germania, riconoscono che detti diplomi, certificati ed altri titoli costituiscono una prova sufficiente se essi:

- attestano una formazione iniziata prima dell'unificazione tedesca,
- danno diritto all'esercizio delle attività di dentista in tutto il territorio della Germania, alle stesse condizioni dei titoli rilasciati dalle autorità competenti tedesche ed indicati all'articolo 3, lettera a), e
- sono corredati di un attestato rilasciato dalle autorità competenti tedesche il quale certifichi che questi cittadini si sono effettivamente e lecitamente dedicati in Germania alle attività di cui trattasi per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato.

2. Per i cittadini degli altri Stati membri i cui diplomi, certificati ed altri titoli di dentista specialista attestano una formazione che è stata acquisita nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che non risponde alle esigenze minime di formazione previste agli articoli 2 e 3 della direttiva 78/687/CEE, gli Stati membri, diversi dalla Repubblica federale di Germania, riconoscono che detti diplomi, certificati ed altri titoli costituiscono una prova sufficiente se essi:

- attestano una formazione iniziata prima dell'unificazione tedesca, e
- danno diritto all'esercizio, a titolo di dentista specialista, dell'attività di cui trattasi in tutto il territorio della Germania, alle stesse condizioni dei titoli rilasciati dalle autorità competenti tedesche ed indicati all'articolo 5, punti 1 e 2.

Essi possono tuttavia esigere che detti diplomi, certificati ed altri titoli siano corredati di un certificato rilasciato dalle autorità o dagli organismi competenti tedeschi attestante l'esercizio, a titolo di dentista specialista, dell'attività di cui trattasi per un periodo equivalente al doppio della differenza tra la durata di formazione specializzata acquisita nel territorio tedesco e la durata minima di formazione prevista nella direttiva 78/687/CEE, qualora essi non soddisfino la durata minima di formazione di cui all'articolo 2 della direttiva 78/687/CEE.»

Articolo 5

La direttiva 78/1026/CEE è modificata nel modo seguente:

1) all'articolo 3, lettera a) «(Germania)» sono soppressi:

- la presentazione sotto forma di due punti numerati;
- il testo del punto 2;

2) è inserito l'articolo seguente:

« Articolo 4 bis

Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati e altri titoli di veterinario attestano una formazione che è stata acquisita nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che non risponde all'insieme delle esigenze minime di formazione previste all'articolo 1 della direttiva 78/1027/CEE, gli Stati membri, diversi dalla Repubblica federale di Germania, riconoscono che detti diplomi, certificati ed altri titoli costituiscono una prova sufficiente, se essi:

- attestano una formazione iniziata prima dell'unificazione tedesca,
- danno diritto all'esercizio delle attività di veterinario in tutto il territorio della Germania, alle stesse condizioni dei titoli rilasciati dalle autorità competenti tedesche ed indicati all'articolo 3, lettera a), e
- sono corredati di un attestato rilasciato dalle autorità competenti tedesche il quale certifichi che questi cittadini si sono effettivamente e lecitamente dedicati in Germania alle attività di cui trattasi per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio dell'attestato.»

Articolo 6

La direttiva 80/154/CEE è modificata nel modo seguente:

1) all'articolo 3, lettera a) «(Germania)» sono soppressi:

- la presentazione sotto forma di due trattini;
- il testo del secondo trattino;

2) è inserito l'articolo seguente:

« Articolo 5 bis

1. Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati ed altri titoli di ostetrica attestano una formazione che è stata acquisita nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che non risponde all'insieme delle esigenze minime di formazione previste all'articolo 1 della direttiva 80/155/CEE, gli Stati membri, diversi dalla Repubblica federale di Germania, riconoscono che detti diplomi, certificati ed altri titoli costituiscono una prova sufficiente, se essi:

- attestano una formazione iniziata prima dell'unificazione tedesca,
- danno diritto all'esercizio delle attività di ostetrica in tutto il territorio della Germania, alle stesse condizioni dei titoli rilasciati dalle autorità competenti tedesche ed indicati all'articolo 3, lettera a), e

- sono corredati di un attestato rilasciato dalle autorità competenti tedesche il quale certifichi che questi cittadini si sono effettivamente e lecitamente dedicati in Germania alle attività in questione per un periodo di almeno tre anni nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio dell'attestato.

2. Per i cittadini degli altri Stati membri i cui diplomi, certificati ed altri titoli di ostetrica attestano una formazione che è stata acquisita nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che risponde alle esigenze minime di formazione previste all'articolo 1 della direttiva 80/155/CEE, ma che deve essere riconosciuta, a norma dell'articolo 2, solo se è completata dalla pratica professionale di cui all'articolo 4, gli Stati membri, diversi dalla Repubblica federale di Germania, riconoscono che detti diplomi, certificati ed altri titoli costituiscono una prova sufficiente, se essi:

- attestano una formazione iniziata prima dell'unificazione tedesca, e
- sono corredati di un attestato che certifichi che questi cittadini si sono effettivamente e lecitamente dedicati in Germania alle attività di cui trattasi per un periodo di almeno due anni nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio dell'attestato.»

Articolo 7

La direttiva 85/433/CEE è modificata nel modo seguente:

- 1) all'articolo 4 lettera c) («Germania») sono soppressi:
 - la presentazione sotto forma di due punti numerati;
 - il testo del punto 2;
- 2) all'articolo 6:
 - il testo attuale diventa il paragrafo 1,
 - è aggiunto il paragrafo seguente:

«2. I diplomi, certificati ed altri titoli universitari o equivalenti in farmacia che sono rilasciati dagli Stati membri ai cittadini degli stessi e che soddisfano l'insieme dei requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 2 della direttiva 85/432/CEE, ma che non corrispondono alle denominazioni figuranti all'articolo 4 sono assimilati, ai fini dell'applicazione della direttiva, ai diplomi figuranti in detto articolo, se sono corredati di un attestato che certifichi che sono rilasciati a conclusione di una formazione conforme alle disposizioni della direttiva 85/432/CEE previste all'articolo 2 della presente direttiva, e che sono assimilati dallo Stato membro che li ha rilasciati a quelli le cui denominazioni figurano all'articolo 4 della presente direttiva.»;

- 3) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 6 bis

I diplomi, certificati ed altri titoli universitari o equivalenti in farmacia che attestano una formazione acquisita dai cittadini degli Stati membri nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che non soddisfano l'insieme dei requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 2 della direttiva 85/432/CEE vengono assimilati ai diplomi che soddisfano i suddetti requisiti, se essi:

- attestano una formazione iniziata prima dell'unificazione tedesca,
- danno diritto all'esercizio delle attività di farmacista in tutto il territorio della Germania, alle stesse condizioni del titolo che è rilasciato dalle autorità competenti tedesche ed indicato all'articolo 4, lettera c), e
- sono corredati di un attestato che certifichi che i loro titolari si sono dedicati effettivamente e lecitamente in Germania, per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato, ad una delle attività previste all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 85/432/CEE, purché detta attività sia regolamentata in tale Stato membro.»

Articolo 8

L'articolo 6 della direttiva 85/384/CEE è soppresso.

Articolo 9

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 1991. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. DE MICHELIS

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 4 dicembre 1990

relativa alle misure transitorie applicabili in Germania nel campo della sicurezza e della salute dei lavoratori

(90/659/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 118 A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la Comunità economica europea ha approvato un complesso di regole relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori;

considerando che a decorrere dalla data dell'unificazione tedesca la normativa comunitaria è applicabile di diritto al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca;

considerando che è necessario prevedere un termine particolare per rendere conformi agli atti comunitari le regolamentazioni in vigore nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca;

considerando che anche se insorgono nuovi problemi di ordine amministrativo, tecnico e di formazione per una corretta applicazione delle direttive, problemi che in taluni casi possono rendere necessario un termine di applicazione per gli impianti esistenti, è comunque necessario che le imprese di nuova creazione siano conformi alle direttive sulla protezione dei lavoratori sul posto di lavoro già a decorrere dalla data dell'unificazione,

La Repubblica federale di Germania mette in vigore, per quanto concerne il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle direttive indicate nell'allegato entro il 31 dicembre 1992. Essa ne informa immediatamente la Commissione. La Commissione ne informa gli altri Stati membri ed il Parlamento europeo.

I nuovi impianti devono conformarsi a decorrere dall'unificazione alle direttive indicate nell'allegato.

Quando la Repubblica federale di Germania adotta tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dalla Repubblica federale di Germania.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania riferisce, anteriormente al 31 dicembre 1991 ed al 31 dicembre 1992, sull'attuazione della presente direttiva.

Le relazioni vengono inviate alla Commissione che le comunica agli altri Stati membri ed al Parlamento europeo.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. DE MICHELIS

⁽¹⁾ GU n. L 266 del 28. 9. 1990, pag. 17, modificata il 25 ottobre 1990 e il 28 novembre 1990.

⁽²⁾ Parere reso il 24 ottobre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del 21 novembre 1990 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Parere reso il 20 novembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

ALLEGATO

Direttive oggetto di deroga fino al 31 dicembre 1992 sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca

- Direttiva 78/610/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1978, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri sulla protezione sanitaria dei lavoratori esposti al cloruro di vinile monomero
(GU n. L 197 del 22. 7. 1978, pag. 12)
 - Direttiva 80/1107/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1980, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro
(GU n. L 327 del 3. 12. 1980, pag. 8)
 - Direttiva 82/605/CEE del Consiglio, del 28 luglio 1982, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi ad un'esposizione al piombo ed ai suoi composti ionici durante il lavoro (prima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE)
(GU n. L 247 del 23. 8. 1982, pag. 12)
 - Direttiva 83/477/CEE del Consiglio, del 19 settembre 1983, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE)
(GU n. L 263 del 24. 9. 1983, pag. 25)
 - Direttiva 86/188/CEE del Consiglio, del 12 maggio 1986, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro
(GU n. L 137 del 24. 5. 1986, pag. 28)
 - Direttiva 88/364/CEE del Consiglio, del 9 giugno 1988, sulla protezione dei lavoratori mediante il divieto di taluni agenti specifici e/o di talune attività (quarta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE)
(GU n. L 179 del 9. 7. 1988, pag. 44)
 - Direttiva 88/642/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1988, che modifica la direttiva 80/1107/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro
(GU n. L 356 del 24. 12. 1988, pag. 74)
-

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 4 dicembre 1990

relativa alle misure transitorie applicabili in Germania concernenti talune disposizioni comunitarie nel settore della tutela dell'ambiente, in relazione al mercato interno

(90/660/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la Comunità economica europea ha adottato un complesso di regole concernenti la tutela dell'ambiente;

considerando che, a decorrere dall'unificazione tedesca, la normativa comunitaria è applicabile di diritto al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca;

considerando tuttavia che, riguardo alla situazione particolare di quel territorio, è necessario permettere alla Repubblica federale di Germania di prevedere un termine particolare per rendere conformi alla normativa comunitaria le regolamentazioni in vigore nel suddetto territorio;

considerando che ciò vale in particolare per il sistema comunitario istituito dalle direttive relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, nonché per il tenore di zolfo di taluni combustibili liquidi;

considerando che le eventuali deroghe previste a tal fine devono avere carattere temporaneo e arrecare meno perturbazioni possibili al funzionamento del mercato comune;

considerando che il livello di informazione sulle regolamentazioni in vigore nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e sulla situazione ambientale non consente di

stabilire in maniera definitiva la portata delle deroghe; che, per poter tenere conto dell'evoluzione della suddetta situazione, si deve prevedere una procedura semplificata, conformemente all'articolo 145, terzo trattino del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. In deroga alla direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 90/517/CEE ⁽⁵⁾, la Repubblica federale di Germania è autorizzata a prendere le misure necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni previste dalla suddetta direttiva nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, entro il 31 dicembre 1992.

2. La Repubblica federale di Germania prende le misure necessarie affinché le sostanze e i preparati che non sono conformi alla direttiva 67/548/CEE non siano immessi nel territorio della Comunità, ad eccezione del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca. Tali misure devono essere compatibili con il trattato, in particolare con gli obiettivi dell'articolo 8 A e non devono creare controlli o formalità alle frontiere tra gli Stati membri.

Qualsiasi sostanza non figurante nell'elenco EINECS di cui all'articolo 13 della direttiva 67/548/CEE deve essere notificata in conformità delle disposizioni di detta direttiva. La Commissione stabilisce le condizioni di notifica delle sostanze che esistono sul mercato dell'ex Repubblica democratica tedesca anteriormente al 18 settembre 1981 e che non figurano nell'elenco EINECS.

Articolo 2

1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 75/716/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1975, con-

(1) GU n. L 263 del 26. 9. 1990, pag. 40, modificata il 25 ottobre 1990 e il 28 novembre 1990.

(2) Parere reso il 24 ottobre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del 21 novembre 1990 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3) Parere reso il 20 novembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4) GU n. 196 del 16. 8. 1967, pag. 1.

(5) GU n. L 287 del 19. 10. 1990, pag. 37.

cernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di zolfo di taluni combustibili liquidi ⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 87/219/CEE ⁽²⁾, la Repubblica federale di Germania è autorizzata, per quanto riguarda il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, a derogare all'obbligo di rispettare il valore limite del tenore di zolfo del gasolio a beneficio dei produttori impiantati in questo territorio alla data dell'unificazione.

Una siffatta autorizzazione può essere accordata dalle autorità tedesche unicamente qualora il rispetto del valore limite del tenore di zolfo del gasolio costituisca un requisito eccessivo per un determinato produttore. Non si potrà accordare alcuna autorizzazione per valori che superino il limite dello 0,5 % per quanto riguarda il tenore di zolfo. Qualsiasi autorizzazione deve essere limitata nel tempo e scadere al più tardi il 31 dicembre 1994.

2. La Repubblica federale di Germania prende le misure necessarie per garantire che il gasolio non conforme alla direttiva 75/716/CEE non sia immesso in un territorio della Comunità diverso dal territorio di cui al paragrafo 1. Queste misure devono esser compatibili con il trattato, in particolare con gli obiettivi dell'articolo 8 A, e non devono creare controlli o formalità alle frontiere tra gli Stati membri.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania informa immediatamente la Commissione delle misure prese in applicazione degli articoli 1 e 2 ; la Commissione comunica dette misure agli altri Stati membri e al Parlamento europeo.

Articolo 4

1. In conformità della procedura prevista all'articolo 21 della direttiva 67/548/CEE, può essere decisa, per colma-

re manifeste lacune, l'adozione di misure di adeguamento nonché di adeguamenti tecnici alle misure oggetto della presente direttiva.

2. Gli adeguamenti devono perseguire l'obiettivo di garantire un'applicazione coerente delle direttive indicate agli articoli 1 e 2 nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, in funzione della situazione specifica ivi esistente e delle difficoltà particolari che incontra l'applicazione delle suddette direttive.

Essi devono rispettare i principi di tali direttive ed essere strettamente connessi ad una delle deroghe previste nella presente direttiva.

3. Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere adottate fino al 31 dicembre 1992. La loro applicazione è limitata a questa stessa data; tuttavia, per quanto riguarda la direttiva di cui all'articolo 2, la data è il 31 dicembre 1994.

4. Ogni Stato membro può adire la Commissione in caso di difficoltà. La Commissione, intervenendo d'urgenza, esamina il problema e presenta le proprie conclusioni, eventualmente corredate di misure appropriate.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. DE MICHELIS

⁽¹⁾ GU n. L 307 del 27. 11. 1975, pag. 22.

⁽²⁾ GU n. L 91 del 3. 4. 1987, pag. 19.